












# Guida ai Servizi Tribunale di Siracusa



Settembre 2017













La Guida ai Servizi del Tribunale di Siracusa è stata realizzata nel quadro del progetto "PERCORSI", in attuazione della Convenzione stipulata il 15 ottobre 2015 tra la Regione Siciliana e FormezPA. Il progetto è stato finanziato nell'ambito "Asse IV Capacità istituzionale ed Amministrativa" del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Il coordinamento tecnico del progetto "PERCORSI" fa capo a:

- dott. Mariano Sciacca, Magistrato, Ufficio Innovazione e Sviluppo Organizzativo della Corte d'Appello e del Tribunale di Catania;
- dott.ssa Annapina Cuccurullo, FormezPa.

Il consulente che, per conto di FormezPA, ha fornito assistenza alla stesura della Guida ai Servizi del Tribunale di Siracusa è il dott. Germano Cipolletta.

Si ringraziano calorosamente i magistrati e il personale amministrativo del Tribunale di Siracusa per la loro attiva partecipazione alla stesura del documento e, in particolare:

- i componenti del gruppo di coordinamento, composto da: Pres. Antonio Maiorana, Pres. Antonio Alì, dott. Sebastiano Cassaniti;
- i componenti del gruppo di referenti esecutivi del Tribunale, composto da: dott.ssa Carla Frau (Magistrato), dott.ssa Alessandra Gigli (Magistrato), dott. Luca Guerrieri (Magistrato), dott. Tommaso Perna (Magistrato), dott. Alessandro Rizzo (Magistrato), dott.ssa Chiara Salamone (Magistrato), dott.ssa Carmen Scapellato (Magistrato), dott.ssa Giuseppina Campisi (Direttore amministrativo), dott. Renato Chinigò (Direttore amministrativo), dott.ssa Rosa Dipasquale (Direttore amministrativo), dott.ssa Carmela Perricone (Direttore amministrativo), Salvatore Giannone (Funzionario amministrativo).

Data dell'ultima revisione: 30 settembre 2017













### Sommario

Presentazione	
Informazioni generali	6
PERSONA	13
FAMIGLIA	32
EREDITÀ E SUCCESSIONI	44
TITOLI DI CREDITO	51
PROCEDURE ESECUTIVE	55
FALLIMENTI	68
SOCIETÀ	72
AREA PENALE	77
ALTRI SERVIZI	102
ALLEGATI	122













## Presentazione

La Guida ai Servizi è un documento pensato per descrivere i servizi offerti dal Tribunale di Siracusa indicando le modalità di fruizione e le informazioni utili per gli utenti. La Guida è rivolta alla cittadinanza, ovvero ad un pubblico non specializzato, adottando un linguaggio il più possibile semplice e chiaro.

Il presente documento è, quindi, uno strumento messo a diposizione dei cittadini e il suo obiettivo principale è migliorare la fruibilità e la qualità dei servizi offerti. Attraverso lo sforzo effettuato dal Tribunale nella realizzazione della Guida, vogliamo avvicinare i cittadini all'attività dell'Ufficio Giudiziario, descrivendo i servizi e i procedimenti in modo semplice e allo stesso tempo fedele ai dettami di legge.

La Guida ai Servizi va ad aggiungersi ad altri strumenti, primo fra tutti il sito web del Tribunale di Siracusa, in grado di fornire alla cittadinanza informazioni utili e pratiche. Tali strumenti contribuiscono all'instaurazione di una relazione di fiducia con i cittadini, relazione che dovrà essere basata sempre più sulla collaborazione e sulla trasparenza.

Utilizzando la Guida ai Servizi, il cittadino che ha bisogno di un servizio offerto dal Tribunale potrà accrescere la propria consapevolezza e risparmiare tempo acquisendo in anticipo le informazioni di base riguardo ai procedimenti. Un cittadino informato facilita anche il lavoro degli stessi Uffici Giudiziari, che impiegano molte energie nel fornire quotidianamente informazioni agli utenti.

La Guida ai Servizi del Tribunale di Siracusa è articolata come di seguito:

- Il capitolo "Informazioni generali" descrive a grandi linee l'organizzazione del Tribunale, fornisce le informazioni utili per raggiungere gli uffici e per contattarli, descrive i principi ispiratori della Guida e la struttura della scheda servizio;
- La sezione centrale del documento presenta la descrizione dei singoli servizi, raggruppati in capitoli che corrispondono alle categorie tematiche dei procedimenti;
- Gli allegati alla fine della Guida presentano informazioni utili per una più semplice fruizione dei servizi e un modulo che consente agli utenti di fornire osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonio Maiorana

























# Informazioni generali

#### Che cos'è e a cosa serve la Guida ai Servizi

La Guida ai Servizi del Tribunale di Siracusa è un documento offerto ai cittadini del circondario di Siracusa. La Guida ha la funzione di descrivere i servizi del Tribunale per renderli più accessibili ai cittadini, spiegare in cosa consistono, descrivere la procedura da seguire, dare indicazioni di ordine pratico, guidare l'utente verso l'ufficio a cui bisogna rivolgersi.

La Guida ai Servizi è un documento non obbligatorio per gli Uffici Giudiziari, ma è stato realizzato con l'obiettivo di avvicinare il più possibile l'attività svolta dal Tribunale alle esigenze e alle necessità dei cittadini.

Essendo rivolta principalmente al cittadino comune (e non al professionista che frequenta assiduamente gli Uffici Giudiziari) la Guida è focalizzata principalmente, anche se non esclusivamente, sui servizi che possono essere fruiti senza l'assistenza di un avvocato e sulle richieste che possono essere effettuate per iniziativa autonoma del cittadino.

In aggiunta, la Guida presenta anche numerosi altri servizi che possono essere particolarmente significativi per i cittadini e per le imprese, in particolare in materia di fallimenti e di esecuzioni.

#### Come è strutturata la Guida ai Servizi

La prima parte della Guida è sostanzialmente un'introduzione, in cui sono offerte tutte le informazioni generali sul Tribunale di Siracusa. In primo luogo sono declinati i principi su cui si basa la Guida ai Servizi. Viene, quindi, descritta l'organizzazione interna del Tribunale, e vengono date informazioni su come raggiungere gli Uffici Giudiziari, su come e quando è possibile contattarli, sulle modalità di ricerca sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il cuore della Guida ai Servizi è rappresentato dalle Schede Servizio: ogni scheda contiene informazioni dettagliate su uno specifico servizio. Le schede sono raggruppate in aree tematiche il più possibile omogenee. Ciascuna scheda è strutturata nel seguente modo:

SERVIZIO	NOME DEL SERVIZIO
Cos'è	Illustra in breve in cosa consiste il servizio o la procedura, e spiega a quali bisogni ed esigenza risponde
Normativa di riferimento	Elenca le principali norme di riferimento
Chi può richiedere il servizio	Indica chi può accedere al servizio, ovvero quali prerequisiti è necessario possedere e in quali specifiche circostanze
Documentazione necessaria	Elenca i documenti che bisogna presentare per accedere al servizio. Nei casi in cui è necessario effettuare una iscrizione a ruolo, viene specificato il codice dei sistemi informativi per l'iscrizione a ruolo
Come funziona	Descrive a grandi linee le principali fasi del procedimento indicando l'iter, le tempistiche, le conseguenze dei provvedimenti
Modulistica	Segnala la presenza di moduli specifici predisposti per il servizio
Assistenza legale	Indica se è necessario o meno affidarsi ad un legale rappresentante per richiedere il servizio
Costi	Indica i costi connessi al servizio, distinguendo tra bolli e contributi













**Dove si richiede** Indica lo specifico ufficio competente e la sua posizione all'interno dell'Ufficio Giudiziario

#### Principi ispiratori della Guida ai Servizi

La Guida dei Servizi risponde ad un criterio basato su dei principi ispiratori che devono guidare la realizzazione del documento e l'attività degli uffici in generale. I principi fanno riferimento alle leggi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e l'erogazione dei servizi (tra le più rilevanti la legge n.241/1990 e successive modificazioni e la legge n.150/2000). I principi ispiratori della Guida ai Servizi sono i seguenti:

#### Uguaglianza

Il Tribunale fornisce i suoi servizi nel rispetto del principio di uguaglianza per tutti, senza distinzioni di età, sesso, orientamento sessuale, razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni e condizione sociale. I servizi sono erogati con criteri di imparzialità, di pluralismo nei confronti delle varie opinioni e nel rispetto del diritto alla riservatezza e delle particolari esigenze degli utenti in età minore.

#### Imparzialità e continuità

I servizi sono erogati secondo principi di imparzialità, obiettività, continuità e regolarità. Se dovessero verificarsi eventuali cambiamenti o interruzioni nell'erogazione del servizio, queste saranno preventivamente annunciate, cercando di ridurre per quanto possibile il disagio.

#### Accessibilità

Gli orari di apertura e le modalità di accesso e di utilizzazione dei servizi sono orientati al principio della massima fruibilità pubblica.

#### Efficacia, efficienza ed economicità

Il Tribunale ha tra i suoi obiettivi principali il continuo miglioramento dei servizi offerti nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. I bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza vengono monitorati al fine di adeguare quantitativamente e qualitativamente i servizi offerti alle esigenze degli utenti, ricercando le soluzioni più efficienti ed economiche, per evitare sprechi di risorse pubbliche.

### Organizzazione interna (Sezioni giurisdizionali/cancellerie)

Il Tribunale Ordinario ha competenza su un territorio, denominato circondario, che corrisponde alla Provincia Regionale di Siracusa e si estende ai seguenti comuni: Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francoforte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Il Tribunale è giudice di merito di primo grado per le cause civili e penali (escluse le cause che rientrano nella competenza del Giudice di Pace o del Tribunale per i minorenni). Il Tribunale è, inoltre, giudice di secondo grado per le impugnazioni contro le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace.

Dal punto di vista giurisdizionale, il Tribunale di Siracusa si compone di due aree distinte, entrambe coordinate e supervisionate dal Presidente del Tribunale: l'area civile e l'area penale. I giudici di ciascuna area sono raggruppati in Sezioni presiedute da un Presidente di Sezione: ogni Sezione è preposta alla cura di una determinata classe di procedimenti.

L'area civile si compone di cinque settori. Di seguito una breve descrizione delle rispettive materie di competenza:

- I. Prima Sezione Civile e Sezione Specializzata Agraria: famiglia e persone, responsabilità extracontrattuale
- II. Seconda Sezione Civile: obbligazioni e contratti, diritti reali, opposizioni ad esecuzioni, opposizioni a ordinanze e ingiunzioni
- III. Fallimenti: materia fallimentare, materie economiche e bancarie, tribunale delle imprese
- IV. Esecuzioni: esecuzioni mobiliari ed immobiliari













#### V. Lavoro e Previdenza: lavoro e previdenza

#### L'area penale è composta da

- Sezione penale, che tratta la fase dibattimentale, i procedimenti camerali inerenti alle istanze di revoca e/o sostituzione di misure cautelari, il riesame e le misure di prevenzione
- Ufficio GIP/GUP, che ricomprende tutte le attività di competenza del Giudice per le Indagini preliminari e del Giudice dell'Udienza Preliminare (decreti che dispongono il giudizio, proroga delle indagini, misure cautelari reali e personali, riti alternativi; convalide di arresto, incidenti probatori, udienza preliminare, udienze camerali, ecc.).
- Corte d'Assise, giudizio di primo grado riguardante i reati più gravi.

La struttura amministrativa del Tribunale è organizzata in tre Aree: Civile, Penale e Amministrativa.

L'Area Civile è articolata nelle seguenti unità organizzative: Cancelleria della Prima e Seconda Sezione Civile Contenzioso, Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, Cancelleria della Sezione Fallimenti, Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. L'Area Penale, invece, è articolata nelle seguenti unità organizzative: Cancelleria della Sezione G.I.P./G.U.P., Cancelleria della Sezione Penale, Ufficio Corpi di Reato, Cancelleria della Corte d'Assise. L'Area Amministrativa, è suddivisa nelle seguenti unità organizzative: Segreteria della Presidenza, Segreteria del Personale, Ufficio del Consegnatario, Ufficio del Funzionario Delegato, Ufficio Recupero Crediti e Ufficio Spese di Giustizia.

La direzione di questa complessa struttura è affidata al Presidente del Tribunale. Attualmente, il Tribunale di Siracusa è privo di un Dirigente Amministrativo.

#### Dove si trovano gli Uffici Giudiziari

Il Tribunale di Siracusa è ubicato in Viale Santa Panagia n. 109 ed è facilmente è facilmente raggiungibile sia dalla stazione ferroviaria che dalla stazione dei pullman.

#### Percorso dalla Stazione Ferroviaria

- Attraversare Piazzale Della Stazione Centrale
- Girare a destra in Corso Umberto I
- Prendere Piazzale Guglielmo Marconi
- Prendere Foro Siracusano
- Prendere Via Catania
- Prendere Corso Gelone
- Continuare su Corso Gelone
- Prendere l'uscita Siracusa
- Prendere Viale Teracati
- Girare a destra in Viale Santa Panagia

#### Percorso dalla Stazione dei pullman

- Prendere Riva Della Posta
- Girare a destra in Corso Umberto I
- Girare a destra in Foro Siracusano
- Prendere Via Catania
- Prendere Corso Gelone
- Continuare su Corso Gelone
- Prendere l'uscita Siracusa
- Prendere Viale Teracati
- Girare a destra in Viale Santa Panagia

















#### Orari di apertura degli Uffici Giudiziari

Gli uffici e le cancellerie sono aperte al pubblico tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 12:30. È molto importante non interferire con il lavoro delle cancellerie al di fuori degli orari di apertura.













### Dislocazione degli Uffici

Ufficio	Ubicazione	Livello	Stanza
Cancelleria della Sezione Corte d'Assise	Viale Santa Panagia, 109	0 colore azzurro	13-14-15
Altri servizi Distaccamento anagrafico	Viale Santa Panagia, 109	0 colore azzurro	8
Ufficio NEP (Notifiche – Esecuzioni e Protesti	Viale Santa Panagia, 109	Meno 1 colore grigio	Dalla n. 24 alla n. 38
Centralino	Viale Santa Panagia, 109	meno 1 colore grigio	Accanto all'edicola
Ufficio Relazioni con il Pubblico	Viale Santa Panagia, 109	0 colore azzurro	6
Ufficio Recupero Crediti	Viale Santa Panagia, 109	0 colore azzurro	10 - 16
Spese di Giustizia pagate dall'Erario	Viale Santa Panagia, 109	0 colore azzurro	11 - 12
Ufficio del Funzionario Delegato	Viale Santa Panagia, 109	0 colore azzurro	9
Asilo Nido	Viale Santa Panagia, 109	0 colore azzurro	1 - 2
Cancelleria Corpi di Reato	Viale Santa Panagia, 109	1 colore giallo	3 - 17
Cancelleria Volontaria Giurisdizione	Viale Santa Panagia, 109	1 - Corpo B	dalla n 21 alla 27
Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza	Viale Santa Panagia, 109	1 colore giallo	dalla n. 8 alla n. 18
Cancelleria della Sezione Penale	Viale Santa Panagia, 109	1 colore giallo 2 colore arancione	1-3-5-6 dalla n.1 alla 12 -30 - 31 - 52
Cancelleria della Sezione G.I.P.	Viale Santa Panagia, 109	1 colore giallo 2 - Corpo B colore arancione	7 dalla n. 34 – 35 alla n.51
Cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari	Viale Santa Panagia, 109	3 - Corpo B colore verde	dalla n. 23 alla n.28
Cancelleria della Sezione Fallimenti	Viale Santa Panagia, 109	3 - Corpo B colore verde	dalla n. 29 alla n.33
Cancelleria Sezione Civile	Viale Santa Panagia, 109	3 colore verde	dalla n. 1 alla n. 20
Dirigenza Amministrativa	Viale Santa Panagia, 109	4 colore rosso	n. 6
Segreteria del Personale	Viale Santa Panagia, 109	4 colore rosso	n.7
Segreteria della Presidenza	Viale Santa Panagia, 109	4 colore rosso	Dalla n.2 alla n. 4
Ufficio Consegnatario	Viale Santa Panagia, 109	4 colore rosso	n. 5













#### **Contatti**

#### **Indirizzo**

Tribunale di Siracusa Viale S. Panagia 109 96100 - Siracusa (SR)

#### Telefono

0931/752111 -752402- 752403- 752404 (Centralino); 0931/752227 (U.R.P.)

#### E-mail

tribunale.siracusa@giustizia.it (PEO Sezione PRESIDENZA)

#### PEC

- prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC PROTOCOLLO);
- presidente.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC PRESIDENTE);
- dirigente.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC DIRIGENTE);
- urp.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC U.R.P.);
- funzionariodelegato.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC FUNZIONARIO DELEGATO);
- contenziosocivile.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC Sezione CIVILE);
- fallimentare.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC Sezione FALLIMENTI);
- esecuzionicivili.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC Sezione ESECUZIONI);
- volgiurisdizione.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC Sezione VOLONTARIA GIURISDIZIONE);
- lavoro.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC Sezione LAVORO);
- gip.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC Sezione G.I.P.);
- dibattimento.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC dibattimento PENALE);
- assise.penale.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC Sezione CORTE D'ASSISE);
- unep.tribunale.siracusa@giustiziacert.it (PEC UNEP)

#### Sito web

www.tribunalesiracusa.it

#### Informazioni fiscali e amministrative

Codice fiscale del TRIBUNALE: 80003470897

Codice Univoco IPA per le spese di funzionamento è il seguente: 0BMEKJ

Codice Univoco IPA per le spese di giustizia è il seguente: AZ1UIR













#### Servizi telematici per i cittadini

I cittadini possono usufruire di alcuni servizi attraverso il **Portale Servizi Telematici** (PST), se hanno la possibilità di accedere ad internet. Il PST è uno strumento fornito dal Ministero della Giustizia che permette di fruire, attraverso un collegamento telematico, di diversi servizi di cancelleria in ambito sia civile che penale. Alcuni di questi servizi sono rivolti all'utenza professionale (avvocati, commercialisti, etc.), mentre altri sono ad accesso libero e a disposizione di tutti i cittadini.

Per usufruire di tali servizi bisogna collegarsi al sito <a href="http://pst.giustizia.it">http://pst.giustizia.it</a> e seguire il percorso di navigazione designato per tipo di utente.

#### Servizi ad accesso libero

- Punti di Accesso
- Consultazione pubblica dei registri
- Servizi on-line Giudici di Pace
- Portale procedure concorsuali
- Consultazione uffici giudiziari

#### Servizi ad accesso riservato

- Servizio generale indirizzi elettronici
- Deposito atti giudiziari
- Consultazione registri
- Notifiche e comunicazioni telematiche
- Pagamenti telematici













### Servizi riguardanti la

## **PERSONA**













#### SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

#### Cos'è

L'amministrazione di sostegno è un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che – per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali e temporanee - non hanno piena autonomia e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

L'istituto è previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome. Anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus etc.

Lo scopo dell'amministrazione di sostegno è aiutare tali soggetti ad affrontare problemi concreti, come ad esempio acquistare e vendere beni, gestire l'alloggio e il vitto, gestire il patrimonio. A tal fine, l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno deve indicare gli atti per il quale è necessaria assistenza.

L'amministratore viene scelto, quando possibile e in base alle valutazioni del Giudice Tutelare, nell'ambito familiare dell'assistito. Possono essere nominati amministratori di sostegno: il coniuge, purché non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello e comunque il parente entro il quarto grado. In ogni caso l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario, anche al di fuori della cerchia familiare.

L'amministrazione di sostegno può essere transitoria o a tempo indeterminato.

## Normativa di riferimento

Legge 6/2004 (G.U. del 19.01.2004 in vigore dal 19.03.2004); artt. 404 e successivi del codice civile; art. 712 e ss. c.p.c.

## Chi può richiedere il servizio

La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero (art. 406 c.c.).

## Documentazione necessaria

Per richiedere l'amministrazione di sostegno è necessario presentare i seguenti documenti, insieme ad una marca da bollo da 27 € per i diritti forfettari di cancelleria:

- Un ricorso compilato con i dati anagrafici e di residenza del ricorrente
- Nota di iscrizione a ruolo (procedimenti in camera di consiglio) compilata con i dati del ricorrente e del beneficiario (compresi codici fiscali)
- Certificato medico che attesti i problemi del beneficiario
- CUD
- Certificato di nascita
- Certificato di residenza
- Stato di famiglia
- Grado di parentela
- Eventuale certificato medico che attesti l'intrasportabilità assoluta del beneficiario













#### Come funziona

Per richiedere l'amministrazione di sostegno, il ricorrente deve presentare istanza al Giudice Tutelare del luogo dove vive la persona interessata. Se il beneficiario è ricoverato in modo <u>permanente</u> presso una residenza per anziani o simili, è competente il Giudice del luogo di ricovero.

Il Giudice Tutelare fissa una udienza di esame del beneficiario. Quindi, il ricorrente deve notificare il ricorso al beneficiario (pena la nullità della domanda) e il decreto di fissazione udienza ai parenti ed agli affini.

Nell'udienza, il Giudice Tutelare sente il beneficiario in prima persona, può richiedere informazioni e disporre accertamenti medici. Se l'interessato deve essere trasportato in ambulanza, il Giudice potrà esaminarlo all'interno del veicolo. Se non è possibile trasportare l'interessato neanche con l'ambulanza, è necessario segnalarlo nella domanda e presentare un certificato medico di intrasportabilità, in cui il medico dovrà specificare espressamente che la persona non è trasportabile in ambulanza. In questo caso il Giudice Tutelare si recherà di persona presso il domicilio del beneficiario. Nel caso in cui la persona non compaia in udienza, il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare una nuova udienza.

Il Giudice nomina l'amministratore di sostegno tramite un decreto di nomina in cui stabilisce la durata dell'incarico. Il decreto viene annotato nei registri di Stato Civile a margine dell'atto di nascita. Una volta nominato, l'amministratore presta giuramento: si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, a rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario, informarlo delle decisioni che intende prendere e informare il Giudice in caso di dissenso.

I poteri dell'amministratore vengono definiti nel decreto di nomina del Giudice: alcuni atti potranno essere svolti autonomamente dall'amministratore (ordinaria amministrazione); per alcuni atti sarà necessario richiedere una specifica autorizzazione al Giudice (straordinaria amministrazione); alcuni atti potrebbero essere vietati. E' quindi molto importante leggere attentamente il decreto di nomina.

A scadenze regolari stabilite nel decreto di nomina, l'amministratore deve depositare una relazione periodica che descriva le condizioni personali, sociali e psico-sanitarie del beneficiario e illustri a grandi linee la gestione economica del patrimonio evidenziandone entrate ed uscite. Il decreto di nomina individua dei limiti per le spese di vitto e alloggio e, di conseguenza, sarà necessario evidenziare solo spese extraordinarie e superiori alla norma.

L'amministratore può porre al giudice delle istanze nei casi in cui sopravvengano nuove esigenze che rendano necessaria la modica o l'integrazione del decreto di nomina.

#### Modulistica

#### Per richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno

- Domanda per amministrazione di sostegno,
- Domanda per amministrazione di sostegno Enti;
- Domanda per amministrazione di sostegno provvisoria;
- Domanda per amministrazione di sostegno provvisoria proposta da enti;
- Nota iscrizione a ruolo proc. In camera di consiglio codice oggetto 4.13.061

  Dopo la nomina dell'amministratore per l'esercizio delle sue funzioni:
- Richiesta autorizzazione atti straordinaria amministrazione (generico);
- Modello per predisposizione rendiconto periodico (o finale);
- Scheda di sintesi del rendiconto
- Richiesta autorizzazione rinuncia eredità.
- Vendita immobile amministratore di sostegno
- Richiesta autorizzazione accettazione eredità con beneficio inventario.

#### Assistenza legale

Facoltativa.

#### Costi

Marca da bollo da €. 27,00 (diritto forfetizzato notifiche) per presentazione domanda Diritti di copia per le copie del ricorso da notificare

Diritti di copia per ogni copia necessaria all'amministratore per l'esercizio delle sue funzioni (da presentare in banca o posta etc.)

#### Dove si richiede

**Presentazione della domanda**: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













Presentazione istanze / rendiconti dell'Amministratore di sostegno: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 26 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

**Ritiro modulistica**: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Livello zero (colore celeste) stanza 6 – a destra dell'ingresso principale) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### SERVIZIO INTERDIZIONE

#### Cos'è

La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.. Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell'assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

## Normativa di riferimento

Artt. 414 e segg. e 361 del codice civile.

## Chi può richiedere il servizio

Il servizio può essere richiesto:

- Dal coniuge
- Dalla persona stabilmente convivente
- Da parenti entro il IV grado
- Da affini entro il II grado
- Dal tutore o dal curatore ove presenti
- Dal Pubblico Ministero (anche su segnalazione delle strutture presso le quali la persona è ricoverata).

## Documentazione necessaria

E' necessario avere:

- · Certificato di residenza
- Atto integrale di nascita
- · Stato di famiglia
- Documentazione medica (ove disponibile).
- Nota di iscrizione a ruolo procedimenti contenziosi ordinari codice domanda 110001

#### Come funziona

Dopo la richiesta, inizia un vero e proprio giudizio che chiama in causa il giudice istruttore, il Pubblico Ministero ed eventuali consulenti tecnici.

Il giudice istruttore verifica di persona le condizioni dell'interdicendo, sente il parere delle persone citate e assume di sua iniziativa tutte le informazioni ritenute utili ai fini del giudizio.

Prima della sentenza, il giudice può nominare un tutore provvisorio.

Il procedimento si conclude con una sentenza che può disporre l'interdizione, oppure rigettare la richiesta.

La sentenza di interdizione produce effetti dal giorno della sua pubblicazione.

Il tutore definitivo viene nominato dal giudice tutelare dopo la pubblicazione della sentenza; da quel momento, l'interdetto è rappresentato dal tutore definitivo.

#### Modulistica Non presente

## Assistenza Necessaria.

#### Costi

- Esente da contributo unificato
- Marca da bollo da 27,00 €.













**Dove si richiede** Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 3 (colore verde) stanza 9







verde) stanza 9







SERVIZIO	INABILITAZIONE
Cos'è	A differenza dell'interdizione, l'inabilitazione subentra quando il soggetto non si trova in uno stato di completa incapacità ad agire. Infatti, l'inabilitazione è una forma di tutela legale che attiene solamente all'amministrazione straordinaria del patrimonio. Possono essere dichiarati inabili  a) il maggiore d'età infermo di mente b) coloro che abusano di alcool o droghe ed espongono a pregiudizio economico la propria famiglia c) soggetti affetti da sordomutismo o cecità.
Normativa di riferimento	Art. 415 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Il servizio può essere richiesto:      Dal coniuge     Dalla persona stabilmente convivente     Da parenti entro il IV grado     Da affini entro il II grado     Dal tutore o dal curatore ove presenti     Dal Pubblico Ministero (anche su segnalazione delle strutture presso le quali la persona è ricoverata).
Documentazione necessaria	Estratto dell'atto di nascita     Certificato di residenza     Documentazione medica disponibile     Nota di iscrizione a ruolo per i procedimenti contenziosi ordinari – codice domanda 110002
Come funziona	Dopo la richiesta, inizia un vero e proprio giudizio che chiama in causa il giudice istruttore, il Pubblico Ministero ed eventuali consulenti tecnici. Il giudice istruttore verifica di persona le condizioni dell'inabilitando, sente il parere delle persone citate e assume di sua iniziativa tutte le informazioni ritenute utili ai fini del giudizio. Prima della sentenza, il giudice può nominare un curatore provvisorio. Il procedimento si conclude con una sentenza può disporre l'inabilitazione o rigettare la richiesta. Il curatore definitivo viene nominato dal giudice tutelare dopo la pubblicazione della sentenza e ha compiti di assistenza per gli atti di straordinaria amministrazione. L'inabilitato potrà quindi compiere atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l'autorizzazione del giudice tutelare.
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	Esente da contributo unificato Marca da bollo da 27,00 €
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 3 (colore













0501/1710	TUTELA DIAMAGNI
SERVIZIO	TUTELA DI MINORI
Cos'è	Il servizio gestisce i procedimenti finalizzati a tutelare i minori privi di potestà
	genitoriale.
	Il procedimento inizia quando entrambi i genitori sono deceduti o non possono esercitare la loro potestà per altre cause (assenza, scomparsa accertata, qualsiasi
	impedimento materiale e giuridico tale da non permettere l'adozione tempestiva di
	provvedimenti opportuni per la cura del minore).
No mare d'arre d'	A + 0 + 0
Normativa di riferimento	Art. 343 e seguenti del codice civile.
Chi può	La segnalazione può essere effettuata:
richiedere il	Dai parenti entro il terzo grado del minore
servizio	Dal Comune (Ufficio Stato civile) dopo la ricezione della dichiarazione di morte
	Su segnalazione dei servizi sociali
	Dal notaio che pubblica il testamento.
Documentazione	E' necessario avere:
necessaria	Segnalazione da parte di un familiare o del Comune
	Se il minore è extra-comunitario: segnalazione da parte dei servizi sociali o
	della comunità che ospita il minore.
0	HTZI vala vala vala vala vala vala vala val
Come funziona	Il Tribunale nomina un tutore che si occupa di curare il minore e di amministrarne i beni.
	L'apertura della tutela è obbligatoria quando i genitori sono entrambi morti o non
	possono esercitare la potestà genitoriale.
	Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al giudice tutelare.
Modulistica	Per richiedere l'apertura della tutela
modumonou	Modulo richiesta di apertura della tutela minore straniero
	Nota di iscrizione a ruolo procedimenti camera di consiglio (cod. 413010),
	Dopo la nomina del tutore per l'esercizio delle sue funzioni:
	Modello per predisposizione rendiconto periodico (o finale);
Assistenza	Facoltativa
legale	
Costi	Marca da bollo da €. 27,00 (diritto forfetizzato notifiche) per presentazione domanda
	Diritti di copia per ogni copia necessaria al tutore per l'esercizio delle sue funzioni (da
Davis al siable da	presentare in banca o posta etc.)
Dove si richiede	<b>Presentazione della domanda</b> : Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24
	dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
	Presentazione istanze / rendiconti del tutore: Tribunale di Siracusa Viale Santa
	Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo
	B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
	Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni
	con il Pubblico (URP), Livello zero (colore celeste), stanza 6 – a destra dell'ingresso
	principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













CED/IZIO	ALITODIZZAZIONI DELATIVE A MINORI
SERVIZIO	AUTORIZZAZIONI RELATIVE A MINORI
Cos'è	Il servizio si occupa delle autorizzazioni relative ai minori da parte del giudice tutelare. I genitori di un minore rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.  Per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice, come per esempio:  • Alienare, ipotecare o dare in pegno beni pervenuti al figlio  • Accettare o rinunciare a eredità o legati  • Accettare donazioni, sciogliere comunioni, contrarre mutui o locazioni ultraventennali  • Riscuotere capitali, il cui impiego deve essere determinato dal giudice tutelare.
Normativa di riferimento	Art. 316, 317, 320 del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	I genitori del minore congiuntamente, oppure il soggetto che esercita la potestà in via esclusiva.
Documentazione necessaria	<ul> <li>Il richiedente deve presentare:</li> <li>Un ricorso debitamente compilato</li> <li>La nota di iscrizione a ruolo procedimenti camera di consiglio (cod. 413001)</li> <li>La documentazione giustificativa relativa all'autorizzazione da chiedere.</li> </ul>
Come funziona	Il deposito delle richieste, firmate da entrambi i genitori, può essere effettuato anche solo da uno dei genitori purché munito di delega e documento di identità dell'altro.  Non sono soggetti ad autorizzazione i seguenti atti:  Ia riscossione delle somme erogate dall'INPS a fini assistenziali (es. indennità di frequenza, indennità di accompagnamento) e relativi arretrati;  Il compimento degli atti funzionali alla riscossione (es. apertura di conto o libretto per l'accredito).
Modulistica	<ul> <li>Autorizzazione incasso polizza /riscossione pensione /indennità accompagnamento</li> <li>Autorizzazione rinuncia eredità</li> <li>Autorizzazione accettazione eredità con beneficio di inventario</li> <li>Autorizzazione atti straordinaria amministrazione generico</li> </ul>
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	Esente dal contributo unificato e da diritti di notifica Diritti di copia conforme per rilascio copia decreto del giudice tutelare
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Livello zero (colore celeste) stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE PER **SERVIZIO** RILASCIO DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO Il servizio si rivolge a coloro che vogliono richiedere passaporto o carta d'identità validi Cos'è per l'espatrio, e rientrano nelle seguenti categorie: A) GENITORE di figli che sono minorenni al quale manca l'assenso dell'altro genitore (figli legittimi o naturali, genitori coniugati, separati o divorziati); B) MINORE quando manca l'assenso di uno o di entrambi i genitori; C) PERSONE sottoposte a tutela prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione nei confronti del genitore di minori non è necessaria se il genitore è titolare esclusivo della potestà sul figlio. Normativa di Art. 3 lett. A-B L. 21.11.1967 n. 1185 come modificato dall'art. 24 della legge 3/2003. riferimento Chi può Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca richiedere il dell'assenso dell'altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell'assenso servizio di colui che la esercita. Documentazione Documenti da allegare: necessaria copia autentica della sentenza /verbale di separazione o divorzio, decreto del Tribunale per i Minori relativo all'affidamento ogni documento da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (p. es. certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore) Come funziona L'istanza deve essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero, allora è competente l'autorità consolare del paese di residenza. Il Giudice tutelare di norma fissa un'udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell'altro genitore, salvo che quest'ultimo sia irreperibile. Nel caso in cui è pendente un giudizio di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio l'istanza deve essere presentata al medesimo giudice, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c. Modulistica Modulo richiesta di rilascio documento valido per l'espatrio Nota di iscrizione a ruolo procedimenti camera di consiglio (cod. 413040), **Assistenza** Facoltativa. legale Costi Contributo unificato da 98 € (non dovuto se l'istanza è rivolta al rilascio del documento solo per il minore, è dovuta per la richiesta riguarda contemporaneamente minore e genitore) Marca da bollo da 27 € diritto forfetizzato notifiche Diritti di copia conforme per rilascio copia decreto del giudice tutelare da presentare alla Questura Dove si richiede Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Livello zero (colore celeste) stanza 6 – a destra dell'ingresso



Dove si richiede











#### AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETÀ DI **SERVIZIO INCAPACE** Cos'è La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto. Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale. Gli atti che richiedono autorizzazione sono: la vendita di beni mobili o immobili la costituzione di pegni o ipoteche il procedere a divisioni o il promuovere giudizi operare compromessi, transazioni o accettare concordati. Nel solo caso in cui la richiesta riguardi il minore sottoposto a potestà genitoriale, non occorre l'autorizzazione per la vendita di beni mobili, e per la vendita di beni immobili è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Normativa di Codice Civile art. 320 5° comma - 375-394/424-411 Codice di procedura civile art. 732 riferimento Chi può I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare richiedere il l'incapace. servizio **Documentazione** Documenti da allegare: necessaria Originale della perizia asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda Come funziona La domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza dell'incapace. La copia dell'autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega. Modulistica Autorizzazione vendita immobile Nota di iscrizione a ruolo procedimenti in camera di consiglio (codice 4.00.230) **Assistenza** L'assistenza legale non è obbligatoria legale Costi Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati Marca da bollo da 27 €,

Diritti di copia per il rilascio della copia conforme da consegnare al notaio

Presentazione della domanda: tribunale di Siracusa viale santa panagia n. 109, cancelleria volontaria giurisdizione, Livello primo (colore giallo) corpo b, stanza 22 dal

**Ritiro modulistica**: tribunale di Siracusa viale santa panagia n. 109, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Livello zero (colore celeste) stanza 6 – a destra dell'ingresso

lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### SERVIZIO

#### AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI DELL'EREDITÀ BENEFICIATA DI PROPRIETÀ DI INCAPACE

#### Cos'è

La definizione di incapace riguarda il soggetto minorenne sottoposto a tutela, il soggetto inabilitato o interdetto.

Quando bisogna procedere alla definizione di determinati atti verso un soggetto incapace, allora il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere autorizzazione al Tribunale.

Gli atti che richiedono autorizzazione sono:

- la vendita di beni mobili o immobili
- il procedere a divisioni
- operare compromessi, transazioni o accettare concordati.

Per la vendita di beni mobili facenti parte dell'eredità, la domanda si presenta al Giudice Monocratico.

Per la vendita dei beni immobili o procedere a divisioni di beni che fanno parte di una eredità accettata con beneficio di inventario la domanda si presenta al Tribunale.

## Normativa di riferimento

Codice Civile articoli 320 5° comma – 375 – 394 – 424 – 411 – 493.

Codice di procedura civile artt. 747 - 748.

## Chi può richiedere il servizio

I soggetti che, a vario titolo a seconda dei casi previsti, si occupano di tutelare l'incapace.

## Documentazione necessaria

Documenti da allegare:

- Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
- Copia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
- Copia semplice del verbale di inventario;
- Originale della perizia di stima del bene asseverata e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.

#### Come funziona

La domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita è proposta con ricorso diretto al Giudice Monocratico o al Tribunale. Il Tribunale competente è quello del luogo di apertura della successione.

La copia dell'autorizzazione può essere rilasciata a chi ha presentato la domanda o ad un suo rappresentante munito di delega.

Dopo il deposito della domanda per l'autorizzazione al Tribunale, l'ufficio richiede un parere (obbligatorio ma non vincolante) da parte del Giudice Tutelare (e del PM nel caso di minori): il parere viene apposto sulla domanda.

Qualora il luogo di residenza del minore o del tutore sia diverso da quello dell'apertura della successione, unitamente alla domanda l'istante dovrà presentare il parere del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore o il tutore.

Ottenuta l'autorizzazione le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione.

#### Modulistica

- Autorizzazione a vendere beni immobili ereditari
- Autorizzazione a vendere beni mobili ereditari

#### Assistenza legale

Facoltativa.

#### Costi

- Esente dal contributo unificato per minore, interdetti e inabilitati
- Marca da bollo da 27 €
- Diritti di copia per il rilascio della copia conforme

#### Dove si richiede

**Presentazione della domanda**: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Livello zero (colore celeste) stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA DI MINORI
Cos'è	L'interruzione volontaria della gravidanza è possibile entro i primi 90 giorni della stessa, nei casi in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute psicofisica della donna. È necessario l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potestà) ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme, o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli stessi, la minore può essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione della gravidanza.
Normativa di riferimento	Art. 12 Legge 194/1978
Chi può richiedere il servizio	La donna minorenne in stato di gravidanza. Si deve rivolgere ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio – sanitaria abilitata, o al medico di base.
Documentazione necessaria	Attestazione del ginecologo circa lo stato della gravidanza e la possibile data del concepimento
Come funziona	Se la donna è minorenne, è richiesto l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela. Il Giudice Tutelare può autorizzare la decisione della minore di interrompere la gravidanza se vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione di tali persone o se queste rifiutano l'assenso o esprimono pareri difformi. La donna si deve rivolgere per la documentazione medica, attestante le predette condizioni ad un consultorio o ad una struttura autorizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico cui si è rivolta trasmette entro sette giorni la relazione medica al Giudice tutelare il quale sente la minore e può svolgere approfondimenti istruttori. Il provvedimento non è impugnabile
Modulistica	Non prevista
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	Nessun costo
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure Livello terzo (colore verde) corpo B stanza n. 32 c/o sezione fallimenti













SERVIZIO	AUTORIZZAZIONE ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA DI INTERDETTA
Cos'è	L'interruzione volontaria della gravidanza è possibile entro i primi 90 giorni della stessa, nei casi in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute psicofisica della donna. Il giudice tutelare è chiamato ad intervenire anche quando la gestante sia interdetta per infermità di mente
Normativa di riferimento	Art. 13 Legge 194/1978
Chi può richiedere il servizio	La donna interdetta personalmente, oppure il tutore o il marito non tutore, che non sia legalmente separato. Si deve rivolgere ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio – sanitaria abilitata, o al medico di base.
Documentazione necessaria	Attestazione del ginecologo circa lo stato della gravidanza e la possibile data del concepimento
Come funziona	Il Giudice Tutelare può autorizzare la decisione della gestante di interrompere la gravidanza.  La donna o i soggetti sopra indicati si devono rivolgere per la documentazione medica, ad un consultorio o ad una struttura autorizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico cui si è rivolta trasmette entro sette giorni la relazione medica, nonché il parere del tutore se espresso, al Giudice tutelare il quale sentiti se opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni.  Il provvedimento non è impugnabile
Modulistica	Non prevista
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	Nessun costo.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure Livello terzo (colore verde) corpo B stanza n. 32 c/o sezione fallimenti.













SERVIZIO	NOMINA CURATORE SPECIALE
Cos'è	Il curatore speciale è un soggetto che può essere nominato per ragioni di urgenza per rappresentare in giudizio un <b>incapace</b> , una <b>persona giuridica</b> o una <b>associazione non riconosciuta</b> , nel caso in cui manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza.  Il curatore speciale svolge il suo ruolo fino a quando la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza in giudizio riesce a subentrare.  La nomina di un curatore speciale è possibile anche quando esiste un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.
Normativa di riferimento	Artt. 78-79-80 del Codice di Procedura Civile
Chi può richiedere il servizio	<ul> <li>La nomina del curatore speciale può essere richiesta:</li> <li>dal Pubblico Ministero in ogni caso</li> <li>dalla persona incapace che deve essere rappresentata o assistita o dai suoi prossimi congiunti</li> <li>dal rappresentante nel caso di conflitto di interessi</li> <li>da qualunque altra parte che vi abbia interesse.</li> </ul>
Documentazione necessaria	Nessuna.
Come funziona	L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al Presidente del Tribunale avanti al quale si intende proporre la causa. Il Presidente provvede con decreto, che viene comunicato al Pubblico Ministero.
Modulistica	Istanza nomina curatore speciale per incapace
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	<ul> <li>Contributo unificato di 98 € (non necessaria per l'incapace)</li> <li>Marca da bollo da 27 €</li> <li>Diritti di copia per il rilascio della copia del provvedimento di nomina</li> </ul>
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  Ritiro modulistica: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Livello zero (colore celeste) stanza 6 – a destra dell'ingresso principale - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### SERVIZIO DICHIARAZIONE DI ASSENZA

#### Cos'è

Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona manca dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l'assenza dello scomparso.

La conseguenza della dichiarazione è l'apertura degli atti di ultima volontà dello scomparso. Gli aventi diritto entrano nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti.

## Normativa di riferimento

Artt. 49 e segg. c.c. e 721 – 722. c.p.c. e 190 disp. Att. c.p.c.

## Chi può richiedere il servizio

I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso dei diritti che dipendono dalla morte dello stesso.

## Documentazione necessaria

Occorre allegare:

- Atto di nascita
- · Stato di famiglia
- Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.

#### Come funziona

La competenza delle procedura è del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.

E' necessario presentare un ricorso in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi e del procuratore o rappresentante legale dello scomparso nei casi in cui sono individuati.

Successivamente alla decisione del giudice, un estratto della sentenza che dichiara l'assenza viene pubblicata a cura del ricorrente nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali indicati dal giudice. Le copie dei giornali devono essere depositate in cancelleria per effettuare un'annotazione sulla sentenza.

In seguito, la cancelleria provvederà alle comunicazioni all'ufficio di Stato Civile competente, dato che la sentenza dovrà essere annotata anche a margine dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio.

#### Modulistica

Modulistica non presente

#### Assistenza legale

L'assistenza del legale, pur essendo facoltativa, è consigliabile.

#### Costi

Esente se riguarda minori.

- Esente da Contributo Unificato.
- Occorre una marca da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.
- Successivamente i costi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, pubblicazione su giornali e G.U.

Le azioni successive alla dichiarazione comportano dei costi:

- L'istanza per apertura di atti di ultima volontà e per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ex art. 50 cc. Comporta i seguenti costi:
  - o Contributo unificato € 98,00
  - o Marca da bollo di € 27,00
- L'istanza per la nomina di curatore dello scomparso ex artt. 48 cc. e 721 c.p.c.
   Comporta i seguenti costi:
  - o Contributo unificato € 98,00
  - o Marca da bollo di € 27,00

#### Dove si richiede

**Presentazione della domanda**: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













### SERVIZIO DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

#### Cos'è

Trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, gli interessati possono richiedere al Tribunale competente la dichiarazione di morte presunta dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima sua notizia.

La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.

## Normativa di riferimento

Art. 58 segg. cod. civ. - artt. 726 c.p.c. e 190 att. c.p.c.

## Chi può richiedere il servizio

Possono presentare domanda:

- i presunti successori legittimi,
- il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale,
- i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso
- il Pubblico Ministero.

## Documentazione necessaria

Occorre allegare:

- certificato di nascita
- copia autentica dichiarazione di assenza se c'è stata
- certificato storico di residenza (ultima residenza)
- certificato di irreperibilità dello scomparso, dichiarazione di scomparsa o assenza della Questura o dei Carabinieri

#### Come funziona

E' competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

La domanda di morte presunta deve essere pubblicata a cura del ricorrente per due volte consecutive nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali indicati dal giudice, con l'invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.

La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto a cura del ricorrente nella G.U. e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia: le copie di queste pubblicazioni devono essere depositate in cancelleria perché si provveda all'annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'Ufficio di Stato Civile competente.

#### Modulistica

Modulistica non presente

#### Assistenza legale

L'assistenza del legale, pur essendo facoltativa, è consigliabile.

#### Costi

- Marca da bollo da 27 €
- Esente da contributo unificato
- Costi successivi sono relativi a:
- Copia autentica della sentenza
- Pubblicazione su giornali e G.U.

#### Dove si richiede

**Presentazione della domanda**: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













SERVIZIO	NOMINA DI INTERPRETE PER MUTO O SORDOMUTO CHE DEVE COMPIERE UN ATTO NOTARILE	
Cos'è	Quando la persona muta o sordomuta deve compiere un atto notarile deve avere un interprete nominato dal Tribunale.	
Normativa di riferimento	Artt. 56 – 57 Legge 16 febbraio 1913 n. 89	
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto interessato.	
Documentazione necessaria	Nessuna.	
Come funziona	E' competente il Tribunale del luogo della residenza dell'istante, o dove deve essere redatto il rogito notarile. La domanda si propone con istanza rivolta al Presidente del Tribunale.	
Modulistica	<ul> <li>Richiesta nomina interprete per muto</li> <li>Nota iscrizione a ruolo procedimenti in camera di consiglio (cod. 4.00402)</li> </ul>	
Assistenza legale	Facoltativa	
Costi	<ul> <li>Contributo unificato di 98 €</li> <li>Marca da bollo da 27 €</li> </ul>	
Dove si richiede	<b>Presentazione della domanda</b> : Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.	













SERVIZIO	TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI
Cos'è	L'atto con cui un soggetto (un congiunto, un parente, o un altro donatore estraneo se il paziente non ha consanguinei) sceglie di destinare un organo vitale ad un malato deve essere trasmesso al giudice, il quale rilascia il nulla osta verso l'esecuzione del trapianto.  L'atto di donazione deve essere gratuito, libero, spontaneo, ed è sempre revocabile da parte del donatore.
Normativa di riferimento	Legge n.458/1967 (trapianto del rene), legge n. 483/1999, legge n.167/2012 (trapianto parziale di intestino polmone pancreas tra persone viventi).
Chi può richiedere il servizio	Il nullaosta viene rilasciato al donatore.
Documentazione necessaria	Nessuna.
Come funziona	E' competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.  Il giudice verifica che il donatore sia:  • maggiorenne;  • capace di intendere e di volere;  • a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto tra viventi;  • sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta;  • che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.  Il giudice accerta l'esistenza del giudice tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico collegiale.  Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato.
Modulistica	<ul> <li>Richiesta di autorizzazione al Tribunale donazione rene (utilizzabile con opportune modifiche per gli altri organi)</li> <li>Nota iscrizione a ruolo procedimenti in camera di consiglio (cod. 400330)</li> </ul>
Assistenza legale	Facoltativa
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	<b>Presentazione della domanda</b> : Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













### Servizi riguardanti la

## **FAMIGLIA**













#### SEPARAZIONE CONSENSUALE SERVIZIO Cos'è E' una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere

intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni. I coniugi possono chiedere, se sono d'accordo su ciò:

- Di essere autorizzati a vivere separati
- Che i figli siano affidati ad entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori
- · Che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa
- Di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio. con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l'abitazione di uno dei genitori, l'altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all'altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici **ISTAT**

Qualora mancasse tale accordo sarà necessaria una separazione di tipo giudiziale. Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo Procedure alternative al ricorso in tribunale.

#### Normativa di riferimento

Art. 158 c.c., art. 711 c.p.c.

#### Chi può richiedere il servizio

Coniugi in maniera congiunta, da soli oppure con l'assistenza di un avvocato difensore, eventualmente anche ciascun coniuge con un proprio difensore.

#### **Documentazione** necessaria

- Ricorso per separazione consensuale rinvolta al Presidente del Tribunale (in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi)
- Certificato di matrimonio (richiesto all'anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato);
- Stato di famiglia di ambedue i coniugi;
- Certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico per i coniugi che non hanno più la stessa residenza da dove risulti il passaggio dall'ultimo domicilio coniugale in poi. Si precisa che ogni comune è competente per il rilascio del proprio certificato storico di residenza);
  - Si ricorda che i certificati hanno validità di 6 mesi dal momento del rilascio. devono essere prodotti tutti in originale e sono esenti da bollo.
- Fotocopia fronte e retro del codice fiscale e del documento valido d'identità;
- Scheda ISTAT compilata (il modello può essere ritirato presso l'Ufficio iscrizione a ruolo – Liv. 3 stanza n. 9)
- Nota di iscrizione a ruolo procedimenti contenziosi ordinari (codice iscrizione: 1.11.001)













#### Come funziona

Il ricorso per separazione consensuale (v. modulistica) deve:

- essere diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza (o di domicilio documentato) dei ricorrenti
- essere sottoscritto da entrambi i coniugi davanti all'incaricato del servizio. L'istanza, sottoscritta da entrambi i coniugi, può essere depositata da avvocato munito di procura da parte di uno o di entrambi i coniugi
- . riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi e va presentato alla cancelleria del Tribunale da entrambi i coniugi muniti di documento d'identità in corso di validità.

All'udienza i coniugi devono comparire personalmente;

All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d'identità. In caso di impedimento a comparire dell'uno o dell'altro coniuge può essere chiesto il rinvio dell'udienza producendo documentazione attestante l'impedimento.

Al momento della presentazione della domanda di separazione verrà rilasciato il numero di iscrizione a ruolo la scheda Istat da compilare.

Successivamente - dopo 15/20 giorni dal deposito - le parti possono rivolgersi all'URP per conoscere la data dell'udienza.

L'informazione può essere richiesta telefonicamente (al numero 0931/752227) solo se la parte conosce il numero di iscrizione; altrimenti occorre presentarsi di persona.

In alternativa, è possibile consultare il "Portale dei servizi telematici" accessibile tramite link reperibile nella Homepage del Sito dell'URP http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp seguendo la seguente procedura:

- Scegliere la voce "consultazione pubblica dei registri"
- selezionare regione: Sicilia uffici giudiziari: Tribunale Ordinario di Siracusa registro: contenzioso civile cliccare consulta
- cliccare su Ruolo generale
- inserire il numero di ruolo generale: numero.... anno....
- cliccare su esegui ricerca
- cliccare sul numero di ruolo
- viene visualizzato il dettaglio del procedimento con indicazione della data di udienza

La procedura si conclude con il verbale omologato: dalla data dell'udienza decorrono i termini (sei mesi) per richiedere il divorzio.

#### Modulistica

- Modello ISTAT M252
- Modulo per la separazione consensuale senza figli
- Modulo per la separazione consensuale con figli
- Modulo delega deposito

## Assistenza legale

Non necessaria.

#### Costi

Contributo unificato da 43 €

#### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria Civile – ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 3 stanza n. 9













#### SERVIZIO DIVORZIO CONGIUNTO E CONTENZIOSO

#### Cos'è

Il servizio gestisce le richieste di divorzio e cioè di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Il divorzio è congiunto nei casi in cui ci sia accordo tra i coniugi sulle condizioni del divorzio (affidamento dei figli, assegni di mantenimento, godimento casa coniugale, etc.).

Il divorzio è invece contenzioso nei casi in cui i coniugi non abbiano raggiunto un completo accordo sulle condizioni del divorzio stesso.

Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo <u>Procedure alternative al ricorso in tribunale.</u>

## Normativa di riferimento

Legge n. 898/1970, modificata dalla legge n. 74/1987. Legge n. 55/2015.

## Chi può richiedere il servizio

I coniugi stessi.

Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all'avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell'udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.

Il divorzio può essere chiesto dopo un determinato periodo di tempo dalla separazione dei coniugi:

- 6 mesi dopo la separazione consensuale: il periodo decorre dal momento in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale;
- 12 mesi dopo la separazione giudiziale: il periodo decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione

## Documentazione necessaria

- Estratto dell'Atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove il matrimonio è stato celebrato
- Stato di famiglia e Certificato di residenza di entrambi i coniugi o autocertificazione
- Sentenza di separazione con passaggio in giudicato e decreto di omologa della separazione in copia conforme
- Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 1.11.011).
- Nel caso di divorzio contenzioso, è necessario anche presentare le dichiarazioni dei redditi dei coniugi relative agli ultimi tre anni.
- Scheda ISTAT compilata (il modello può essere ritirato presso l'Ufficio iscrizione a ruolo Liv. 3 stanza n. 9)

#### Come funziona

Il ricorso per divorzio congiunto deve essere proposto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi.

Il ricorso per divorzio contenzioso deve essere proposto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'altro coniuge; nel caso in cui un coniuge sia residente all'estero o irreperibile, la domanda si propone al Tribunale di residenza o domicilio del ricorrente.

La domanda è da presentare in carta semplice e deve contenere:

- Il Tribunale che deve pronunciarsi
- Le generalità dei coniugi
- L'oggetto della domanda
- Gli elementi su sui si fonda la richiesta di divorzio
- Indicazioni sull'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

La sentenza di divorzio viene inviata allo Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio dopo il passaggio in giudicato.

Nel caso di divorzio congiunto la comunicazione allo Stato Civile viene effettuata d'ufficio decorsi 30 dal cisto del PM; nel caso di divorzio contenzioso la comunicazione allo Stato Civile viene effettuata dopo l'attestazione del passaggio in giudicato su richiesta di parte.

#### Modulistica

Non presente













Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul> <li>Contributo unificato da 43 €</li> <li>Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM anche relativamente ad eventuali trasferimenti di proprietà (sentenza Corte Costituzionale n. 154/99).</li> </ul>
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria Civile – ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 3 (colore verde) stanza n. 9













SERVIZIO	MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
Cos'è	Dopo un provvedimento di separazione (consensuale o giudiziale) o di divorzio (congiunto o contenzioso) è possibile modificarne le condizioni attraverso un apposito procedimento.  La modifica delle condizioni è possibile qualora sia cambiata la situazione in base alla
	quale i provvedimenti sono stati adottati o in casi in cui ricorrano giustificati e importanti motivi.
	La modifica delle condizioni di separazione o divorzio è applicabile anche ai provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati. Per procedure alternative al ricorso in Tribunale fare riferimento al box informativo Procedure alternative al ricorso in tribunale
Normativa di riferimento	Legge 898 del 1970 e successive modifiche, art. 710 del c.p.c.
Chi può richiedere il servizio	Il ricorso può essere presentato da una delle due parti, oppure da entrambe le parti, con l'assistenza di un legale.
Documentazione necessaria	<ul> <li>Stato di famiglia e di residenza dei coniugi o autocertificazione</li> <li>Copia autentica dell'atto di separazione o di divorzio con passato in giudicato</li> <li>Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 4.11.601 – 4.11.602)</li> </ul>
Come funziona	La domanda deve essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza dell'altra parte. Se la modifica riguarda l'affidamento di figli minori, la domanda deve erre presentata presso il Tribunale del luogo di residenza dei figli; se la modifica riguarda l'assegno di mantenimento, presso il Tribunale del luogo dove il divorzio o la separazione sono avvenuti.  Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	Contributo unificato di 98 €
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### PROCEDURE ALTERNATIVE AL RICORSO IN TRIBUNALE PER SEPARAZIONI E DIVORZI

In alcuni casi la legge consente delle procedure alternative rispetto al ricorso in Tribunale. Tali procedure riguardano i seguenti servizi:

- Separazione consensuale,
- Divorzio congiunto,
- Modifiche alle condizioni di separazione e divorzio.

Le procedure alternative offrono la possibilità di rivolgersi al proprio Comune o di procedere con una negoziazione assistita da uno o più avvocati (Legge 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014)

#### IN COMUNE INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

I coniugi che vogliono separarsi consensualmente o divorziare congiuntamente o ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o divorzio, possono comparire innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, ovvero il Sindaco o un suo delegato.

Questa procedura può essere utilizzata a condizione che:

- vi sia completo accordo tra i richiedenti
- non vi siano figli non economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave
- l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

L'Ufficiale di Stato Civile competente è quello del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui l'atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

#### **NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU' AVVOCATI**

La procedura è finalizzata a far sì che i coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, possano arrivare ad un accordo entro un certo termine.

Se non si è in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap, l'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le necessarie annotazioni.

Invece, nei casi in cui ci sono figli nelle condizioni sopra citate, l'accordo raggiunto con l'assistenza dell'avvocato deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale se ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli lo autorizza. Ove invece ritenga che non vi sia questa rispondenza lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione dei coniugi entro 30 giorni, quindi provvede senza ritardo.

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita ha lo stesso valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.













# SERVIZIO SEQUESTRO DEI BENI DEL CONIUGE SEPARATO / ORDINE DI VERSAMENTO DIRETTO Cos'è All'emissione del provvedimento di separazione, il giudice può stabilire a favore di un

All'emissione del provvedimento di separazione, il giudice può stabilire a favore di un coniuge il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia redditi propri sufficienti.

Il diritto di ricevere il mantenimento spetta al coniuge cui non sia addebitabile la separazione. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.

In caso di inadempienza degli obblighi stabiliti nel provvedimento, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato. I soggetti terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, possono essere obbligati a versare una parte di esse direttamente agli aventi diritto.

### Normativa di riferimento

Art. 156 del codice civile

# Chi può richiedere il servizio

Il coniuge che ha ricevuto dal giudice il diritto a ricevere somme di mantenimento.

### Documentazione necessaria

- Stato di famiglia e di residenza dei coniugi o autocertificazione
- Copia autentica dell'atto di separazione o di divorzio con passato in giudicato
- Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 4.11.660)

#### Come funziona

Il ricorso è diretto al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico ministero.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.

In seguito ad una sentenza di divorzio non è più necessario adire l'autorità giudiziaria in quanto, ai sensi dell'art.8 della legge 897/70, basta notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute.

#### Modulistica Non presente.

#### Assistenza legale

Necessaria

Costi

Marca da bollo da 27 €

#### Dove si richiede

**Presentazione della domanda**: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













	DDATESIANE AANTOA ABURA SAARAA
SERVIZIO	
Cos'è	Nel caso in cui un componente del nucleo familiare tenga un comportamento gravemente pregiudizievole dell'integrità fisica o morale del coniuge o di un altro componente convivente del nucleo familiare, è possibile chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di protezione.  La misura di protezione ha la durata di un anno, prorogabile per gravi motivi.
Normativa di	Art. 342 bis e seguenti del codice civile; legge 154/2001; legge 38/2009 che ha
riferimento	modificato l'art. 342 ter del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Occorre essere un coniuge o un componente del nucleo familiare.
Documentazione necessaria	Al ricorso devono essere allegati
Come funziona	<ul> <li>Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del richiedente.</li> <li>Attraverso il ricorso, si può richiedere al Tribunale un ordine di protezione in merito a: <ul> <li>La cessazione della condotta illegittima del responsabile</li> <li>L'allontanamento del responsabile dalla casa familiare</li> <li>Il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati dal richiedente ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ai luoghi di istruzione dei figli, di altri prossimi congiunti o di altre persone.</li> <li>L'intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione familiare o delle associazioni di sostegno ai soggetti deboli.</li> <li>Il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che rimangono privi di mezzi adeguati di sostentamento.</li> </ul> </li></ul>
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.



Dove si richiede

ore 12.30.











#### SERVIZIO ADOZIONE DI UN MAGGIORENNE Cos'è Il servizio riguarda l'adozione di una persona che ha già compiuto i 18 anni. Attraverso l'adozione, l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio cognome. Inoltre, l'adottato acquisisce i diritti nella stessa posizione dei figli e il diritto agli alimenti. L'adozione non muta i diritti dell'adottato verso la famiglia di origine. Normativa di Art. 291 e seguenti del codice civile, modificati dalla legge n. 184/1983 riferimento Chi può Il soggetto che intende adottare la persona maggiorenne. richiedere il Tranne casi eccezionali, l'adottante: servizio non deve avere figli minorenni deve aver compiuto 35 anni di età deve superare di 18 anni l'età dell'adottando. Una persona sposata può adottare un maggiorenne a titolo individuale, ma in questo caso è necessario il consenso del coniuge. **Documentazione** L'adottante deve proporre domanda diretta al Presidente del Tribunale del luogo in cui necessaria è residente, con la seguente documentazione: copia dell'atto integrale di nascita dell'adottando estratto atto di nascita dell'adottante certificato di stato di famiglia dell'adottante certificato di residenza dell'adottante e dell'adottando certificato di matrimonio o di stato libero dell'adottante e dell'adottando assenso dei genitori dell'adottando (o certificato di morte se deceduti) nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 4.11.620) Come funziona Per accedere al servizio occorre il consenso dei seguenti soggetti: adottante e adottato e rispettivi coniugi, figli maggiorenni dell'adottante, genitori dell'adottato. La richiesta deve essere presentata in carta semplice e diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante. Viene fissata un'udienza in cui devono comparire l'adottante, l'adottando, e le persone che devono prestare il proprio assenso. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, i soggetti possono revocare il loro consenso. Modulistica Non presente. **Assistenza** Necessaria. legale Costi Contributo unificato di €. 98.00 Marca da bollo per diritti di notifica di €. 27,00 Diritti di copia per il rilascio della sentenza N. B. La sentenza è soggetta a registrazione (imposta di registro €. 200,00)

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle













#### SERVIZIO ATTI DELLO STATO CIVILE

Cos'è Il servizio si occupa di tutte le richieste inerenti atti dello Stato Civile:

- · La rettifica di un atto
- La ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
- La formazione di un atto omesso
- La cancellazione di un atto indebitamente registrato
- L'opposizione contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o
  in parte una dichiarazione e di eseguire una trascrizione, un'annotazione o un
  altro adempimento.

### Normativa di riferimento

Articoli dal 95 al 101 del DPR 396/2000

# Chi può richiedere il servizio

Qualsiasi soggetto che abbia un interesse a presentare la richiesta.

### Documentazione necessaria

E' necessario presentare:

- Documentazione a sostegno della domanda
- Copia dell'atto da correggere
- Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 4.00.240).

Se il ricorso è a favore di **minori** deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori.

Se il ricorso è presentato da cittadini **extra-comunitari** devono essere prodotte:

- Copia del passaporto e del permesso di soggiorno
- Certificazione dell'autorità consolare del Paese di origine attestante le esatte generalità del soggetto.

#### Come funziona

La richiesta deve essere effettuata al Tribunale del luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato o dove si chiede che venga eseguito l'adempimento.

Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico Ministero, gli interessati, e il Giudice Tutelare ove occorra.

Dopo che il Tribunale si è espresso, copia dei decreti viene trasmessa d'ufficio allo Stato Civile.

#### Modulistica

Non presente.

### Assistenza legale

Facoltativa.

#### Costi

Marca da bollo da 27 €

#### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### SERVIZIO DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'

#### Cos'è

Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio.

L'azione volta ad ottenere tale risultato si chiama "azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale".

Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio "legittimo", con conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento ecc.

### Normativa di riferimento

Articoli 269 e segg. Codice civile

## Chi può richiedere il servizio

La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta dal figlio maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità o dal tutore. L'azione giudiziale di dichiarazione di paternità (o maternità) può essere iniziata anche dai discendenti del figlio naturale non riconosciuto che sia deceduto. Se il figlio minorenne ha sedici anni, deve essere sentito dal Tribunale prima che l'azione sia promossa o proseguita.

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.

La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta nei confronti del presunto genitore oppure, in sua mancanza nei confronti dei suoi eredi In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

#### Quando

Per il figlio l'azione è imprescrittibile. Ciò significa che può essere iniziata in qualunque momento nel corso della vita del figlio che chiede sia dichiarata la paternità o maternità.

#### Come funziona

L' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità si promuove avanti al Tribunale ordinario del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.

È ammesso ogni mezzo di prova, ma sono insufficienti sia la sola dichiarazione con cui la madre (o il padre) indichi il presunto padre (o la presunta madre) sia la dichiarazione del genitore che ha già riconosciuto il figlio di avere avuto rapporti sessuali con l'altro genitore all'epoca del concepimento. La prova della paternità non è facile; analisi biologiche approfondite (DNA) consentono di arrivare a determinare con una certezza vicinissima al 100% l'attribuzione della paternità e/o maternità.

Per tale motivo ha particolare rilievo quale mezzo di prova il c.d. test del DNA, che consente, tramite l'analisi di materiale biologico prelevato dal figlio e dal presunto genitore, di stabilire con estrema sicurezza se quest'ultimo si effettivamente padre (madre) di colui che chiede la dichiarazione di paternità (o maternità).

#### Documentazione

 Modulo iscrizione a ruolo procedimenti ordinari contenziosi - cod.111103 (persona maggiorenne) e 112103 (persona minorenne)

### Assistenza legale

Necessaria.

#### Costi

- La procedura è contenziosa
- Per i maggiorenni contributo unificato € 518,00 + 27,00 diritti forfetizzati di notifica
- Per i minorenni ESENTE 1 marca da euro 27,00 diritti forfetizzati di notifica

#### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Ufficio Iscrizione a ruolo, Liv. 3, stanza q













Servizi riguardanti

# EREDITÀ E SUCCESSIONI













055)//7/0	
SERVIZIO	RINUNCIA ALL'EREDITÀ
Normativa di riferimento	Il servizio riceve le istanze di rinuncia all'eredità, che si verifica quando il chiamato all'eredità non intenda accettarla.  La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.  Il chiamato può ritenere opportuno rinunciare espressamente all'eredità nel caso in cui, per esempio, i debiti sono superiori al patrimonio del deceduto. In tal caso, la rinuncia dovrà essere effettuata anche dai discendenti del rinunciante.  La rinuncia può essere effettuata anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà.  Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, è possibile che chi ha rinunziato all'eredità possa successivamente revocare tale dichiarazione ed accettare l'eredità, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati.  La rinunzia all'eredità è impugnabile solo se è effetto di violenza o dolo, entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo  Articoli 321, 374, 394, 519, 527 del codice civile.
Chinuà	
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto chiamato all'eredità o, alternativamente, il rappresentante nel caso di minori, interdetti, inabilitati, e persone giuridiche.
Documentazione necessaria	<ul> <li>E' necessario avere:</li> <li>Certificato di morte del defunto</li> <li>Certificato di ultima residenza o domicilio del defunto</li> <li>Codice fiscale del defunto</li> <li>Codice fiscale e documento d'identità del rinunciante</li> <li>Stato di famiglia storico del defunto o certificazione sostitutiva (per la relazione di parentela tra defunto e rinunciante).</li> </ul>
Come funziona	La rinuncia può essere ricevuta dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ovvero del luogo dell'ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio nazionale.  Bisogna effettuare la rinuncia prima di dividere l'eredità tra i chiamati.  E' possibile effettuare un unico atto di rinuncia per più soggetti che hanno lo stesso grado di parentela (ad esempio tutti i fratelli insieme): in questo caso tutti i rinuncianti devono comparire personalmente.
Modulistica	Non presente. Il verbale di rinuncia sarà redatto in cancelleria davanti al funzionario competente.
Assistenza legale	L'assistenza del legale è facoltativa.
Costi	<ul> <li>Marca da bollo da €. 16,00;</li> <li>Versamento di 200 € da effettuare con modello F23 dichiarazione: tale versamento deve essere effettuato, previo ritiro del modulo precompilato in cancelleria, prima della dichiarazione e consegnato in cancelleria unitamente alla documentazione richiesta;</li> <li>Successivamente alla registrazione, per il rilascio della copia sarà necessaria ulteriore marca da €. 16,00 e diritto di copia (€. 11,54).</li> </ul>
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  ATTENZIONE: è necessario prendere appuntamento con il funzionario incaricato (tel. 0931 752352).













SERVIZIO	ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO
Cos'è	L'eredità può essere accettata con beneficio di inventario.  Attraverso questa procedura, l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato: lo scopo è tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede.  L'accettazione con beneficio di inventario è l'unica forma di accettazione per minori, interdetti, inabilitati, e per le persone giuridiche.
Normativa di riferimento	Articolo 484 e seguenti del codice civile.
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto chiamato all'eredità o il rappresentante nel caso di minori, interdetti, inabilitati, e persone giuridiche.
Documentazione necessaria	<ul> <li>E' necessario avere: <ul> <li>Certificato di morte del defunto</li> <li>Certificato di ultima residenza o domicilio del defunto</li> <li>Codice fiscale del defunto</li> <li>Codice fiscale e documento d'identità dell'accettante</li> </ul> </li> <li>In caso di accettanti minori o incapaci: <ul> <li>copia autentica dell'autorizzazione del giudice tutelare e codici fiscale dei minori</li> </ul> </li> </ul>
Come funziona	Il chiamato all'eredità si reca in cancelleria e dichiara di voler accettare l'eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere.  La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario: a tal fine l'interessato deve presentare istanza di inventario.  La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che cura il deposito in cancelleria.
Modulistica	<ul> <li>Non presente. Il verbale di rinuncia sarà redatto in cancelleria davanti al funzionario competente</li> </ul>
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul> <li>1 marca da bollo da 16 €</li> <li>Per il rilascio della copia uso trascrizione sarà necessaria ulteriore marca da €. 16,00 e diritto di copia (€. 11,54)</li> <li>Versamento di 294 € da effettuare con modello F23 precompilato che si ritira in cancelleria, per la trascrizione dell'atto</li> </ul>
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  ATTENZIONE: è necessario prendere appuntamento con il funzionario incaricato (tel. 0931 752352)













SERVIZIO	EREDITÀ GIACENTE
Cos'è	Per assicurare la gestione del patrimonio ereditario nel tempo in cui il chiamato all'eredità valuti se accettare o meno la stessa, la legge disciplina la specifica figura dell'eredità giacente.  Tale istituto presuppone che non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte di alcuno e il chiamato non si trovi in possesso dei beni ereditari.  La procedura di apertura dell'eredità giacente contempla la nomina di un curatore dell'eredità giacente che cessa la sue funzioni quando l'eredità sia stata accettata o sia stata devoluta allo Stato.
Normativa di riferimento	Art. 528 e seguenti del codice civile, art. 781 e seguenti del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	L'istanza per la dichiarazione di giacenza può essere promossa da chi vi ha interesse.
Documentazione necessaria	<ul> <li>E' necessario avere:</li> <li>Certificato di morte del defunto</li> <li>Libretto di risparmio al portatore intestato all'eredità giacente di €. 1.500,00 a titolo di cauzione per le spese della procedura</li> <li>Nota di iscrizione al ruolo dell'istanza per la dichiarazione di giacenza (cod. 420301 – nomina curatore eredità rilasciata ex art. 508 – 420302 – nomina curatore eredità giacente)</li> <li>Documentazione attestante il pregresso esperimento, da parte dell'interessato, dell'azione disciplinata dagli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. (procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione di eredità): in particolare, copia del ricorso e del decreto del giudice di fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità, notificati ai chiamati</li> </ul>
Come funziona	L'eredità giacente può essere aperta nel Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto.  Se vi sono le condizioni, dopo l'istanza il cancelliere nomina il curatore dell'eredità e lo iscrive nel registro delle successioni.  Il curatore procede all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro che si trova nell'eredità o si ricava dalla vendita di beni, e infine, rende conto della propria amministrazione.  Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati e alla vendita dei beni immobili, previa autorizzazione del Tribunale. Se qualcuno dei creditori o dei legatari si oppone, il curatore non può procedere al pagamento, ma deve liquidare l'eredità.
Modulistica	<ul> <li>Richiesta nomina curatore eredità giacente</li> <li>Nota iscrizione a ruolo procedimenti di volontaria giurisdizione (codd. 420301 oppure 420302)</li> </ul>

#### Assistenza legale

Non necessaria.

#### Costi

- Marca da bollo da 27 €
- Contributo unificato da 98 €

#### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### SERVIZIO

#### ACCETTAZIONE NOMINA ESECUTORE TESTAMENTARIO

#### Cos'è

Il servizio si occupa degli adempimenti relativi alla nomina degli esecutori testamentari. Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie.

La persona nominata può accettare o rifiutare l'incarico, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto). L'accettazione non è sottoposta a condizione o termine.

### Normativa di riferimento

Art. 700 e seguenti del codice civile.

# Chi può richiedere il servizio

L'esecutore testamentario che ha intenzione di accettare o rifiutare la nomina.

### Documentazione necessaria

Per redigere l'atto di accettazione della carica occorre presentare:

- · Certificato di morte
- Una copia conforme del testamento
- Documento d'identità e codice fiscale dell'accettante
- Certificato attestante la residenza al momento della morte e codice fiscale del defunto.

#### Come funziona

La persona nominata nel testamento come esecutore deve accettare o rifiutare l'incarico tramite dichiarazione resa presso il Tribunale competente.

Nel caso in cui siano stati nominati più esecutori, essi devono agire congiuntamente, a meno che nel testamento non siano specificate attribuzioni particolari. Nel testamento può essere anche prevista la possibilità per l'esecutore di sostituire altri a sé stesso nelle attività della carica.

I minori di età e gli incapaci (interdetti, inabilitati) non possono essere nominati esecutori testamentari.

L'esecutore, sentita l'autorità giudiziari, si occupa di alienare i beni dell'eredità se necessario. Inoltre, l'esecutore procede all'apposizione dei sigilli e alla redazione dell'inventario qualora ci siano minori, assenti o interdetti tra i chiamati all'eredità.

L'esecutore rende conto della sua gestione al termine della stessa, ovvero annualmente nel caso in cui la gestione duri più di un anno.

Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore dal suo ufficio per gravi irregolarità, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

#### Modulistica

Non presente – dichiarazione in cancelleria

#### Assistenza legale

Non necessaria.

#### Costi

- 1 marca da bollo da 16 €
- Versamento da 200 € da effettuare tramite modello F23 dopo aver reso la dichiarazione al cancelliere e da riconsegnare in giornata
- Successivamente una marca da bollo da 16 € e una da 11,54 € per il rilascio della copia.

#### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.





ore 12.30.









#### APPOSIZIONE E RIMOZIONE SIGILLI SU BENI **SERVIZIO** EREDITATI Il servizio gestisce le istanze di apposizione dei sigilli sui beni ereditati. Cos'è L'apposizione dei sigilli è un procedimento di carattere cautelare e provvisorio. In particolare, i sigilli vengono richiesti quando i beni restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione. I sigilli vengono apposti per identificare e conservare i beni che fanno parte di un patrimonio, in vista del futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che ad essi sono legati. Normativa di Artt. 361, 705, 752 e seguenti del codice di procedura civile. riferimento Chi può I soggetti che sono stati chiamati all'eredità, l'esecutore testamentario, le persone che richiedere il convivevano con il defunto e i creditori dello stesso. L'apposizione dei sigilli (vedi modulo allegato) può essere disposta d'ufficio dal servizio Pubblico Ministero (su segnalazione delle Autorità di Pubblica Sicurezza) nei casi di morte violenta o di morte in circostanze da accertare. **Documentazione** Per richiedere i sigilli è necessario avere: necessaria Certificato di morte del defunto Copia conforme del testamento Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione Come funziona L'istanza deve essere presentata al Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto. I sigilli vengono apposti dal Tribunale: nel caso in cui il Comune non sia sede di Tribunale, può procedere in caso d'urgenza il Giudice di Pace. Il giudice può decretare la vendita immediata dei beni che possono deteriorarsi incaricando un commissario. Per la conservazione dei beni sigillati viene nominato un I sigilli non possono essere rimossi. L'inventario viene eseguito dopo tre giorni dall'apposizione dei sigilli, salvo diverse motivate prescrizioni del giudice. Se un chiamato all'eredità è incapace, i sigilli non verranno rimossi fino alla nomina di un tutore o di un curatore speciale. Modulistica Non presente **Assistenza** Facoltativa. legale Costi Contributo unificato da 98 € 1 marca da bollo da 27 € €. 200,00 per la registrazione del verbale di apposizione di sigilli Dove si richiede Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle













#### CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI **SERVIZIO** Cos'è In ogni Tribunale viene tenuto, a cura della Cancelleria, il Registro delle Successioni. Esso è diviso in tre parti: Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. II. Nella **seconda** sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità. III. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari. Il registro è pubblico e il cancelliere è tenuto a rilasciare estratti o certificati relativi a quanto scritto sul registro stesso. Normativa di Art. 52 delle disposizioni attuative del codice civile. riferimento Chi può Chiunque ne faccia domanda. richiedere il servizio Documentazione Nessuna. necessaria Come funziona Per richiedere un certificato relativo al Registro delle Successioni, bisogna presentarsi presso la cancelleria "Volontaria Giurisdizione". Modulistica Richiesta certificato registro successioni. **Assistenza** Non necessaria. legale Costi 2 marche da bollo da 16 € 1 marca da bollo da 3,84 € Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Dove si richiede Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













### Servizi riguardanti i

# TITOLI DI CREDITO













SERVIZIO	AMMORTAMENTO TITOLI DI CREDITO SMARRITI O DISTRUTTI
Cos'è	Quando un titolo di credito viene smarrito, sottratto o distrutto, è possibile effettuare un ammortamento per evitare che il documento sia illecitamente utilizzato da altri soggetti e ottenerne il pagamento.  L'ammortamento viene richiesto al Presidente del Tribunale, il quale emette un atto (denominato ammortamento) che sostituisce il titolo di credito.
Normativa di riferimento	Artt. 2006, 2016, 2027 del codice civile; artt. 89 e segg. R. D. n. 1669/1993; artt. 69 e segg. R. D. n. 1736/1933; Legge n. 217/1951.
Chi può richiedere il servizio	Le persone che hanno smarrito un titolo o che hanno subito un furto.
Documentazione necessaria	In base al tipo di titolo di credito, è necessario presentare opportuna documentazione:  ASSEGNO BANCARIO O VAGLIA POSTALE  denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia  comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di credito emittente  ASSEGNO CIRCOLARE  denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia  comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di credito emittente  CAMBIALI  denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia  CAMBIALI IPOTECARIE  indicazione del luogo dove era iscritta l'ipoteca  assenso di cancellazione di ipoteca o denuncia alle Forze dell'Ordine o dichiarazione della parte creditrice  BUONI FRUTTIFERI E LIBRETTI DI RISPARMIO NOMINATIVI  POLIZZE, CERTIFICATI O ALTRI DOCUMENTI, NOMINATIVI O AL PROTATORE, RAPPRESENTATIVI DI TITOLI O VALORI IN GENERE DEPOSITATI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO (es. polizze di pegno)  denuncia di smarrimento fatta a carabinieri o polizia  comunicazione di smarrimento presentata all'Istituto di credito emittente.  Per ogni tipo di titolo di credito, bisogna presentare:  Istanza al Tribunale e nota di iscrizione al ruolo (codice iscrizione: 4.00.260)













#### Come funziona

In caso di **assegno bancario**, il Tribunale competente per l'ammortamento è quello del territorio del richiedente nel caso in cui l'assegno sia bancario.

In caso di **assegno circolare**, il Tribunale competente è quello del luogo in cui ha sede la banca che ha emesso l'assegno.

Dopo aver ottenuto il provvedimento di ammortamento, bisogna attendere i termini previsti senza che sia intervenuta opposizione. Passati i termini, il ricorrente può richiedere un certificato di "non opposizione" con il quale è possibile esigere il pagamento dell'assegno o ottenere un duplicato dall'Istituto emittente.

In caso di **cambiale**, il Tribunale competente è quello del luogo in cui il titolo è pagabile. Il provvedimento di ammortamento del Presidente del Tribunale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa). Passati 30 giorni, il richiedente deve chiedere il certificato di "non opposizione" e potrà poi esigere il pagamento dalla banca.

In caso di **libretto di risparmio o altri titoli rappresentativi di depositi bancari**, il provvedimento del Presidente del Tribunale che pronuncia l'ammortamento ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data di affissione nei locali dell'Istituto emittente.

#### Modulistica

Richiesta ammortamento titoli

### Assistenza legale

Non necessaria.

#### Costi

- Contributo unificato di €. 98,00;
- marca da bollo per diritti notifica di €. 27,00
- diritti di copia per il rilascio della copia autentica con urgenza (€. 11.54) o senza urgenza (€. 34.62), da presentare in banca per affissione (se richiesta dalla legge)
- diritti e bolli per rilascio certificato di non opposizione (€. 16,00 x 2, €. 3.84)

#### Dove si richiede

**Presentazione della domanda**: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













SERVIZIO	RIABILITAZIONE PROTESTATO
Cos'è	Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l'effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.
Normativa di riferimento	Art. 8 della legge 386/1990; Art. 17 della legge 108/1996 e successive integrazioni. Legge 235/2000, decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 316/2000.
Chi può richiedere il servizio	La parte interessata o persona munita di delega con un proprio documento di identità. Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall'ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati.
Documentazione necessaria	<ul> <li>E' necessario presentare</li> <li>Istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione</li> <li>Indicazione dei propri dati anagrafici, codice fiscale, autocertificazione di residenza, fotocopia del documento di identità</li> <li>Titolo protestato in originale o in copia autenticata</li> <li>Prova del pagamento:</li> <li>In caso di cambiali, bisogna produrre gli originali dei titoli protestati</li> <li>In caso di assegni, bisogna produrre gli assegni originali e allegare dichiarazione di avvenuto pagamento firmata dal creditore e autenticata (in originale).</li> <li>Certificato visura protesti aggiornata della C.C.I.A.A., che confermi che non ci siano stati protesti negli ultimi 12 mesi.</li> <li>Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 4.00.511)</li> <li>Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.) allegando visura della società che comprovi la qualità del richiedente; deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.</li> </ul>
Come funziona	La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato. Ha diritto alla riabilitazione dal protesto il soggetto che abbia adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Hanno quindi diritto a farne richiesta anche i soggetti che hanno subito più di un protesto.  Oltre a questo, per accedere alla riabilitazione, deve essere passato un anno dall'ultimo protesto.  La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l'interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull'apposito bollettino.  In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l'interessato può presentare ricorso in Corte d'Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.  Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.
Modulistica	<ul> <li>Istanza riabilitazione elenco protesti (per uno o più titoli)</li> <li>Nota iscrizione a ruolo procedimenti in camera di consiglio (cod. 4.00.511)</li> </ul>
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul> <li>Contributo unificato di €. 98,00</li> <li>1 marca da bollo per diritti notifica di €. 27,00</li> <li>Diritti di copia per il rilascio della copia autentica con urgenza (€. 11.54) o senza urgenza (€. 34.62)</li> </ul>
Dove si richiede	Presentazione della domanda: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109,

Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













### Servizi riguardanti le

# PROCEDURE ESECUTIVE













#### SERVIZIO CONVERSIONE PIGNORAMENTO

#### Cos'è

Il servizio si occupa di raccogliere le istanze di conversione del pignoramento.

Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata: è l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni allo stesso assoggettati ed i loro frutti, con l'avvertimento che qualsiasi atto di disposizione sarà inefficace.

L'istanza di conversione serve ad evitare gli effetti del pignoramento: il debitore richiede infatti di sostituire l'oggetto del pignoramento con una somma di denaro, che potrà essere versata ratealmente secondo le modalità stabilite dal Giudice dell'Esecuzione.

La somma di denaro deve essere pari all'importo dovuto al creditore che ha eseguito il pignoramento e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese.

### Normativa di riferimento

Art. 495 del codice di procedura civile.

# Chi può richiedere il servizio

Il debitore

### Documentazione necessaria

Documentazione da depositare

- Istanza di conversione al giudice
- Libretto postale di depositi giudiziari sul quale il debitore abbia versato il 20% del debito complessivo risultante dall'atto di precetto o dall'atto di pignoramento e dai singoli atti d'intervento al momento della presenza dell'istanza, intestato al debitore con riferimento al numero di ruolo della causa di esecuzione

#### Come funziona

L'istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che il giudice abbia disposto la vendita. Può essere presentato una sola volta per singola procedura. Affinché l'istanza sia ammissibile, il debitore deve versare una somma non inferiore al 20% del credito, dedotti i versamenti già effettuati che devono essere documentati. Nell'istanza il debitore può richiedere il versamento rateale (termine massimo di 36 mesi), indicando specificamente i motivi della richiesta.

Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione, il giudice fissa l'udienza per sentire le parti e determina la somma da sostituire al bene pignorato l'eventuale Livello di rateizzazione del debito.

Successivamente, il giudice fissa ulteriori udienze semestrali, per verificare la regolarità dei pagamenti e disporre assegnazioni parziali; eseguiti tutti i versamenti (o l'unico versamento nel caso in cui non vi sia rateazione), il giudice, dichiara estinto il pignoramento assegnando la somma ai creditori.

#### Modulistica

- Istanza conversione procedura mobiliare (persona fisica)
- Istanza conversione procedura mobiliare (società ditta)
- Istanza conversione procedura immobiliare (persona fisica)
- Istanza conversione procedura immobiliare (società ditta)

### Assistenza legale

Non necessaria.

#### Costi

- Esente se è già stata depositata l'istanza di vendita da parte dei creditori
- 1 marca da bollo da 16 € ogni 4 pagine e 1 marca da se non è stata depositata istanza di vendita

#### Dove si deposita

**Presentazione della domanda**: Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per settore immobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

























SERVIZIO	ISTANZA AUTORIZZAZIONE AD ABITARE L'IMMOBILE PIGNORATO
Cos'è	Quando viene autorizzata la vendita o anche prima se si pone la necessità, il giudice nomina un custode giudiziario dell'immobile pignorato e ordina la liberazione dello stesso. Il debitore può chiedere l'autorizzazione al giudice per continuare ad abitare l'immobile pignorato senza ostacolare la vendita e permettendo l'accesso al custode o all'esperto stimatore quando necessario.
Normativa di riferimento	Art. 560 codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Il debitore cui è stato pignorato un bene immobile. Terzi diversi dal debitore (es. parenti) non possono essere autorizzati ad abitare, ma potranno eventualmente presentare istanza di locazione.
Documentazione necessaria	Istanza di autorizzazione ad abitare
Come funziona	Il debitore può depositare apposita istanza al giudice dell'esecuzione prima della liberazione dell'immobile.  Nell'istanza deve essere richiesta l'autorizzazione a continuare ad abitare il bene immobile pignorato, specificando la sussistenza di esigenze abitate. E' opportuno allegare un certificato di residenza, documentazione attestante la situazione reddituale, nonché uno stato di famiglia se sono rappresentate specifiche esigenze abitate del nucleo familiare.
Modulistica	Istanza del debitore di abitare nell'immobile pignorato
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si deposita	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













SERVIZIO	ISTANZA DI VENDITA NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Cos'è	Il servizio raccoglie le istanze di vendita presentate dai creditori verso un immobile che è stato pignorato al debitore.
Normativa di riferimento	Artt. 497, 498, 501, 567 c.p.c.
Chi può richiedere il servizio	Il creditore procedente.
Documentazione necessaria	E' necessario depositare telematicamente.  Istanza di vendita  Titolo esecutivo
Come funziona	L'istanza di vendita può essere depositata dopo 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 45 giorni dal suo compimento.  Dopo 60 giorni dal deposito del ricorso, il creditore che richiede la vendita deve provvedere a presentare la seguente documentazione:  • estratto del catasto  • nota delle trascrizioni relative all'immobile effettuate nei 20 anni antecedenti la trascrizione del pignoramento  • oppure certificazione notarile sostitutiva.
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria.
Costi	<ul> <li>Contributo unificato</li> <li>Marca da bollo da 27 €</li> </ul>
Dove si deposita	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













SERVIZIO	CERTIFICATI PROCEDURE ESECUTIVE
Cos'è	Il servizio si occupa di rilasciare certificati che attestino l'esistenza o l'inesistenza di procedure esecutive (pendenti o definite) nei confronti di un soggetto.  Dal 12/11/2011 è vietata la produzione della suddetta certificazione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori dei pubblici servizi: la certificazione richiesta verrà rilasciata sempre con questa indicazione di divieto.
Normativa di riferimento	-
Chi può richiedere il servizio	Il soggetto interessato, oppure altra persona munita di delega e copia del documento di riconoscimento dell'interessato, oppure una ditta.
Documentazione necessaria	E' necessario presentare     Richiesta di certificato attestante la pendenza e l'esistenza di procedure esecutive nel quale precisare generalità e residenza dell'istante     Visura camerale nel caso in cui il certificato riguarda una società
Come funziona	E' necessario compilare il modulo di richiesta accompagnato da copia del documento di riconoscimento e codice fiscale. In caso di delega oltre alla compilazione dello specifico campo previsto, occorre allegare anche il documento del delegato.
Modulistica	<ul> <li>Richiesta certificato pendenza procedure esecutive mobiliari (persona fisica)</li> <li>Richiesta certificato pendenza procedure esecutive mobiliari (società)</li> <li>Richiesta certificato pendenza procedure esecutive immobiliari (persona fisica)</li> <li>Richiesta certificato pendenza procedure esecutive mobiliari (società)</li> </ul>
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul> <li>2 marche da bollo da 16,00 € (esente da bollo in caso di prestito CRIAS)</li> <li>1 marca da bollo da 3,84 €</li> </ul>
Dove si richiede	Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  Per settore immobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













SERVIZIO	ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO DEBITORE
Cos'è	L'espropriazione mobiliare è la procedura che consente al creditore di soddisfare coattivamente il proprio diritto mediante il pignoramento e la successiva vendita/assegnazione dei beni mobili del debitore.
Normativa di riferimento	Artt. 513 e seguenti del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.
Documentazione necessaria	Il pignoramento deve essere depositato allegando:  nota di iscrizione a ruolo  dichiarazione del valore del precetto  copia conforme all'originale del verbale del pignoramento, del titolo e del precetto
	Al momento dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati, il creditore deve allegare:  • attestazione di avvenuto pagamento del contributo unificato  • certificato PRA o privilegi ove previsti  • ammissione al gratuito patrocinio (in caso di ammissione al beneficio)
Come funziona	Per l'espropriazione mobiliare presso il debitore è competente il giudice del luogo dove le cose si trovano.  Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario del circondario del Tribunale competente e poi depositato telematicamente presso la cancelleria entro 15 gg. dalla riconsegna del verbale di pignoramento al creditore istante.
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria
Costi	<ul> <li>Contributo unificato di 139,00 € (43,00 € se si procede per importo inferiore a 2.500 €)</li> <li>1 marca da bollo da 27,00 €</li> </ul>
Dove si richiede	Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













SERVIZIO	ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
Cos'è	Nell'espropriazione presso terzi si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Normativa di riferimento	Artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile.
Chi può richiedere il servizio	Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori.
Documentazione necessaria	<ul> <li>Entro il giorno prima dell'udienza in citazione il creditore procedente deve depositare</li> <li>Il titolo esecutivo</li> <li>Il precetto</li> <li>nota di iscrizione a ruolo contenente la dichiarazione del valore del precetto. Ove si tratti di materia esente, indicare la materia di esenzione (lavoro; famiglia; minori: vedi voce "costi").</li> <li>ammissione al gratuito patrocinio (in caso di ammissione al beneficio)</li> <li>versamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria</li> <li>copia conforme all'originale della citazione contenente il pignoramento presso terzi, completa delle relate di notifica, del titolo e del precetto</li> <li>copia della dichiarazione del/i terzo/l positive/e, ove già pervenuta/e.</li> </ul>
Come funziona	Per l'espropriazione mobiliare presso terzi è competente il giudice del luogo dove le cose si trovano.  Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario del circondario del Tribunale competente, e depositato telematicamente entro gg. 30 dalla riconsegna del verbale di pignoramento al creditore istante
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Necessaria
Costi	<ul> <li>Contributo unificato di 139,00 € (43,00 € se si procede per importo inferiore a 2.500 €)</li> <li>1 marca da bollo da 27,00 €</li> <li>I costi non sono dovuti nei seguenti casi:</li> <li>Crediti di lavoro</li> <li>Assegni di mantenimento della prole</li> <li>Nei casi in cui il titolo esecutivo è costituito da sentenza di divorzio o separazione</li> </ul>
Dove si richiede	Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













#### SERVIZIO ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

#### Cos'è

L'esecuzione in forma specifica si verifica nei casi in cui il diritto del creditore può essere soddisfatto nella sua identità specifica. In altre parole, l'esecuzione si traduce nella consegna di un bene o nel compimento di un'attività che ne costituisce lo specifico oggetto.

L'esecuzione in forma specifica può essere di due tipi:

- L'esecuzione per consegna o rilascio: il creditore deve avere la disponibilità materiale di una determinata cosa, sia essa mobile o immobile
- L'esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare: il creditore deve conseguire la specifica prestazione di fare oggetto del suo diritto, oppure l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di fare.

### Normativa di riferimento

Artt. 605 e seguenti del codice di procedura civile.

## Chi può richiedere il servizio

Può essere richiesta da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.

### Documentazione

Il ricorso è depositato in cancelleria allegando:

- necessaria
- l'atto di precetto.

titolo esecutivo;

#### Come funziona

Nel caso di esecuzione di consegna o rilascio il precetto contiene, oltre alle indicazioni ex 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi e viene consegnato all'ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario comunica almeno 10 giorni prima al debitore che è tenuta a rilasciare il bene entro il giorno e l'ora in cui procederà. Ad esecuzione avvenuta, deposita il verbale di rilascio in originale presso la cancelleria esecuzioni mobiliari presso il debitore (stanza 34).

Si deposita ricorso al Giudice competente del luogo in maniera cartacea, o telematica previo contatto telefonico con la cancelleria esecuzioni mobiliari presso il debitore (stanza 34).

#### Modulistica

Non presente

#### Assistenza legale

Necessaria

#### Costi

- Contributo Unificato di 139,00 €
- Marca da bollo da 27,00 € per diritti forfettari di notifica

#### Dove si richiede

Per settore mobiliare: Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni mobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 27 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













#### PARTECIPAZIONE ALLE ASTE SERVIZIO

#### Cos'è

Con l'ordinanza di vendita il Giudice ordina la vendita dei beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come descritto nella relazione di stima, e l'offerta minima per l'acquisto e le modalità di vendita.

La vendita degli immobili ha l'obiettivo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Viene quindi tenuta un'asta per vendere il bene pignorato.

#### Normativa di riferimento

Art. 570-587 del codice di procedura civile.

#### Chi può richiedere il

Tutti possono partecipare all'asta per l'acquisto del bene pignorato ad eccezione del debitore.

servizio

Possono partecipare sia persone fisiche sia società ed altri enti.

E' possibile partecipare personalmente o a mezzo di procuratore.

#### **Documentazione** necessaria

Per partecipare all'asta è necessario presentare istanza secondo le modalità previste nell'ordinanza e nell'avviso di vendita, che devono essere sempre verificati. Devono essere generalmente indicati o allegati:

- Dati anagrafici, codice fiscale, regime patrimoniale, residenza, recapito telefonico
- Copia di carta d'identità e del tesserino di codice fiscale

Nel caso di società o altri enti

- Carta d'identità del legale rappresentante
- Visura camerale aggiornata o altro documento equivalente da cui risulta l'identità del legale rappresentante, i suoi poteri e i dati della società o ente

#### Come funziona

Le modalità di presentazione dell'offerta sono indicate nell'ordinanza che ha autorizzato la vendita e nell'avviso di vendita. Chi intende presentare un'offerta deve esaminare con attenzione le previsioni contenute nell'avviso pubblicato su internet o su quotidiano. Normalmente (ma le presenti indicazioni hanno solo valore orientativo) l'offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data della vendita. La busta non deve contenere indicazioni e le necessarie annotazioni saranno eseguite da chi riceve l'offerta (personale della cancelleria o professionista delegato per la vendita). L'offerta dovrà generalmente contenere:

- cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile; copia fotostatica di documento di identità; se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta andrà sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; se l'offerente agisce quale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato l'atto che giustifica i poteri (es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, deve essere indicato chi, tra questi, ha l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è presentata;
- L'indicazione del prezzo offerto, che non può essere inferiore, a pena di inefficacia, al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;
- Il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà essere in ogni caso superiore a quello fissato nell'avviso di vendita.

Dentro la busta dovrà normalmente essere inserito un assegno circolare contenete la cauzione (minimo un decimo del prezzo offerto) e un distinto assegno contenente il fondo spese (minimo un quinto del prezzo offerto). All'interno dell'offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare, il prezzo offerto (maggiore o uguale all'offerta minima indicata nell'avviso di vendita). All'udienza, il giudice o il delegato apre le buste e delibera sulle offerte. Se vi sono più offerte valide si procede ad una gara con rilancio.

Il termine di pagamento è stabilito nell'ordinanza che autorizza la vendita (normalmente sino a 120 giorni dall'aggiudicazione).













Nel caso di vendita senza incanto (modalità generale) l'offerta resta valida anche se non ci si presenta all'asta. Nel caso di vendita con incanto, invece, se l'istante non partecipa all'asta senza giustificato motivo, un decimo della cauzione potrà essere confiscato.













SERVIZIO	PROCEDIMENTO RISCOSSIONE SPECIALE
Cos'è	Riscossione Sicilia S.p.A. può iniziare un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice.  Nei casi, invece, di pensioni I.N.P.S. e di altre tipologie (appalti), Riscossione Sicilia S.p.A. deve ottenere il pignoramento tramite il Tribunale, seguendo la procedura prevista dagli artt. 543 e 554 c.p.c.  Nel caso di pignoramento di beni mobili del debitore effettuato in proprio, Riscossione Sicilia S.p.A. deve richiedere al Giudice l'autorizzazione a trattenere il ricavo dell'asta.
Normativa di riferimento	Art. 3 D.L. 30 settembre 2005, n. 203, D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Chi può richiedere il servizio	Riscossione Sicilia S.p.A.
Documentazione necessaria	Dichiarazione dell'agente riscossore è da depositarsi con:  onta di iscrizione a ruolo relativa all'esecuzione cartelle esattoriali
Modulistica	Non presente
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Esente.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Esecuzioni immobiliari, Livello terzo (colore verde) corpo B, stanza 25 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













#### SERVIZIO

#### CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PERSONE E SOCIETÀ NON FALLIBILI

#### Cos'è

La crisi da sovraindebitamento si verifica quando un soggetto vive un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (ovvero tra i pagamenti che deve effettuare) ed il patrimonio liquidabile, e non abbia possibilità di far fronte ai propri impegni.

Il soggetto in crisi può accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

### Normativa di riferimento

Legge 3/2012 (Capo II – Sezione I), integrata e modificata dalla legge 221/2012.

## Chi può richiedere il servizio

Il servizio riguarda i soggetti non fallibili (privati in genere, professionisti, piccoli imprenditori, etc.). Attività commerciali che contemporaneamente abbiano:

- attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 € nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività (se di durata inferiore)
- ricavi lordi non superiori a 200.000 € nei medesimi esercizi
- ammontare di debiti non scaduti non superiore a 500.000 €

### Documentazione necessaria

La proposta di accordo deve essere depositata con:

- l'elenco di tutti i creditori
- l'indicazione delle somme ad essi dovute
- l'attestazione della fattibilità del Livello rilasciata dell'organismo di composizione della crisi
- altro specificamente previsto dall'art 9 legge 3/2012

#### Come funziona

Verificata la sussistenza dei requisiti, il giudice fissa immediatamente un'udienza.

L'organismo di composizione della crisi dà avviso ai creditori della proposta del debitore e della fissazione di udienza.

All'udienza il giudice dispone, per un massimo di 120 giorni, il blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; provvedimento che è inefficace per i titolari di crediti impignorabili (come, ad es., i crediti alimentari).

Dopo l'udienza, i creditori che vogliono aderire all'accordo devono far pervenire all'organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta con cui manifestano il proprio consenso alla proposta.

L'accordo potrà essere omologato solo se viene così prestato il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.

Dalla data dell'omologazione dell'accordo e per un periodo non superiore ad un anno, scatterà un nuovo blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

#### Modulistica

Non presente.

#### Assistenza legale

Necessaria.

#### Costi

- Contributo unificato di 98 €
- Diritti di cancelleria di 27 €

#### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria fallimentare Livello terzo (colore verde) corpo B, Stanze n. 31 e 32, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













### Servizi riguardanti i

# **FALLIMENTI**













SERVIZIO	DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO
Cos'è	È l'istanza volta all'accertamento del credito o del diritto alla rivendica/restituzione di beni nei confronti del soggetto fallito.  La domanda di ammissione al passivo è tempestiva se viene depositata almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata nella sentenza di fallimento per la verifica dei crediti. È tardiva quando viene depositata dopo il predetto termine.  Può essere presentata entro un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (nel caso di crediti di lavoro) o di un anno più il termine di sospensione feriale (30 giorni) in caso di crediti diversi.  Può essere presentata anche oltre il suddetto termine (c.d. istanza ultratardiva nel caso in cui il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile).
Normativa di riferimento	Legge Fallimentare, art. 93 (ammissione tempestiva), art. 101 (ammissione tardiva), art. 103 (domanda di rivendica o di restituzione)
Chi può richiedere il servizio	Chiunque vanti un credito o un diritto di rivendica o restituzione nei confronti del fallito.
Documentazione necessaria	L'istanza di ammissione allo stato passivo deve essere presentata allegando la documentazione che dimostri l'esistenza del credito o il diritto di rivendica/restituzione (art. 93 LF)
Come funziona	La domanda deve essere trasmessa telematicamente alla PEC della curatela con i relativi documenti. Sarà onere del curatore depositare nel fascicolo d'ufficio quanto trasmessogli.  I titoli di credito (assegni e cambiali) devono essere depositati in originale in cancelleria.  Il Giudice Delegato al fallimento esamina le domande durante l'udienza di verifica dello stato passivo.
Modulistica	Modello domanda di insinuazione al passivo.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	La domanda deve essere trasmessa telematicamente all'indirizzo PEC del curatore (indicato nella comunicazione inviata dal curatore ai sensi dell'art. 92 Legge Fall. o reperibile dal Registro delle Imprese).













SERVIZIO	CERTIFICATO PENDENZA PROCEDURE CONCORSUALI
Cos'è	È la procedura con cui si può ottenere il rilascio del certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari, attestante che, nei 5 anni precedenti, nei confronti di una persona fisica o giuridica no n sono state dichiarate procedure concorsuali.
Normativa di riferimento	Legge Fallimentare, art. 1.
Chi può richiedere il servizio	Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge, come ad esempio: chi chiede un mutuo, enti pubblici, ditte private e legali rappresentanti di società, in proprio o non in proprio purché, in quest'ultimo caso, dimostrino al Giudice di avere un interesse tutelato dalla legge.
Documentazione necessaria	<ul> <li>Domanda sottoscritta dall'interessato</li> <li>Documento di identità in corso di validità</li> <li>Visura Camerale della società (aggiornata, max. 15 giorni)</li> <li>In caso di delega: delega in originale e copia del documento di identità del delegante</li> </ul>
Come funziona	La richiesta di certificato può essere fatta da chi ha un interesse ad ottenere il certificato, o da un suo delegato, che deve recarsi in cancelleria munito della documentazione richiesta. Gli enti possono chiedere il certificato per verificare la sussistenza dei requisiti dei soggetti partecipanti alle gare d'appalto. Ricevuta la richiesta, la cancelleria provvede ad effettuare la verifica sull'apposito registro rilasciando la certificazione richiesta.
Modulistica	Richiesta certificati assenza procedure concorsuali (per persona fisica, ditta individuale e società)
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	<ul> <li>2 marche da bollo da 16 €</li> <li>1 marca da bollo da 3,84 €</li> </ul>
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria fallimentare Livello terzo (colore verde) corpo B, Stanza n. 33, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













	DOCUMENTAZIONE UTILE PER ACCEDERE AL FONDO
SERVIZIO	DI GARANZIA INPS IN CASO DI FALLIMENTO DEL
	DATORE DI LAVORO
Cos'è	È la procedura con cui si può ottenere il rilascio della documentazione necessaria accedere al fondo di garanzia recuperare i propri <b>crediti retributivi</b> e il Tfr nel caso di insolvenza del datore di lavoro a causa di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
Normativa di	D.lgs. 80/1992 e successive modifiche e integrazioni.
riferimento	
Chi può richiedere il servizio	Lavoratori che si siano insinuati al passivo fallimentare.
Documentazione	Domanda sottoscritta dall'interessato
necessaria	Documento di identità in corso di validità
	Visura Camerale della società (aggiornata, max. 15 giorni)
	<ul> <li>In caso di delega: delega in originale e copia del documento di identità del delegante</li> </ul>
Come funziona	La richiesta di documentazione necessaria per accedere al fondo di garanzia può essere presentata dal lavoratore insinuato al passivo, ovvero dal difensore munito di procura.
	Il Tribunale rilascia la seguente documentazione che dovrà essere allegata alla domanda da presentare all'INPS: copia autentica dello stato passivo
	comunicazione della cancelleria all'INPS che il credito ammesso non è stato oggetto di opposizione o impugnazione ai sensi dell'art. 98 L. Fall.
	copia della domanda di ammissione al passivo Ricevuta la richiesta, la cancelleria provvede ad effettuare la verifica, acquisendo dal curatore la dichiarazione della data di comunicazione ai creditori, ai fini del calcolo della decorrenza dei termini di impugnazione
Modulistica	Richiesta documentazione per accedere al fondo di garanzia (disponibile in cancelleria)
Assistenza	Non necessaria.
legale	
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria fallimentare Livello terzo
	(colore verde) corpo B, Stanza n. 33, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













Servizi riguardanti le

# SOCIETÀ













SERVIZIO	RICORSO AL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Cos'è	Tutti gli imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.), siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono obbligati - per soddisfare le esigenze di pubblicità legale - ad iscriversi al Registro delle Imprese.  Il Registro è composto da una Sezione ordinaria, tre Sezioni speciali e una Sezione nella quale sono annotate d'ufficio le denunce presentate dalle imprese artigiane ai vari Albi provinciali.  Il registro è pubblico ed tenuto dalla Camera di Commercio sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.  Il Giudice del Registro delle Imprese è competente in caso:  • di rifiuto dell'iscrizione nel registro delle imprese da parte dell'ufficio del registro;  • di inerzia dell'imprenditore nel richiedere l'iscrizione entro il termine fissato dall'ufficio del registro delle imprese, quando la stessa sia obbligatoria;  • di iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, per la cancellazione della stessa.
Normativa di riferimento	Codice Civile, artt. 2188, 2189, 2190, 2191, 2192.
Chi può richiedere il servizio	I soggetti interessati, siano essi persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche.
Documentazione necessaria	Ricorso corredato da tutta la documentazione atta a dimostrare le ragioni del ricorrente.
Come funziona	Il ricorso deve essere indirizzato al Giudice del Registro delle Imprese che provvede con decreto. Il decreto che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.  Contro il rifiuto dell'iscrizione si può ricorrere entro otto giorni dalla comunicazione. Il giudice può anche disporre d'ufficio la iscrizione o la cancellazione nel registro delle imprese.  Si può presentare ricorso anche per chiedere l'annullamento del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese nel caso in cui, dopo la cancellazione stessa, emerga l'esistenza di crediti dell'impresa.  Contro il decreto del Giudice del Registro delle Imprese si può ricorrere al Tribunale, entro 15 giorni dalla comunicazione.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Facoltativa
Costi	<ul> <li>1 marca da bollo da 27 €</li> <li>Contributo unificato da 98 € (in marca da bollo)</li> </ul>
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.





Costi

ore 12.30.

Dove si richiede

1 marca da bollo da 27 €

Contributo unificato da 98 € (in marca da bollo)

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello Primo (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle









### NOMINA O SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI SERVIZIO L'arbitrato è un giudizio di carattere privato che, in determinate materie, può sostituire Cos'è la risoluzione della controversia ad opera del giudice. Il giudizio viene demandato agli arbitri sulla base di un accordo tra le parti della controversia (convenzione di arbitrato). La convenzione di arbitrato, può essere stipulata sia dopo che è insorta una controversia (compromesso), sia nell'ambito di un contratto compromissoria). Normativa di Codice di Procedura Civile, artt. 809, 810, 811 e 814. riferimento Chi può La nomina degli arbitri può essere chiesta: richiedere il direttamente dalle parti servizio dagli arbitri già designati dalle parti (ad esempio, nel caso in cui le parti, avendolo pattuito, non abbiano trovato l'accordo per la nomina di un ulteriore arbitro). **Documentazione** Istanza di nomina degli arbitri necessaria Convenzione di arbitrato Come funziona Il numero degli arbitri e il modo in cui saranno nominati devono essere stabiliti nella convenzione di arbitrato. Gli arbitri devono essere in numero dispari (è possibile, quindi, che sia nominato un solo arbitro). Se nella convenzione manca l'indicazione degli arbitri, gli arbitri si intendono in numero di tre. Qualora invece la convenzione preveda un numero pari di arbitri, si intende che deve aggiungersi un arbitro. Gli arbitri necessari non indicati nella convenzione sono tutti nominati dal Presidente del Tribunale. Le convenzioni di arbitrato possono prevedere che gli arbitri siano nominati dalle parti. In tal caso ciascuna delle parti deve comunicare all'altra, mediante atto notificato per iscritto, l'arbitro o gli arbitri che essa designa, con l'invito all'altra parte a designare il proprio o i propri. La parte che riceve la notificazione di tale invito deve notificare per iscritto, nei 20 giorni successivi, l'identità dell'arbitro o degli arbitri che a sua volta designa. Se questo invito non viene accolto nel termine, la parte che ha preso l'iniziativa può chiedere, con ricorso diretto, che la nomina degli arbitri della parte inadempiente sia fatta dal Presidente del Tribunale. In genere, le convenzioni di arbitrato, che prevedono la nomina diretta degli arbitri ad opera delle parti, stabiliscono che ciascuna di esse nomini il proprio o i propri arbitri, che però non costituiscono la totalità del collegio (in genere, quando si prevede un collegio di tre arbitri, ciascuna parte designa un proprio arbitro). La nomina dell'ulteriore arbitro viene demandata direttamente all'accordo delle parti o degli stessi arbitri di parte, oppure, qualora tale accordo non venga raggiunto, ancora al Presidente del Tribunale. Per quanto riguarda la sostituzione degli arbitri, per il caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più arbitri vengano a mancare, si deve provvedere in base a quanto stabilito nella convenzione di arbitrato. Anche in tal caso, spettano al Presidente del Tribunale medesimi poteri di supplenza per la nomina degli arbitri. Modulistica Non presente. **Assistenza** Facoltativa. legale













SERVIZIO	NOMINA LIQUIDATORE
Cos'è	Nel caso di scioglimento di una società, occorre nominare un liquidatore che ha il compito di gestire la procedura e amministrare il patrimonio della società in scioglimento.  Nel caso di società di persone, i liquidatori sono nominati in accordo da tutti i soci. Se non si raggiunge un accordo, la nomina avviene da parte del Presidente del Tribunale. Per le società di capitali, i liquidatori sono nominati dall'assemblea. Nel caso non si raggiunga la maggioranza prescritta oppure vi sia l'inattività o l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, i liquidatori sono nominati dal Presidente del Tribunale.
Normativa di riferimento	Codice Civile, artt. 2275 e 2487.
Chi può richiedere il servizio	<ul> <li>I soci, gli amministratori o i sindaci di una società in scioglimento,</li> <li>Il Pubblico Ministero.</li> </ul>
Documentazione necessaria	Ricorso corredato da tutta la documentazione atta a dimostrare la necessità della nomina del liquidatore.
Come funziona	Il ricorso è diretto al presidente del Tribunale o ad un magistrato delegato che provvede con decreto.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Facoltativa.
Costi	<ul> <li>1 marca da bollo da 27 €</li> <li>Contributo unificato da 98 € in marca da bollo (196 € per le società di capitali)</li> </ul>
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello 1 (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### NOMINA ESPERTO SERVIZIO

Cos'è Il Tribunale può nominare un esperto per la redazione di una relazione giurata.

### Normativa di riferimento

Codice Civile art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti); art. 2343 bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori); art. 2437 ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni); art. 2501 sexies (Relazione degli esperti) e 2545 undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione).

### Chi può richiedere il servizio

Il ricorso per la nomina dell'esperto può essere promosso da:

- chi conferisce beni in natura o crediti
- l'alienante (in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti di promotori, fondatori, soci o amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale)
- dal socio che recede
- dalle società partecipanti in caso di fusioni, incorporazioni
- dagli amministratori in caso di proposta di delibera di una società.

### Documentazione necessaria

Ricorso corredato da tutta la documentazione atta a dimostrare la necessità della nomina di un esperto per la redazione di una relazione giurata

**Come funziona** Il Giudice designato provvede con decreto.

Per quanto riguarda la rescissione di un socio, in caso di contestazione sulla determinazione del valore da liquidare, esso è determinato entro 90 giorni dall'esercizio di diritto del recesso.

### Modulistica

Non presente.

### **Assistenza** legale

Facoltativa.

### Costi

- 1 marca da bollo da 27 €
- Contributo unificato da 98 € in marca da bollo (196 € per le società di capitali)

### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello 1 (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













### Servizi riguardanti la

# AREA PENALE













SERVIZIO	RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COPIE ATTI SU
	PROCEDIMENTI PENALI
Cos'è	La persona soggetta alle indagini o l'imputato possono accedere, in prima persona o tramite il proprio difensore, agli atti depositati riguardanti il procedimento penale che li riguarda.
Normativa di	Art. 116 c.p.p.
riferimento	
Chi può	La persona indagata
richiedere il	L'imputato
servizio	Il difensore
	<ul> <li>Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi.</li> </ul>
Documentazione	La richiesta può essere fatta per iscritto dalla persona indagata, dal difensore
necessaria	o dall'imputato, previa esibizione del documento d'identità e della procura
	conferita dal cliente (per gli avvocati).
	<ul> <li>Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un'istanza scritta e</li> </ul>
	motivata in carta semplice.
Come funziona	Occarro proportoro domondo in costo comulica finalizzata ad attanzas il alla cita della
Come funziona	Occorre presentare domanda in carta semplice finalizzata ad ottenere il rilascio delle
	copie degli atti giudiziari, che devono essere precisamente individuati dal richiedente, specificando il numero e l'anno di iscrizione a ruolo del procedimento. La domanda
	presentata da parti terze deve ricevere l'autorizzazione del giudice.
	Le copie possono essere:
	Semplici, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto,
	tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore
	legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla
	cancelleria.
	Autentiche, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e
	quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono
	richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o
	per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni
	pubbliche).
	Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati.
	Per le trascrizioni dei verbali di udienza dibattimentale, è attivo il servizio di
	prenotazione e di spedizione copia on-line, previo pagamento dei diritti di copia dovuti.
	Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali
	pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy.
	Informazioni e copie di atti possono, tuttavia, essere fornite al cittadino che non è parte
	del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito
	dell'autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere
	rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.
Modulistica	Modulo richiesta copie Sezione Penale
	Modulo richiesta copie Ufficio GIP/GUP
	Modulo richiesta copie Corte di Assise
	Modulo richiesta copie Misure di Prevenzione
	Modulo richiesta copie Tribunale del Riesame
	Modulo richiesta copie trascrizioni verbali udienza dibattimentali
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta
Costi	(copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle
	pagine che compongono l'atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i "Diritti di
	copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015" riportata nella sezione "Allegati" di
	questa Guida).
	Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non

godono dell'esenzione dai diritti di copia.













Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).

### Dove si richiede

Durante la fase delle indagini preliminari, prima dell'emissione della sentenza, la richiesta va effettuata presso il Tribunale di Siracusa - Cancelleria GIP/GUP- Livello 2 copro B colore arancione- stanza 40.

Dopo l'emissione della sentenza, presso il Tribunale di Siracusa - Ufficio Esecuzione GIP/GUP - Livello 2- Corpo B colore arancione - stanza 48.

Durante la fase dibattimentale, presso la Cancelleria del Giudice titolare del procedimento – Livello 2 colore arancione - stanze 6 e 12.

Dopo l'emissione della sentenza, presso l'Ufficio Post Dibattimento - Livello 1 Colore giallo- stanze 1, 5 e 6.

Per quanto riguarda i procedimenti davanti alla Corte d'Assise, presso la Cancelleria della Corte d'Assise – Livello zero –colore celeste- stanza 15.

Per la fase di riesame e prevenzione, presso la Cancelleria della Corte di Assise – Livello zero colore celeste - stanze 13 e 14.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.





Costi

questa Guida).

godono dell'esenzione dai diritti di copia.









### RICHIESTA COPIA SENTENZE, DECRETI MISURE DI PREVENZIONE, ORDINANZE DEL TRIBUNALE DEL **SERVIZIO** RIESAME È la richiesta finalizzata all'ottenimento di copia della sentenza, o del decreto, o Cos'è dell'ordinanza successivamente al deposito della stessa. Normativa di Art. 116 del Codice di procedura penale. riferimento Chi può Le parti richiedere il Gli avvocati delle parti servizio Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi. **Documentazione** La richiesta può essere fatta per iscritto in carta semplice dalle parti e dai loro necessaria avvocati, previa esibizione del documento d'identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati). Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un'istanza scritta e motivata in carta semplice. Come funziona La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie. Le copie possono essere: Semplici, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria. Autentiche, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche). In forma esecutiva, ovvero rilasciate con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere nel caso di sentenze e altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà (cioè la possibilità di procedere all'esecuzione forzata); tali copie possono essere richieste, in un'unica copia, solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori; ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, il quale provvede con decreto. Per le sentenze e gli atti processuali del post-dibattimento della Sezione Penale, è attivo il servizio di prenotazione e di spedizione copia on-line, previo pagamento dei diritti di copia dovuti. Modulo richiesta copie Sezione Penale Post-Dibattimento Modulistica Modulo richiesta copie Ufficio GIP/GUP Modulo richiesta copie Corte di Assise Modulo richiesta copie Misure di Prevenzione Modulo richiesta copie Tribunale del Riesame Assistenza Non necessaria. legale

I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta

(copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l'atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i "Diritti di

copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015" riportata nella sezione "Allegati" di

Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non













Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).

### Dove si richiede

Per le sentenze emesse dalla Sezione Penale, la richiesta va effettuata presso il Tribunale di Siracusa - Ufficio Post Dibattimento - Livello 1°- stanze 1,5 e 6.

Per le ordinanze del Tribunale del Riesame, presso la Cancelleria del Riesame - Livello 0 - stanza 13.

Per i decreti relativi alle misure di prevenzione, presso la Cancelleria Misure di Prevenzione -Livello 0- stanza 14.

Per le sentenze emesse dalla sezione GIP/GUP, presso l'Ufficio Esecuzioni GIP/GUP-Livello 2 - stanza 48.

Per le sentenze emesse dalla Corte d'Assise, presso la Cancelleria della Corte d'Assise-Livello 0 - stanza 16.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.













SERVIZIO	RICHIESTA COPIA FASCICOLI ARCHIVIATI
Cos'è	È la richiesta finalizzata all'ottenimento di copia degli atti contenuti nei fascicoli e delle sentenze divenute esecutive, successivamente al loro trasferimento in archivio.
Normativa di riferimento	Art. 116 del Codice di procedura penale.
Chi può richiedere il servizio	<ul> <li>Le parti</li> <li>Gli avvocati delle parti</li> <li>Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi.</li> </ul>
Documentazione necessaria	<ul> <li>La richiesta può essere fatta per iscritto in carta semplice dalle parti e dai loro avvocati, previa esibizione del documento d'identità e della procura conferita dal cliente (per gli avvocati).</li> <li>Per il cittadino che non è parte del processo, è necessaria un'istanza scritta e motivata in carta semplice.</li> </ul>
Come funziona	<ul> <li>La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie.</li> <li>Le copie possono essere:         <ul> <li>Semplici, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria.</li> <li>Autentiche, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche).</li> </ul> </li> </ul>
Modulistica	Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati Modulo richiesta fascicolo archiviato Sezione Penale
	Modulo richiesta fascicolo archiviato Ufficio GIP/GUP Modulo richiesta fascicolo archiviato Corte di Assise Modulo richiesta fascicolo archiviato Misure di Prevenzione
Assistenza	Non necessaria.
legale	
Costi	I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l'atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i "Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015" riportata nella sezione "Allegati" di questa Guida).  Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell'esenzione dai diritti di copia.  Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa (art.107 D.P.R. n.115/2002).
Dove si richiede	Per i procedimenti della Sezione Penale, la richiesta va effettuata presso il Tribunale di Siracusa -Ufficio Post Dibattimento - Livello 1 colore giallo -stanza 5.
	Per i procedimenti davanti alla Corte d'Assise e le misure di prevenzione, presso la Cancelleria della Corte d'Assise -Livello zero colore azzurro - stanze 14 e 16.
	Per i procedimenti del GIP/GUP, presso la cancelleria GIP/GUP- Livello 2 - stanza 40.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.













### SERVIZIO IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

#### Cos'è

L'impugnazione è il mezzo attraverso il quale le parti possono richiedere l'eliminazione o la modifica degli effetti negativi nascenti da un provvedimento del giudice. Consiste nella richiesta di modifica o di revoca del provvedimento, che può essere effettuata nella forma dell'istanza di riesame, dell'appello o del ricorso per Cassazione.

### Normativa di riferimento

- Artt. da 568 a 628 del Codice di Procedura Penale
- Artt. 309, 310 e 311 del Codice di Procedura Penale (ordinanza in materia di libertà personale)
- Art. 324 del Codice di Procedura Penale (misure cautelari reali).
- Art. 10 e 27 del Codice Antimafia, D.lgs. 159/11.

### Chi può richiedere il servizio

- L'indagato/imputato
- Persona sottoposta a misura di prevenzione
- Il difensore dell'imputato/indagato
- Il difensore della parte civile e/o del responsabile civile
- Il Pubblico Ministero
- Il Procuratore Generale.

Nel caso di riesame di misure cautelari reali, l'impugnazione può essere proposta anche dalla persona interessata (ad esempio il proprietario o l'usufruttuario del bene sotto sequestro).

### Documentazione necessaria

Atto scritto in cui devono essere riportati i seguenti elementi:

- il provvedimento impugnato
- la data del provvedimento
- il giudice
- i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione
- le richieste
- le motivazioni che sorreggono ogni richiesta (le motivazioni sono necessarie solo in caso di appello o ricorso; non sono necessarie, invece, in caso di riesame).

### Come funziona

L'impugnazione va presentata, nei termini previsti dall'art. 585 c.p.p., presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento, con una delle seguenti modalità:

- personalmente o a mezzo di un incaricato (art. 582 c.p.p.);
- mediante telegramma o atto spedito a mezzo raccomandata (art. 583 c.p.p.). L'impugnazione può essere depositata anche presso la cancelleria di altro Tribunale e/o Ufficio del Giudice di Pace.

### Modulistica

Non presente.

### Assistenza legale

Non è obbligatorio presentare l'impugnazione con l'assistenza di un difensore, eccetto nel caso in cui l'atto sia presentato dalla parte civile.

### Costi

Nessuno.

### Dove si richiede

Per il Dibattimento, l'impugnazione deve essere depositata presso il Tribunale di Siracusa – Livello 2-colore arancione- stanza 9.

Per la Corte d'Assise, presso la Cancelleria Corte di Assise - Livello 0- stanza 15. Per le misure cautelari reali e le misure di prevenzione, presso la Cancelleria della Corte di Assise – Livello zero- colore celeste - stanza 15.

Per il GIP/GUP, presso l'Ufficio Impugnazione GIP/GUP- Livello 2 Corpo B colore arancione- stanza 49.













Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e fino alle ore 13:30 per gli atti in scadenza.

SERVIZIO	INCIDENTE DI ESECUZIONE
Cos'è	L'incidente di esecuzione è uno schema procedimentale che si utilizza nelle questioni che insorgono nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali. Le parti interessate o il Pubblico Ministero, nella fase esecutiva, possono rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per ottenere specifiche decisioni relative ai decreti penali e alle sentenze divenute irrevocabili (ad esempio: richieste di indulto, di amnistia, di riconoscimento di reato continuato, di unificazione delle pene concorrenti, di inesistenza o non esecutività del presunto titolo esecutivo, ecc.).
Normativa di riferimento	Artt. 666 e segg. del Codice di Procedura Penale.
Chi può richiedere il servizio	<ul><li>II Pubblico Ministero</li><li>Le parti</li><li>II difensore</li></ul>
Documentazione necessaria	Istanza scritta in cui devono essere riportati i dati relativi ai provvedimenti ai quali si riferisce la richiesta.
Come funziona	Il giudice, a seconda dei casi, decide de plano (es.: indulto, amnistia, morte del reo, decorso del tempo), oppure procede con rito camerale (es.: revoca dei benefici, riconoscimento del reato continuato, correzione di errore materiale). Per gli incidenti di esecuzione, a differenza del rito camerale ordinario, è necessaria la partecipazione all'udienza del Pubblico Ministero e del difensore.
Modulistica	Non presente.
Assistenza legale	Necessaria solo nell'ipotesi in cui sia fissata l'udienza.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Per il GIP/GUP, le istanze vanno depositate presso il Tribunale di Siracusa - Livello 2-corpo B colore arancione stanza n.50.  Per il Dibattimento – Livello 2- Corpo B colore arancione stanza n. 50.  Per la Corte d'Assise – Livello zero – colore celeste - stanza n. 15.  Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.













### SERVIZIO OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

#### Cos'è

Il procedimento per decreto è uno dei riti speciali previsti dal legislatore (artt. 459 e segg. del Codice di Procedura Penale. Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

Le richieste di opposizione a decreto penale di condanna sono proposte dall'imputato o dal suo difensore per contestare la condanna.

### Normativa di riferimento

Artt. 461, 464 e 557 del Codice di Procedura Penale.

### Chi può richiedere il servizio

- L'imputato
- Il difensore

### Documentazione necessaria

La dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna deve essere presentata mediante istanza in carta semplice che deve indicare, a pena di inammissibilità, le sequenti informazioni:

- estremi del decreto di condanna
- · data del decreto di condanna
- giudice che ha emesso il decreto.

Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d'ufficio.

#### Come funziona

Attraverso l'opposizione al decreto penale di condanna, l'imputato può richiedere:

- il giudizio immediato: il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 del Codice di Procedura Penale, fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
- il giudizio abbreviato: il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti. Nel giudizio si osservano le disposizioni previste dagli artt. 438 e segg. del Codice di Procedura Penale. Il giudice decide allo stato degli atti e la pena irrogata può essere ridotta fino ad un massimo di 1/3.
- l'applicazione della pena: rito speciale che prevede l'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrogare;
- la sospensione del processo con messa alla prova ed estinzione del reato in caso di esito positivo della prova: nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni (sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del Codice di Procedura Penale:
- l'oblazione: nel caso di contravvenzione punita con la pena dell'ammenda, sola o alternativa all'arresto, è possibile avanzare istanza di oblazione, il cui pagamento estingue il reato (artt. 162, 162 bis del Codice penale, 141 disp. Att. del Codice di Procedura Penale);

Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all'opposizione:

- l'imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione della pena), né presentare domanda di oblazione o di sospensione del processo con messa alla prova;
- il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.

	9
Modulistica	Modulo opposizione decreto penale.
Assistenza	Non necessaria.
legale	
Costi	Nessuno.













### Dove si richiede

L'atto di opposizione si deposita presso il Tribunale di Siracusa - Ufficio Decreti Penali-Livello 2 - stanza 47.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e fino alle ore 13:30 per gli atti in scadenza.

L'impugnazione può essere depositata anche presso la cancelleria di altro Tribunale e/o Ufficio del Giudice di Pace oppure può essere inviata al Tribunale di Siracusa a mezzo raccomandata.













SERVIZIO	PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PER MISURE DI PREVENZIONE
Cos'è	Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura, versi, nei termini indicati nel decreto applicativo, una somma di danaro a titolo di cauzione, allo scopo di costituire un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
Normativa di riferimento	Art. 31 del Codice antimafia (D.lgs. 159/2011).
Chi può richiedere il servizio	La persona sottoposta a misura di prevenzione
Documentazione necessaria	Modello F23
Come funziona	Il pagamento deve essere effettuato presso un ufficio postale o una banca, utilizzando il modello F23, su cui vanno riportati i seguenti dati:  • Generalità dell'interessato  • Numero del procedimento  • Ufficio o ente: codice 9BX, subcodice RP  • Codice territoriale: I754  • Codice tributo: 1AET  • Descrizione: Misura prevenzione PS. Cauzione da depositare su conto corrente infruttifero n. 20134, denominato con D.L. 269/03 "Incassi e pagamenti a favore Cassa Ammende"  N.B.: Dopo aver effettuato il pagamento consegnare o spedire la ricevuta del modello F23 al Tribunale di Siracusa - Ufficio Misure di Prevenzione.
Modulistica	Disponibile in cancelleria il fac-simile del modello F23.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Importo della cauzione ed eventuali spese bancarie o postali.
Dove si consegna la quietanza	Cancelleria Misure di Prevenzione – Livello zero- colore azzurro stanza n.15.  Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.













### SERVIZIO OBLAZIONE PENALE

**Cos'è** È possibile estinguere il reato pagando una somma di denaro secondo quanto stabilito dalla legge nei seguenti casi:

- contravvenzioni punite con la sola ammenda, mediante il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 del Codice Penale);
- contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda, mediante il pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 bis del Codice Penale).

### Normativa di riferimento

- Art. 141 Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Penale (D.lgs. 271/89)
- Art. 162 e 162 bis del Codice Penale

### Chi può richiedere il servizio

- L'imputato
- Il difensore

### Documentazione necessaria

Istanza scritta in carta semplice.

### Come funziona

L'interessato, può ricevere un avviso, riguardante la facoltà di essere ammesso al pagamento dell'oblazione allo scopo di estinguere il reato, dai seguenti soggetti:

- Pubblico Ministero, prima della presentazione della richiesta di decreto penale;
- Giudice, contestualmente al decreto penale di condanna.

La domanda di oblazione può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore e si presenta:

- durante le indagini preliminari, al Pubblico Ministero (che la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al Giudice per le Indagini Preliminari);
- ciò vale anche quando il Pubblico Ministero, prima di presentare richiesta di decreto penale di condanna, ha avvisato l'interessato della facoltà di chiedere, prima che sia emesso tale decreto, di essere ammesso all'oblazione, il cui pagamento estingue il reato;
- se non è stato dato l'avviso di cui sopra, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato, nel qual caso la domanda di oblazione deve essere presentata al G.I.P. contestualmente all'atto di opposizione al decreto penale di condanna;
- negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, prima dell'apertura del dibattimento;
- tuttavia, se nel dibattimento l'originaria imputazione viene modificata in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per richiederla [N.B.: se la suddetta modifica avviene soltanto in sentenza, la richiesta di oblazione è ammissibile solo se la difesa dell'imputato l'ha proposta nelle sue conclusioni contestualmente chiedendo al Giudice di dare al fatto una diversa qualificazione che consentisse l'oblazione: v. Cassazione, Sez. Unite Penali, sent. 28/02/2006 n. 7645 e sent. 22/07/2014, n. 32351];
- la domanda respinta all'apertura del dibattimento può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento stesso; e, se ancora viene respinta con la sentenza, l'imputato può appellare sostenendo l'erroneità della decisione in ordine al rigetto della domanda di oblazione (art. 604, comma 7, Codice di Procedura Penale).

Ricevuta l'istanza, il Giudice laddove necessario acquisisce il parere del Pubblico Ministero e, dandone avviso all'interessato, pronuncia un'ordinanza che può essere:

- di ammissione all'oblazione con indicazione della somma dovuta per estinguere il reato;
- di diniego, con la disposizione, ove ne ricorrano i presupposti, della restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Il Giudice titolare del procedimento, in caso di ammissione all'oblazione, emette un'ordinanza con cui determina l'importo e ne fa dare comunicazione al richiedente.













L'ammesso all'oblazione riceverà o richiederà la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento (anno e numero RG GIP oppure DIB), la somma fissata a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modello F23. Un volta effettuato il pagamento presso un ufficio postale o un istituto bancario, l'interessato deve depositare presso la cancelleria dell'Ufficio G.I.P. o del Giudice del Dibattimento una copia del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell'istituto presso il quale è stato eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza. Quest'ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiede al Giudice l'archiviazione del procedimento.

### Modulistica Disp

Disponibile in cancelleria il fac-simile del modello F23.

### Assistenza legale

Non necessaria.

### Costi

Importo dell'oblazione, delle spese processuali ed eventuali spese bancarie o postali.

### Dove si richiede

A seconda dei casi indicati nella sezione "Come funziona" di questa scheda, la richiesta deve essere depositata presso:

- Cancelleria GIP/GUP- Livello 2- Corpo B Colore arancione stanza n. 47- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
- negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, prima dell'apertura del dibattimento.













#### RESTITUZIONE CORPI DI REATO SERVIZIO

Cos'è

È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l'ufficio giudiziario o presso terzi al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.

### Normativa di riferimento

- Artt. 262, 264, 676 del Codice di Procedura Penale
- Artt. 84 e segg. del Codice di Procedura Penale

### Chi può richiedere il servizio

- Indagati/imputati
- Difensori delle parti;
- Terzi proprietari del bene seguestrato

### Documentazione necessaria

Istanza scritta in carta semplice corredata da:

- copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione
- documento d'identità del richiedente
- licenza di valido porto d'armi (in caso di restituzione di armi).

### Come funziona

### Beni custoditi presso l'Ufficio corpi di reato

L'istanza di restituzione deve indicare:

- numero del procedimento penale;
- dati dell'istante proprietario del bene;
- ragioni a supporto della restituzione (con relativa documentazione);
- elenco dettagliato dei beni di cui si richiede la restituzione,
- l'eventuale grado di parentela
- i dati anagrafici del richiedente.

In caso di restituzione di armi, occorre esibire licenza di valido porto d'armi. Nel caso in cui non la persona non sia in possesso della licenza di valido porto d'armi, perché scaduta, l'avente diritto potrà ritirare l'arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d'armi e documento d'identità (solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico).

Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione.

### Beni custoditi presso terzi

L'avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito dei seguenti documenti:

- copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione:
- verbale di disseguestro redatto dalla Polizia Giudiziaria operante;
- documento d'identità.

### Modulistica

Non disponibile.

### Assistenza legale

Non necessaria.

Costi

La procedura è esente da contributo unificato.

In caso di condanna, la restituzione avviene previo il pagamento delle spese di custodia. Le spese di custodia sono dovute in ogni caso dall'avente diritto alla restituzione (quindi anche non sia intervenuta sentenza di condanna) per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione.

### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa - Ufficio Corpi di reato - Livello 1 colore giallo - stanza n.3.













### Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

#### LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ SERVIZIO

Cos'è La legge 120/2010 prevede la possibilità di sostituire le pene dell'arresto e dell'ammenda per guida in stato di ebbrezza, con la pena del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d.lgs. 274/2000.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Il ragguaglio della pena pecuniaria è di 250 € per un giorno di lavoro di pubblica utilità. Le amministrazioni e gli enti presso cui viene svolta l'attività lavorativa, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati.

In caso di svolgimento positivo, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente ridotta alla metà ed il reato si estingue.

### Normativa di riferimento

- Art. 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis e 224bis del Codice della Strada
- Art. 54 del D.lgs. 274/2000
- Art. 165 del Codice Penale.

### Chi può richiedere il servizio

Il difensore del guidatore al quale è stato notificato il verbale di contestazione per guida in stato di ebbrezza.

### Documentazione necessaria

Istanza in forma scritta.

### Come funziona

Il difensore deve prendere contatti con il responsabile del progetto all'interno dell'ente convenzionato concordando la tipologia di lavoro e l'orario. L'ente può rifiutare la disponibilità all'inserimento nel caso non ritenesse la persona adequata al tipo di lavoro proposto.

Raggiunto l'accordo tra la parte e l'ente gli stessi redigono una dichiarazione di disponibilità (sulla base del modello predisposto dall'ufficio GIP) che l'avvocato porterà all'udienza o all'ufficio che si occupa dei decreti penali per consentire al Giudice di sostituire la pena.

L'elenco degli enti convenzionati può essere consultato dal legale che presenta l'istanza presso la segreteria della Presidenza.

### Modulistica

Non presente.

### Assistenza legale

L'assistenza di un difensore è indispensabile.

Costi Nessuno.

### Dove si richiede

Le istanze devono essere depositate presso la Cancelleria del Giudice che procede, e precisamente:

- Cancelleria GIP/GUP Livello 2 Corpo B colore arancione stanze 39, 41 e
- Sezione Penale Ufficio Dibattimento Livello 2 colore arancione stanze nn.1-2-3-4.













### Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

SERVIZIO	ISTANZA DI COLLOQUIO CON IL DETENUTO
Cos'è	Il servizio si occupa di ricevere le richieste volte ad ottenere il permesso per un colloquio con un soggetto sottoposto a misure di detenzione.
Chi può richiedere il servizio	Il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado delle persone detenute, nonché terze persone qualora sussistano ragionevoli motivi.  La richiesta deve essere presentata personalmente dal richiedente, oppure dal difensore del detenuto (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente) o da persona delegata (in tal caso richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento del richiedente) oppure dal detenuto con richiesta presso l'ufficio matricola del carcere.
Documentazione necessaria	<ul> <li>Ai fini della richiesta del permesso di colloquio è utile accompagnare la richiesta da:</li> <li>certificazione anagrafica che, solo per i cittadini italiani e dell'Unione Europea, può essere sostituita da autocertificazione.</li> <li>un documento in carta libera in cui si specifica il nome della persona detenuta con cui si richiede il colloquio ed il grado di parentela.</li> <li>Stato di famiglia (se il richiedente è un convivente del detenuto) o un'autodichiarazione (solo per i cittadini italiani e dell'Unione Europea).</li> <li>Il richiedente deve esibire un documento originale di identità valido e allegarne copia all'istanza.</li> </ul>
Modulistica	Modulo istanza di permesso di colloquio con persona detenuta GIP/GUP Modulo istanza di permesso di colloquio con persona detenuta Sezione Penale Modulo istanza di permesso di colloquio con persona detenuta Corte di Assise
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Per i procedimenti pendenti avanti al GIP/GUP, la domanda va depositata nella Cancelleria GIP/GUP - Livello 2-Corpo B - colore arancione-stanze 39, 41 e 42.  Nella fase dibattimentale, la domanda va depositata nelle Cancellerie del Dibattimento Penale – Livello 2- colore arancione stanze nn. 1-2-3-4- e Livello 2 - Corpo B –colore arancione stanza n.31.  Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.  Dopo la pronuncia delle sentenza di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore dell'istituto penitenziario.













### SERVIZIO INFORMAZIONI PER IL TESTIMONE

#### Cos'è

La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.

Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Nel caso in cui per il giorno dell'udienza in cui si è citati sopravviene un impedimento che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalandone le ragioni.

In tal caso, se il giudice riterrà fondato l'impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.

L'art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.

Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. L'art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.

### Il permesso del datore di lavoro

Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.

### Chi può astenersi

Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare.

I prossimi congiunti dell'imputato (art. 307, c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art. 199, c. 1 c.p.p.

Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)

Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.) I pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno

l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 201 c.p.p.), politico o militare.

#### Le sanzioni

Il testimone renitente o reticente incorre in un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.)

### Indennità e rimborsi

Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata "Richiesta di liquidazione indennità a testimone citato in un procedimento penale" riportata nella sezione "Altri servizi".













### SERVIZIO

### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

#### Cos'è

Le persone con un reddito molto basso possono chiedere di essere difese nell'ambito di un procedimento penale, facendosi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, poiché queste vengono pagate dallo Stato o sono esentate con la prenotazione a debito.

### Normativa di riferimento

D.M. 01/04/2014; D.M. 02/07/2012; L. 25/2005; D.P.R. 115/2002. L. 134/2001, artt. dal 74 al 141; L. 217/1990.

## Chi può richiedere il servizio

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; gli stranieri (regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare); gli apolidi; gli indagati, gli imputati, i condannati, gli offesi dal reato, i danneggiati che intendano costituirsi parte civile, i responsabili civili o civilmente obbligati per l'ammenda, coloro che (offesi dal reato – danneggiati) intendano esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 €. Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'interessato stesso. Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).

### Documentazione necessaria

La domanda in carta semplice può essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda; oppure può essere spedita via PEC o con raccomandata a.r., allegando fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda deve essere firmata esclusivamente e personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

Nella domanda occorre indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio; le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione); l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. La mancanza, anche di uno solo di tali elementi rende la domanda inammissibile.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

### Come funziona

Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. Nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di













revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale occorre presentare domanda indirizzata all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi, alla cancelleria: del GIP (se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari); del giudice che procede (se il procedimento è nella fase successiva); del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione). Il giudice competente, valuta la richiesta ed entro 10 giorni decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria (accoglimento, oppure non ammissibilità, oppure rigetto).

Del deposito viene dato avviso all'interessato (se detenuto, il decreto gli viene notificato).

Copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Modulistica	Non presente.
Assistenza	Non necessaria.
legale	
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Per il Dibattimento, la domanda deve essere presentata presso il Tribunale di Siracusa - Livello 1 colore giallo- stanze n. 3 e 17.
	Per il GIP/GUP, Livello 1 colore giallo- stanza n. 7.
	Per la Corte d'Assise, Livello zero – colore celeste- stanza n.15.
	Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.













### SERVIZIO

### FORMAZIONE ALBI GIUDICI POPOLARI (CORTE D'ASSISE)

#### Cos'è

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.

Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.

### Normativa di riferimento

L. 287/1951.

## Chi può richiedere il servizio

Tutti i cittadini italiani che abbiano i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale:
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

### Documentazione necessaria

- Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza nella quale si autocertifica di essere in possesso dei requisiti necessari.
- Documento d'identità in corso di validità.

### Come funziona

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello

Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.

Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.

Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:

- l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise
- l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise d'appello

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all'albo pretorio.

Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio.

L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d'assise.

L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise d'appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.

Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.

Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d'assise e dei giudici popolari di corte d'assise d'appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.

Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.

Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei













giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.

La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

Successivamente, in pubblica udienza, si procede all'estrazione per sorteggio da un'urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.

In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi. Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

All'udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

Modulistica	Non presente.
Modulistica	non bresente.

Consultare il sito del Comune di residenza.

Assistenza Non necessaria. legale

Costi Nessuno.

Dove si richiede Comune di residenza.













SERVIZIO	RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Cos'è	Il servizio riguarda la richiesta finalizzata a ottenere il pagamento delle spese di giustizia.
Normativa di riferimento	Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.
Chi può richiedere il servizio	<ul> <li>Testimoni nel processo penale</li> <li>Giudici onorari</li> <li>Giudici popolari</li> <li>Interpreti</li> <li>Periti</li> <li>Difensori</li> <li>Custodi di beni in sequestro</li> </ul>
Documentazione necessaria	Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario, corredata dai documenti attestanti le spese di cui si chiede il rimborso e dalla dichiarazione dell'attività svolta, con specifica delle indennità spettanti.
Come funziona	<ul> <li>Nella domanda è sempre obbligatorio inserire i seguenti dati:</li> <li>nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi);</li> <li>data e luogo di nascita</li> <li>codice fiscale</li> <li>indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.)</li> <li>numero di telefono cellulare e telefono fisso</li> <li>indirizzo e-mail correttamente scritto</li> <li>Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri)</li> <li>se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto da otto a dodici caratteri).</li> </ul>
Modulistica	Scheda anagrafica beneficiario.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Per i testimoni, la richiesta deve essere presentata presso il Tribunale di Siracusa-Ufficio Spese di Giustizia - Livello zero - colore celeste - stanza 11.  Per gli interpreti e i CTU, si veda la relativa scheda riportata nella sezione "Altri servizi".  Per il patrocinio a spese dello Stato e per la difesa di ufficio la richiesta deve essere depositata presso il Tribunale di Siracusa:  Per il Dibattimento, Livello 1 colore giallo- stanza n.3.  Per il GIP/GUP, Livello 1- colore giallo – stanza n. 7.  Per la Corte d'Assise, Livello zero – colore celeste –stanza n.15.  Per quanto riguarda i custodi di beni in sequestro, si veda la relativa scheda riportata nelle sezione "Altri servizi".  Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, fatta eccezione per i testimoni.













### **SERVIZIO**

### ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (CTU) E DEI PERITI [PENALE]

**Cos'è** Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata "Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e dei periti", riportata nella sezione "Altri servizi".

SERVIZIO

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU) E L'INTERPRETE NOMINATO DAL GIUDICE PENALE

Cos'è

Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata "Richiesta di liquidazione per il consulente tecnico d'ufficio (CTU), il perito e l'interprete", riportata nella sezione "Altri servizi".

SERVIZIO

### RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CUSTODE NOMINATO DAL GIUDICE PENALE

Cos'è

Per la descrizione di questo servizio, si veda la scheda denominata "Richiesta di liquidazione per il custode", riportata nella sezione "Altri servizi".













### SERVIZIO

### RICHIESTA LIQUIDAZIONE INDENNITÀ A TESTIMONE CITATO IN UN PROCEDIMENTO PENALE

**Cos'è** Il testimone citato in un processo penale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e delle indennità previste dalla normativa di riferimento.

Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'ufficio giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

Ài testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.

Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.

Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposti a domanda.

Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

### Normativa di riferimento

Artt. 45, 46 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.

### Come funziona

Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio, il testimone deve produrre la seguente documentazione:

- l'atto di citazione notificato:
- l'eventuale autorizzazione all'uso di mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione);
- l'attestazione di presenza all'udienza richiesta al cancelliere;
- i titoli di viaggio (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea).

Nella domanda è sempre obbligatorio inserire i seguenti dati:

- nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi);
- data e luogo di nascita
- · codice fiscale
- indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.)
- numero di telefono cellulare e telefono fisso
- indirizzo e-mail correttamente scritto
- Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri)
- se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto da otto a dodici caratteri).













Modulistica	Modulo istanza di rimborso spese di viaggio del testimone. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	La richiesta deve essere depositata o fatta pervenire per posta ordinaria al Tribunale di Siracusa, Viale Santa Panagia, 109 - Ufficio Spese di Giustizia- Livello zero – colore celeste – stanza n. 11.













# **ALTRI SERVIZI**













### SERVIZIO CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

#### Cos'è

Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte precedentemente previste per i procedimenti civili e amministrativi (imposte di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria).

Il contributo unificato è quindi l'importo dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo e si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. Il contributo unificato è dovuto, in base al valore (a scaglioni) della controversia o alla sua tipologia.

### Come si paga

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- le tabaccherie, acquistando il contrassegno adesivo
- gli uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale pdf (il bollettino di c/c postale è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);
- le banche, utilizzando il modello F23
- modalità telematiche.

# Pagamento del contributo in caso di iscrizioni telematiche

Nel caso di iscrizioni a ruolo telematiche, se il pagamento del contributo unificato avviene acquistando il contrassegno adesivo, che risulta dalla scansione della nota di iscrizione a ruolo, occorre consegnare successivamente il contrassegno in cancelleria.

- Nel caso dei decreti ingiuntivi, la consegna deve avvenire subito dopo che l'avvocato riceve la PEC di accoglimento del decreto; in mancanza, decorsi 30 giorni, la cancelleria provvede al recupero coattivo;
- Negli altri casi, il contributo va consegnato entro la prima udienza di comparizione; in mancanza, la cancelleria provvede ad inviare una PEC all'avvocato, che ha 30 giorni di tempo per provvedere, decorsi i quali si procede al recupero coattivo.

# Omesso o insufficiente contributo unificato

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

### Rimborso

Il diritto al rimborso sussiste nel caso di versamento non dovuto o eccedente. Il diritto al rimborso deve essere esercitato a pena di decadenza entro 2 anni dal pagamento.

Chiare istruzioni sono contenute nella circolare MEF 33/2007.

### Modulistica

Modulo istanza rimborso contributo unificato

























### SERVIZIO RICHIESTA COPIE ATTI SU PROCEDIMENTI CIVILI

**Cos'è** Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.

Le copie possono essere:

- <u>Semplici</u>, ovvero richieste allo scopo di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria.
- <u>Autentiche</u>, ovvero munite della certificazione di conformità all'originale e quindi aventi lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia (sono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche).
- <u>Esecutive</u>, servono per procedere all'esecuzione forzata di un provvedimento

### Normativa di riferimento

Art. 743,744,745 codice di procedura civile.

Con riguardo alle <u>copie autentiche</u>, si rendono note le seguenti modifiche legislative ex **Art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la Legge n.114/2014,** riguardanti i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del Giudice: Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente;

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

# Chi può richiedere il servizio

Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.

- Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
- Dal 25 giugno 2014, ai soggetti indicati nel D.L. 90/2014 e, tra questi, agli avvocati, viene attribuito il potere di autentica per gli atti e i provvedimenti esistenti nel fascicolo informatico di un determinato procedimento; l'avvocato quindi, visionando il fascicolo informatico attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o tramite il servizio POLISWEB, potrà "salvare" (download) sul proprio computer l'atto o il provvedimento da utilizzare, (ad. es., per una notifica) potendo egli stesso attestarne la conformità ai sensi della norma citata con l'ulteriore vantaggio di non dover pagare i diritti.

La disposizione sopra trascritta non si applica agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.













## Come funziona e documentazione necessaria

La richiesta va fatta specificando il numero e l'anno di iscrizione a ruolo del procedimento ed individuando gli atti di cui si chiede il rilascio della copia.

La domanda presentata da parti terze deve ricevere l'autorizzazione del giudice.

Le copie urgenti vengono rilasciate in due giorni lavorativi e i diritti sono triplicati.

Non possono essere fornite ad esterni al processo copie o informazioni relative a procedimenti pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy. Informazioni e copie di atti possono, tuttavia, essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell'autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione.

### Modulistica

Per le copie di atti civili non sono necessari moduli, in quanto la richiesta viene annotata sull'originale dell'atto

### Assistenza legale

Non necessaria.

### Costi

I diritti di cancelleria per il rilascio della copia variano in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l'atto giudiziario (Si veda la tabella riguardante i "Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015" riportata nella sezione "Allegati" di questa Guida).

Le copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore non godono dell'esenzione dai diritti di copia.

Sono esenti dal pagamento dei diritti di copia gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato <u>quando le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa</u> (art.107 D.P.R. n.115/2002).

### Dove si richiede

Per le copie delle sentenze e di tutti gli atti esecutivi civili la richiesta va fatta presso:

- Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109, liv. 3 ,colore verde- stanza n. 14, per le copie dei decreti ingiuntivi:
- Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109, liv. 3, colore verde stanza n. 8, per le copie degli atti dei procedimenti pendenti:
- Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109, liv. 3, colore verde -stanze n. 1,2,6,10,19, 20 ove sono custoditi tutti i fascicoli dei procedimenti da trattare alle udienze dei vari magistrati, a seconda della collocazione del fascicolo.

### Per le copie degli atti in materia di volontaria giurisdizione:

- Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109, liv. 1 Corpo B colore giallo stanze n. 21 (copie atti relativi a fascicoli definiti), 25 (copie atti relativi a tutele e curatele in corso), 26 (copie atti relativi ad amministrazioni di sostegno aperte), 27 (copie atti relativi a procedimenti con udienza fissata o in corso).

### Per le copie di atti in materia fallimentare:

- Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109 liv. 3 Corpo B colore verde stanze n. 29, 29 bis, 30 (cancellerie dei giudici delegati) 33 (fascicoli definiti).

### Per le copie di atti in materia di esecuzioni civili:

- Tribunale di Siracusa, viale Santa Panagia n. 109 liv. 3 Corpo B colore verde stanze n. 23 (decreti trasferimento), 26, 27 (atti relativi a procedure mobiliari), 28 e 28 bis (atti relativi a procedure immobiliari).

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.













### SERVIZIO PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO

#### Cos'è

Con questa procedura, il proprietario di un immobile può far valere i propri diritti, obbligando coloro che non hanno titolo ad occuparlo a rilasciarlo.

Lo sfratto può derivare da un contratto di locazione, di affitto o da rapporto di locazione d'opera (se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione di opera).

### Normativa di riferimento

Articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile

## Chi può richiedere il servizio

Il locatore dell'immobile può intimare lo sfratto nei seguenti casi:

- Per finita locazione prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida;
- Per finita locazione dopo la scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida;
- Per morosità in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti;

### Documentazione necessaria

E' necessario preparare i seguenti documenti:

 Atto giudiziario denominato "atto di intimidazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida", notificato all'inquilino tramite Ufficiale Giudiziario.

Con questo atto il proprietario convoca l'inquilino all'udienza di fronte al giudice del Tribunale del luogo dove l'immobile è situato. L'intimazione deve contenere l'avvertimento che, se non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto.

 Nota di iscrizione al ruolo, effettuata prima dell'udienza di comparizione. Il deposito telematico è facoltativo.

I codici domanda sono i sequenti:

- Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.)
   uso diverso 030002
- Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.)
   uso abitativo 030001
- Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) uso abitativo -030011
- Intimazione di licenza o di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) uso diverso - 030012
- Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di locazione d'opera (art. 659 c.p.c.) 030021

### Come funziona

Il locatore deve notificare l'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida all'inquilino tramite Ufficiale Giudiziario all'inquilino.

Tra il giorno della notifica e quello dell'udienza devono intercorrere almeno 20 giorni. Il termine può essere abbreviato fino a metà su istanza dell'intimante.

Successivamente alla notifica dell'atto e prima dell'udienza di comparizione, il locatore deve effettuare l'iscrizione al ruolo.

### Udienza di comparizione

Le udienze si celebrano dal lunedì al venerdì. Se il giudice non tiene udienza il giorno indicato nell'atto di intimazione, l'udienza sarà rinviata al primo giorno utile di udienza del giudice.

All'udienza di comparizione si possono verificare le seguenti circostanze:

 Mancata comparizione del proprietario: gli effetti dell'atto di intimidazione cessano













- Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato: il giudice emette la convalida di sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione della formula esecutiva
  - Se l'intimato non compare, ha la possibilità di fare opposizione se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

La formula esecutiva consente la fase dell'esecuzione dello sfratto, ovvero il rilascio forzato che si verifica quando l'immobile non viene rilasciato spontaneamente.

### Sfratto per morosità

Se lo sfratto è stato intimato per morosità (mancato pagamento del canone), la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore che la morosità persiste.

Il giudice pronuncia **separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti** o da scadere fino all'esecuzione dello sfratto. Tale decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione.

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni può essere sanata in sede giudiziale se alla prima udienza il conduttore versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori.

In caso di comprovate difficoltà economiche del conduttore, per la restituzione dell'importo può essere assegnato un termine non superiore a 90 giorni.

Se l'intimato, invece, nega la propria morosità **contestando l'ammontare** della somma pretesa, il giudice può disporre il pagamento della somma non controversa entro un termine non superiore a 20 giorni. Se non adempie, il giudice pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

Se l'intimato compare e oppone eccezioni **senza prova scritta**, su istanza del locatore il giudice pronuncia ordinanza di rilascio, che è immediatamente esecutiva.

### Modulistica

//////

### Assistenza legale

Non necessaria per l'intimato

#### Costi

Per l'iscrizione a ruolo è dovuta:

- Marca da bollo da 27 €
- Contributo unificato secondo il valore della causa ridotto del 50 %
- Imposta di registro se è stato emesso il decreto ingiuntivo

### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, Cancelleria Contenzioso Civile – ufficio iscrizione a ruolo - Liv 3 Colore verde stanza n. 9

























#### SERVIZIO DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

#### Cos'è

Si tratta di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento che consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati, secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard.

E' stato istituito con il Regolamento Ce 1896/2006.

Si applica dal 12 dicembre 2008 in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca, nelle controversie transfrontaliere (ossia le controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito) in materia civile e commerciale.

Questo procedimento è una procedura facoltativa alternativa a disposizione dei cittadini, parallelamente ai procedimenti previsti dalle normative nazionali degli Stati membri; è applicabile solo ai crediti pecuniari determinati, liquidi ed esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea. L'ingiunzione di pagamento europea viene riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutti gli Stati membri, tranne in Danimarca, senza bisogno di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva (exequatur).

### Normativa di riferimento

Regolamento (Ce) N. 1896/2006

MODIFICHE: **Regolamento** (**UE**) **2015/2421** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 si applica a decorrere dal **14/07/2017** 

#### Competenza

La competenza giurisdizionale è determinata «conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia» e, quindi, in base ai criteri di cui al Regolamento UE 2012/21015 (rifusione Regolamento Bruxelles I - ante regolamento 44/2001). Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il Giudice adito. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall'amministrazione centrale o del centro di attività principale.

A prescindere dal principio di base sulla competenza, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai Giudici di un altro Stato membro. Ciò può avvenire nell'ambito dei casi elencati dal regolamento: le competenze speciali o esclusive, la competenza in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro.

Le competenze speciali dei giudici comprendono, ad esempio:

- le materie contrattuali (in generale, davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita);
- le obbligazioni alimentari (in generale, davanti al Giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio);
- gli illeciti (davanti al Giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto). Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore, per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i Giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.

## Campo di applicazione - Materie escluse

Il procedimento europeo riguarda le controversie transfrontaliere, ossia le controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.

Sono escluse dall'ambito di applicazione le controversie in materia fiscale, doganale ed amministrativa o relative alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri; quelle relative ai fallimenti, concordati e procedure similari, al regime patrimoniale dei coniugi, a testamenti e successioni, nonché al settore della sicurezza sociale.

Sono altresì esclusi i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne che abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi













Chi può richiedere il servizio	Il creditore di una obbligazione pecuniaria di importo determinato, liquida ed esigibile.
Come funziona	L'emissione del provvedimento di ingiunzione si chiede utilizzando l'apposito modulo " Allegato I " (Modulo A)  Il creditore non deve allegare nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc) ma solo fornire una descrizione delle prove a sostegno della domanda, potendo fare riferimento a tutti i mezzi di prova ammissibili (e non solo a quelli documentali).  Se il ricorso viene respinto, non è possibile proporre impugnazione. Il richiedente può far valere il credito mediante una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o mediante qualunque altro procedimento previsto dalla legislazione di uno Stato membro.  Se il decreto viene emesso, la cancelleria provvede a comunicare al creditore istante l'avvenuto deposito del provvedimento e il ricorrente deve provvedere alla notifica alla controparte entro 60 giorni, altrimenti il decreto diviene inefficace.  La notifica dell'ingiunzione segue le regole dello Stato in cui la notifica va effettuata: in Italia l'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al debitore a cura della parte istante (creditore). E' opportuna, perciò, la nomina di un corrispondente (non necessariamente un legale) che ritiri in cancelleria le copie del decreto e provveda alla successiva notifica.  Insieme all'ingiunzione di pagamento, al convenuto è notificato il modulo F per l'eventuale opposizione (entro 30 giorni) che deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica.  Se non è stata presentata opposizione entro 30 giorni, l'ingiunzione di pagamento europea è dichiarata esecutiva, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato concesso dal giudice affinché la domanda di opposizione possa arrivare a destinazione. Il giudice utilizza il modulo G per dichiarare che l'ingiunzione di pagamento europea è esecutiva
	e lo trasmette al ricorrente.
Modulistica	Tutta la modulistica è reperibile sul portale della Giustizia Europea (https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents-373-it.do) - vedi Modulistica europea - e può essere compilata nella lingua desiderata e poi stampata.
Assistenza	Non necessaria
legale	
Costi	Le spese di introduzione del procedimento sono quelle previste da ciascuno Stato membro per la procedura nazionale di ingiunzione.  • Contributo unificato da calcolarsi in funzione del valore del credito ingiunto  • 1 marca da € 27 per diritti forfetizzati per notifica.
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109 Cancelleria Contenzioso Civile













### SERVIZIO OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

**Cos'è** Per la violazione di talune norme non penali sono previste sanzioni amministrative (di solito pecuniarie).

Contro il provvedimento che le applica al trasgressore, questi può proporre OPPOSIZIONE per ottenere l'annullamento totale o parziale del provvedimento, o almeno una riduzione della sanzione.

Va premesso che, in generale, salvo casi particolari riservati alla competenza di Organi giurisdizionali amministrativi, tributari o minorili, l'opposizione, che promuove un procedimento contro l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, si propone davanti al Giudice di Pace (per approfondimenti vedi scheda "Giudice di pace - Competenza Civile".

Ma deve esser proposta davanti al Tribunale ordinario nei casi sotto elencati:

A) Quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- valutaria;
- di antiriciclaggio.
- B) Inoltre, il Tribunale ordinario è competente:
  - se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
  - quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
  - quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [cioè violazioni in materia di assegni e di codice stradale].

#### Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, art. 5, 6 Legge 24 novembre 1981, n.689, art.22

## Chi può richiedere il servizio

Colui che riceve una sanzione amministrativa e la ritiene illegittima, non occorre (ma è consigliata) l'assistenza di un Avvocato.

Il ricorso deve essere presentato personalmente dall'intestatario dell'infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

Nell'atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l'opposizione e il termine per proporla. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità, esser fatta ENTRO 30 GIORNI (60 per residenti all'estero) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Il ricorso deve esporre TUTTE le richieste ed eventuali prove (documenti e testimoni); va depositato nella cancelleria del Giudice del luogo della violazione, oppure spedito con posta raccomandata (NON è valido, invece, l'invio a mezzo fax o e-mail). Si può anche chiedere la sospensione dell'esecuzione.

#### Come funziona

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal Giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza; ma diviene inefficace se non è confermata con ordinanza alla prima udienza successiva.

Con il decreto che fissa l'udienza, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della violazione.













	Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.  Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.  Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza, oppure modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura inferiore (comunque mai al di sotto del minimo previsto dalla legge).
Documentazione	1) Originale e 1 copia del ricorso 2) Originale dell'atto notificato a cui ci si oppone 3) Fotocopia delle produzioni che si intendono depositare 4) Documento di riconoscimento valido del ricorrente 5) Nota di iscrizione a ruolo e recapito telefonico
	N.B.: Può essere spedito per posta (NON con fax o e-mail) in piego raccomandato con a.r., insieme a fotocopia di valido documento d'identità del ricorrente.
Modulistica	Modulo atto di opposizione a sanzione amministrativa
Assistenza legale	Non necessaria
Costi	Gli atti del processo e la decisione sono <b>esenti da ogni tassa e imposta</b> , salvo quanto previsto dall'art. 10, c.6-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, cioè: <b>Contributo unificato in base al valore 27 € per diritti forfetizzati di notifica</b> Per richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento:  98 € di Contributo Unificato e 27 € per diritti forfetizzati di notifica
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109 Cancelleria Contenzioso Civile – Ufficio iscrizione a ruolo, Liv. 3 Colore verde stanza n. 9



**Assistenza** 

Dove si richiede

legale

Costi

Non necessaria











#### CERTIFICATO EUROPEO EX ART. 39 REGOLAMENTO **SERVIZIO** 2201/03 Cos'è La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività di decisioni, rese in uno Stato membro e da far valere in altro Stato membro, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve produrre: una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; il certificato di cui all'articolo 39. Questo certificato è rilasciato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale) Di esso non è richiesta alcuna legalizzazione. Normativa di Art.39 Regolamento Cee n.2201 del 27/11/2003 riferimento Chi può La parte interessata ad ottenere una dichiarazione di esecutività di decisioni, rese in richiedere il uno Stato membro e da far valere in altro Stato membro, in materia matrimoniale e in servizio materia di responsabilità genitoriale. Come funziona Per il rilascio è necessario compilare un'istanza sulla base di un modello che viene consegnato in Cancelleria. (Vedi "Modulo Certificato Europeo ex art.39"). una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte: **Documentazione** il certificato di cui all'articolo 39. Modulistica Modulo Certificato Europeo ex art.39

Una marca da bollo da Euro 16,00 e una da euro 3,84.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30

Informazioni telefoniche: 0931/752240

Cancelleria contenzioso civile – liv. 3 colore verde stanza n. 7

La richiesta e il rilascio per l'utenza non professionale presso: Tribunale di Siracusa –













#### SERVIZIO

#### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

#### Cos'è

E' un istituto che vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

#### Normativa di riferimento

- Legge n. 34 del 29 marzo 2001
- Legge n. 149 del 28 marzo 2001
- artt. 74–89 e 119-136 Testo Unico spese giustizia D.P.R. 30.05.02 n. 115
- Legge n. 25 del 24 febbraio 2005

Il patrocinio a spese dello Stato è un beneficio riservato a coloro che, ad oggi, hanno un reddito annuo non superiore ad € 11.528, 41.

## Chi può richiedere il servizio

Possono ottenere il gratuito patrocinio:

- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- ali apolidi
- gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

#### **Esclusioni**

Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato:

- nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (novità introdotta dal pacchetto sicurezza legge 125/2008).

#### Reddito

Il reddito IMPONIBILE dell'interessato non deve superare € 11.528,41 (tetto così elevato per effetto del Decreto interministeriale Ministero Giustizia e MEF 7 maggio 2015 con decorrenza 27/08/2015 e modificabile ogni due anni dal Ministro della Giustizia) [ante euro 11.369,24 - ante euro 10.766,33 - ante euro 10.628,16]

Attenzione: il reddito imponibile non è il reddito ISEE.

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Si tiene conto solo del reddito dell'interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi. Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti

Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

#### Come funziona

Competente a decidere sull'ammissione a patrocinio a spese dello stato in materie civile è il consiglio dell'Ordine degli Avvocati il quale, verifica l'ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi:

- può dichiararla inammissibile;
- respingerla;
- ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono manifestamente infondate.













Se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, è possibile riproporla al giudice competente, che decide con decreto, unitamente al merito

La decisione (sia quella del Consiglio dell'Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all'interessato, al giudice competente ed al direttore regionale delle entrate.

Il Direttore Regionale delle Entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali; se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni false, chiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.

Il giudice decide definitivamente sull'istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell'Ordine, unitamente al merito.

Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione:

- quando, nel corso del giudizio, siano intervenute modifiche alle condizioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- quando, concesso il beneficio in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine, risultano mancanti i presupposti per l'ammissione o se l'interessato ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

L' ammissione al beneficio produce come principali effetti:

A) Difesa da parte di un difensore di fiducia che l'interessato sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso i Consigli dell'Ordine. Il difensore riceve un compenso anticipato dall'erario e ridotto alla metà

N.B.: il difensore non può chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a nessun titolo; altrimenti commette grave illecito disciplinare.

- **B)** Prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dei diritti di copia;
- C) Anticipazione da parte dell'Erario di:
  - onorari e spese dovuti al difensore;
  - indennità e spese di viaggio dovute a magistrati e ufficiali giudiziari per atti compiuti fuori sede;
  - indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notifiche e atti di esecuzione a richiesta di parte;
  - spese per notificazioni a richiesta d'ufficio.
  - spese per legale pubblicità dei provvedimenti;
  - spese per il compimento di opere non eseguite o per la distruzione di quelle compiute.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Il compenso all'avvocato e al consulente sono liquidati dal giudice, sentito il parere del consiglio dell'ordine, contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del procedimento.













Modulistica	La modulistica è relativa alle richieste di liquidazione degli onorari e compensi degli avvocati ed è disponibile sul sito web del Tribunale di Siracusa			
Dove si richiede	<ul> <li>L'istanza per l'ammissione va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati</li> <li>L'istanza per la liquidazione degli onorari degli avvocati va presentata: <ul> <li>presso l'Ufficio URP sito al Liv. Zero colore celeste, stanza 6 per le liquidazioni relative ai procedimenti civili e di volontaria giurisdizione;</li> <li>alla sezione lavoro – Liv 1, colore giallo per le liquidazioni relative ai procedimenti di lavoro e previdenza;</li> <li>alla sezione esecuzioni civili, Liv. 3 - Corpo B colore verde stanze n. 25 e 27 per le liquidazioni relative ai procedimenti di esecuzione</li> </ul> </li> </ul>			













#### SERVIZIO

#### ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (CTU) E DEI PERITI

#### Cos'è

Presso ogni Tribunale sono istituiti l'Albo dei Consulenti Tecnici e quello dei Periti. Quando il Giudice necessita di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, denominati consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale. Gli esperti devono essere scelti tra coloro che sono iscritti nei rispettivi Albi.

Gli albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale, che esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione, cancellazione) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto un'adeguata condotta morale e professionale. Tutte le decisioni relative all'ammissione e cancellazione agli Albi sono prese da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Albo o Collegio Professionale, cui appartiene il professionista che ha richiesto l'iscrizione. Di seguito sono riportate le categorie comprese negli Albi: medicochirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa per il Settore civile; medico-legale, psichiatrica, contabile, ingegneria e relativa specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia per il Settore penale.

## Normativa di riferimento

Artt. 13-23 disposizioni di attuazione codice di procedura civile; artt. 61-64; artt. 67-72 norme attuazione codice procedura penale; R.D.18/12/1941 n.1368 art.16; D.lgs. 28/07/1989 n. 271 art.68.

## Chi può richiedere il servizio

Possono richiedere l'iscrizione agli Albi tutti i professionisti, con speciale competenza tecnica, che siano iscritti ai rispettivi ordini/associazioni professionali e che siano dotati di specchiata condotta morale.

### Documentazion e necessaria

- Domanda di iscrizione all'Albo in bollo da 16 € in cui, oltre alle generalità, devono essere indicati il codice fiscale, il numero di telefono/cellulare e l'indirizzo e-mail
- Dichiarazione sostitutiva in carta semplice dei certificati richiesti dall'art. 16 delle disposizioni di attuazione codice di procedura civile, in cui vanno dichiarati: luogo e data di nascita, luogo di residenza, data e numero di iscrizione all'Albo professionale o al "Ruolo degli Esperti" della Camera di Commercio, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, di non essere iscritto in altro Albo presso altri Tribunali
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae, nonché eventuali titoli e documenti per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della 'speciale competenza tecnica'.

#### Come funziona

Per l'esame delle istanze di iscrizione agli Albi, la Commissione si riunisce due volte l'anno.

Il versamento di 168 € dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo e la relativa attestazione dovrà essere consegnata alla Segreteria della Presidenza del Tribunale. Il mancato pagamento della tassa (art. 13 del DPR 26/10/1972 n. 641) preclude l'effettiva iscrizione all'albo. L'attestazione del pagamento, inoltre, deve essere obbligatoriamente consegnata presso la segreteria della Presidenza del Tribunale.

#### Modulistica

La modulistica è contenuta sul sito web del Tribunale di Siracusa

#### Assistenza legale

Non necessaria.

#### Costi

- Domanda in bollo da 16,00€
- Versamento di € 168,00 sul c/c n.8904 intestato all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara – Tasse Concessioni Governative Regione Sicilia – causale 8617, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della valutazione positiva della domanda da parte dell'apposita Commissione.













Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Segreteria della presidenza – Liv 4 (colore rosso) stanza n. 4 – Cancelliere Enza Fontana Dove si richiede













# SERVIZIO RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU), IL PERITO E L'INTERPRETE L'interprete o il perito nominato dal Giudice civile o penale, una volta espletata la sua prestazione, può presentare richiesta di liquidazione delle proprie spettanze.

### Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.

#### Chi può richiedere il servizio

- Il perito
- L'interprete
- II CTU

## Documentazione necessaria

Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario, corredata dai documenti attestanti le spese di cui si chiede il rimborso e dalla dichiarazione dell'attività svolta, con specifica delle indennità spettanti.

Per ottenere la liquidazione degli onorari l'esperto deve presentare una nota specifica, in cui dovrà essere sempre indicato chiaramente l'importo complessivo di stima.

#### Come funziona

Nella domanda è sempre obbligatorio inserire i seguenti dati:

- nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi);
- data e luogo di nascita
- codice fiscale
- indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.)
- numero di telefono cellulare e telefono fisso
- indirizzo e-mail correttamente scritto
- Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri)
- se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto da otto a dodici caratteri).

La richiesta con i suddetti documenti deve essere depositata o fatta pervenire per posta ordinaria alla Cancelleria, entro e non oltre cento giorni dalla data della conclusione della prestazione. Il mancato rispetto di questo termine fa decadere dal diritto.

Sulla richiesta provvede il Giudice che ha richiesto la prestazione seguendo le tabelle previste dalla legge.

La liquidazione dei compensi avrà luogo secondo quanto previsto dall'art 13 DM 30.5.2002 che utilizza quale parametro per la quantificazione "l'importo stimato".

Le spese sostenute dovranno essere documentate ed il Giudice potrà escludere quelle non necessarie (art. 57 DPR 30 maggio 2002, n. 115).

L'ausilio di un collaboratore deve essere espressamente autorizzato a seguito d'istanza che motivi l'assoluta necessità e indichi il compenso che si presume dovrà corrispondersi.

I possessori di partita IVA devono emettere fattura elettronica, utilizzando il seguente codice IPA: AZ1UIR.

Il codice fiscale del Tribunale di Siracusa è il seguente: 80003470897

Modulistica	Scheda anagrafica beneficiario.
Assistenza legale	Non necessaria.
Costi	Nessuno.
Dove si richiede	Per gli incarichi conferiti dal Giudice Civile, la richiesta deve essere presentata presso la Cancelleria della Sezione di riferimento del Giudice che ha richiesto la prestazione. Per gli incarichi del Giudice Penale, la richiesta deve essere presentata:













Per il dibattimento, Livello 1 colore giallo- stanze 3 e 17.
Per il GIP/GUP, Livello 1 colore giallo- stanza n.7.
Per la Corte d'Assise, Livello zero – colore celeste- stanza 15.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.













SERVIZIO	RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER IL CUSTODE				
Cos'è	Il custode nominato dal Giudice civile o penale, una volta espletata la prestazione, può presentare richiesta di liquidazione delle proprie spettanze.				
Normativa di riferimento	Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) e successive modifiche e integrazioni.				
Chi può richiedere il servizio	Il custode di beni sottoposti a sequestro.				
Documentazione necessaria	Istanza in carta semplice, completa dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del beneficiario e delle indennità spettanti.				
Come funziona	Nella domanda è sempre obbligatorio inserire i seguenti dati:  • nome e cognome (in accordo al proprio codice fiscale e quindi con doppi o tripli nomi);  • data e luogo di nascita  • codice fiscale  • indirizzo di residenza (completo di numero civico e di C.A.P.)  • numero di telefono cellulare e telefono fisso  • indirizzo e-mail correttamente scritto  • Codice IBAN personale intestato (o co-intestato) al beneficiario, correttamente scritto nella formula: IT-CIN EU (cifra di due numeri) CIN (lettera alfabetica) ABI (cifra di cinque numeri) CAB (cifra di cinque numeri) NUMERO DI CONTO CORRENTE (cifra di dodici numeri)  • se disponibile, codice BIC/SWIFT (codice alfa-numero composto da otto a dodici caratteri).  Sulla richiesta provvede il Giudice che ha richiesto la prestazione seguendo le tabelle previste dalla legge.  I possessori di partita IVA devono emettere fattura elettronica, utilizzando il seguente codice IPA: AZ1UIR.  Il codice fiscale del Tribunale di Siracusa è il seguente: 80003470897.				
Modulistica	Scheda anagrafica beneficiario.				
Assistenza legale	Non necessaria.				
Costi	Nessuno.				
Dove si richiede	Per gli incarichi conferiti dal Giudice Civile, la richiesta deve essere presentata presso la Cancelleria della Sezione di riferimento del Giudice che ha richiesto la prestazione.				

Per gli incarichi del Giudice Penale, la richiesta deve essere presentata:

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Per il dibattimento, Livello 1 colore giallo- stanza n. 3. Per il GIP/GUP, Livello 1 colore giallo- stanza n.7.

Per la Corte d'Assise, Livello zero colore celeste- stanza n.15.













SERVIZIO	NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO			
Cos'è	Quando i condomini sono più di quattro, in caso di inerzia dell'assemblea, uno o più condomini possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria affinché provveda alla nomina di un Amministratore.  L'Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea anche senza giusta causa.  La revoca può essere richiesta da uno o più condomini, qualora:  I'amministratore per due anni non abbia reso il conto della sua gestione,  vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità,  I'amministratore ometta di dare comunicazione all'assemblea di citazioni o provvedimenti amministrativi che eccedono le sue attribuzioni.			
Normativa di riferimento	Artt. 1129-1133 c.c.			
Chi può richiedere il servizio	Nomina e revoca possono essere richieste da uno o più condomini presso il Tribunale del luogo dove si trova il condominio.			
Documentazione necessaria	<ul> <li>Verbali dell'assemblea riguardanti la nomina o la revoca dell'amministratore.</li> <li>Ogni altro documento utile a sostegno della richiesta.</li> </ul>			
Come funziona	Occorre presentare ricorso, indirizzandolo al Presidente del Tribunale del luogo dove si trova il condominio. (Oggetto e codice della materia: 1.30.099 Altri rapporti condominiali)			
Modulistica	Ricorso per la nomina amministratore di condominio Nota iscrizione ruolo proc. Camera di consiglio – codice oggetto 4.00271.			
Assistenza legale	Se si tratta di una richiesta di nomina pura e semplice, non occorre legale; negli altri casi (se vi è anche solo implicita una revoca) occorre il legale. Nel caso di richiesta di revoca è sempre necessaria l'assistenza del legale.			
Costi	<ul> <li>Contributo unificato: 98,00 €</li> <li>Marca da bollo da 27,00 €</li> </ul>			
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello 1 (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.			













#### SERVIZIO ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA

#### Cos'è

Per pubblicare un giornale o un periodico (sia esso cartaceo, radiofonico, televisivo o a mezzo web) è necessario registrarlo presso il Tribunale nella cui circoscrizione sarà effettuata in via prevalente la pubblicazione.

Per le testate on line la registrazione è obbligatoria solo quando si vogliano ottenere i finanziamenti pubblici previsti dalla legge 62/2001, o nel caso si conseguano ricavi annui da attività editoriali superiori a 100.000 €.

### Normativa di riferimento

L. 47/1948, L. 62/2001.

## Chi può richiedere il servizio

Editori, giornalisti e anche semplici cittadini che vogliano pubblicare un periodico soggetto all'iscrizione nel Registro Stampa.

Se il proprietario o l'editore è una persona giuridica, l'iscrizione deve essere richiesta dal legale rappresentante.

#### Documentazione necessaria

- Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici del proprietario, del direttore responsabile e dell'esercente l'impresa giornalistica (le tre cariche possono essere cumulate nella stessa persona).
- Autocertificazione di iscrizione del direttore responsabile all'Albo dei giornalisti. Se il direttore responsabile è un pubblicista o un professionista, occorre la fotocopia della tessera dell'ordine (3 parti) e la dichiarazione datata e firmata che, dalla data del rilascio, non sono intervenute variazioni. Se il direttore responsabile è iscritto nell'elenco speciale dei giornalisti, occorre l'autocertificazione relativa all'iscrizione all'albo speciale nonché copia del documento di riconoscimento.
- Se il proprietario e l'esercente l'impresa giornalistica sono persone giuridiche (società o associazione) occorrono copia dello Statuto in bollo, visura camerale e autocertificazione dei dati relativi alla società proprietaria alla data della presentazione della domanda e del nome del legale rappresentante con l'indicazione dei relativi poteri.
- Se il legale rappresentante è il Sindaco, occorre copia autentica, in bollo, dell'atto della presa di possesso.
- Se il legale rappresentante è il Presidente di un Ente Pubblico, occorre copia autentica, in bollo, della delibera di nomina.
- Fotocopia della carta d'identità dei sottoscrittori.
- Per la tipografia occorre allegare una dichiarazione in carta libera del titolare della tipografia.
- Solo ed esclusivamente per la registrazione del periodico (e non per le variazioni del proprietario/direttore responsabile/della periodicità), va allegata, inoltre, alla domanda la ricevuta di versamento di € 168,00 da versare all'Ufficio Postale su bollettino a 3 parti sul c/c 8904 intestato a Agenzia delle Entrate-Tasse concessioni governative- Sicilia (D.P.R. n.641 del 26.10.1972 art.22 p.7 e succ. mod.).













#### Come funziona

Per pubblicare un giornale o un periodico occorre un direttore responsabile, che sia giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all'elenco speciale. Nel caso in cui il direttore responsabile sia investito di mandato parlamentare, occorre nominare un vicedirettore.

La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente del Tribunale, deve contenere la dichiarazione relativa alle caratteristiche del periodico e va sottoscritta anche dal direttore responsabile e dall'editore. Le firme in calce alla domanda vanno autenticate presso l'anagrafe comunale, un Notaio, presso il Tribunale oppure allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, ex art.38 D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione con firme autenticate equivale ad accettazione della carica.

Nella domanda devono essere indicate:

- La tecnica di diffusione (Per la stampa indicare il nome e l'indirizzo della tipografia; per il giornale radio il nome della stazione emittente, la frequenza e l'indirizzo; per il telegiornale il canale, il nome dell'emittente e la sede degli studi da cui trasmette; per i periodici on line il nome e l'indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l'indirizzo web della pubblicazione telematica).
- Il proprietario
- L'editore
- Il direttore responsabile

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria.

#### Modulistica

Richiesta iscrizione al registro stampa

#### Assistenza legale

Non necessaria.

#### Costi

- Tassa di concessione governativa: 168,00 €
- 1 marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla domanda, oltre ai bolli sui documenti (vedi documentazione necessaria)

N.B.: Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dall'apposizione della marca da bollo da 16,00 € (purché forniscano prova dell'iscrizione presso gli organi competenti: Regione, Prefettura o Ministero).

#### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello 1 (colore giallo) corpo B, stanza 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.













#### SERVIZIO VARIAZIONI AL REGISTRO STAMPA

Cos'è

Tutte le variazioni riguardanti gli elementi costitutivi di un giornale o periodico (proprietario, editore, direttore responsabile, tipografia, tecnica di diffusione, titolo, periodicità) devono essere comunicate al Tribunale.

## Normativa di riferimento

L. 47/1948 art. 6.

## Chi può richiedere il servizio

Editori o proprietari di un giornale o periodico iscritto nel Registro Stampa. Se il proprietario o l'editore è una persona giuridica, la variazione deve essere richiesta dal legale rappresentante. La domanda può essere consegnata da persona delegata.

### Documentazione necessaria

Per ogni variazione riguardante uno degli elementi costitutivi del giornale o periodico, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, occorre presentare la seguente documentazione.

- Per il cambio del proprietario o dell'editore: domanda, in bollo, firmata dal nuovo proprietario (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda del nuovo proprietario e/o esercente l'impresa da parte del Comune o del cancelliere); autocertificazione di cittadinanza del proprietario; autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario, atto notarile riguardante il passaggio di proprietà o copia autentica del verbale di assemblea.
- Per il cambio del direttore responsabile: domanda in bollo firmata dal proprietario in cui si comunica la nomina del nuovo direttore responsabile (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); autocertificazione di cittadinanza del direttore; autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali politiche del direttore; copia del tesserino di giornalista.
- Per variazioni della periodicità, del titolo, della tipografia o dell'indirizzo: domanda in bollo firmata dal proprietario in cui si comunica la variazione (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere). N.B.: Se la diffusione non avviene più in maniera cartacea, ma esclusivamente in via telematica, assicurarsi che la redazione o la sede dell'editore sia situata nella circoscrizione del Tribunale di Siracusa.
- Per messa in liquidazione della società: domanda in bollo in cui si comunica la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore a firma dello stesso e del legale rappresentante la società ove fosse diverso dal liquidatore (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); verbale di messa in liquidazione in copia conforme all'originale; autocertificazione del liquidatore.
- Per fallimento della società: domanda in bollo in cui si comunica il fallimento della società e la nomina del curatore fallimentare a firma del curatore fallimentare (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); sentenza di fallimento in copia conforme all'originale; autocertificazione del curatore fallimentare.
- Per cambio della denominazione sociale: domanda in bollo in cui si comunica il cambio di denominazione sociale e si indica la nuova ragione sociale a firma del legale rappresentante (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); verbale relativo al cambio di denominazione sociale in copia conforme all'originale. Per fusione della società: domanda in bollo a firma del legale rappresentante in cui si comunica la fusione della società e l'eventuale nuovo legale rappresentante (allegando fotocopia del documento di identità, oppure con autentica della firma in calce alla domanda da parte del Comune o del cancelliere); atto di fusione in copia conforme all'originale; statuto













	autenticato e bollato; autocertificazione del legale rappresentante (se di nuova nomina).		
Come funziona	Occorre depositare presso la Cancelleria una domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla variazione degli elementi costitutivi del giornale o periodico. Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina la variazione nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria.		
Modulistica	Richiesta variazione		
Assistenza legale	Non necessaria.		
Costi	1 marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla domanda		
	1 marca da bollo da 4,10 € per ogni autentica di firma presso il Tribunale		
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello 1 (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.		













SERVIZIO	CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA				
Cos'è	È la certificazione dalla quale risulta l'iscrizione di un giornale o periodico al Registro Stampa, rilasciata sulla base delle risultanze del registro stesso.				
Normativa di riferimento	L. 47/1948				
Chi può richiedere il servizio	Editori o proprietari di un giornale o periodico iscritto nel Registro Stampa. Se il proprietario o l'editore è una persona giuridica, il certificato deve essere richiesto dal legale rappresentante. La domanda può essere consegnata da persona delegata. In tal caso, occorre la firma autenticata o copia di un documento di identità valido del richiedente.				
Documentazione necessaria	Domanda indirizzata al Tribunale del luogo di residenza del richiedente.				
Come funziona	Occorre depositare presso la Cancelleria una domanda finalizzata ad ottenere il certificato.				
Modulistica	Richiesta certificazione al registro stampa				
Assistenza legale	Non necessaria.				
Costi	<ul> <li>2 marche da bollo da 16,00 € da apporre sulla domanda e sul certificato</li> <li>1 marca da 3,84 € per diritti di cancelleria</li> </ul>				
Dove si richiede	Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia n. 109, Cancelleria Volontaria giurisdizione, Livello 1 (colore giallo) corpo B, stanza 22 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.				













#### SERVIZIO

#### TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI PRIVILEGI

#### Cos'è

I contratti di vendita con riserva di proprietà (il bene viene pagato in modo dilazionato e il compratore ne prende possesso quando ha finito di pagare le rate), oppure di vendita con pagamento rateale o differito, oppure di locazione con diritto di opzione (il beneficiario può decidere unilateralmente in merito alla definizione del contratto), oppure di locazione con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, aventi per oggetto macchine utensili o di produzione (esclusi gli autoveicoli) nuove di prezzo unitario non inferiore a 516,46 €, devono essere trascritti in apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale del luogo dove si trova la macchina. Tale trascrizione consente l'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore.

Inoltre, qualora si intenda beneficiare delle agevolazioni di cui alla Legge n. 1329/65 (legge Sabatini), i contratti della stessa tipologia, riferiti a macchine utensili o di produzione nuove di prezzo unitario non inferiore a 258,23 €, devono essere trascritti nel registro speciale tenuto presso il Tribunale nella cui circoscrizione tali contratti sono stati sottoscritti.

### Normativa di riferimento

Art. 1524 e 2762 cod. civ., artt. 84 e 252 disp. att. e trans. cod. civ., D.M. 18/04/1942. Legge 28 novembre 1965, n. 1329 e D.M. 21/02/1973.

## Chi può richiedere il servizio

Il venditore/locatore che intenda far valere il privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore/conduttore o di un terzo.

### Documentazione necessaria

- Duplice copia dell'atto da trascrivere (contratto registrato)
- Doppia nota di trascrizione, in bollo da 16,00 €.

#### Come funziona

Qualsiasi soggetto può richiedere il rilascio di certificazione attestante l'iscrizione di privilegio nei registri relativi ai privilegi trascritti: la relativa richiesta deve essere corredata da n. 2 marche da €. 16, 00 (di cui una è applicata sulla richiesta e una sul certificato rilasciato, oltre al diritto di €. 3.84 per la certificazione.

Nel caso di vendita ex lege 1329/65 (c. d. Legge Sabatini), su richiesta, viene nominato un cancelliere che si reca nel luogo in cui si trova la macchina per controllare la corrispondenza tra la richiesta del venditore/locatore e i dati relativi alla macchina. Sulla macchina viene apposto un contrassegno ben visibile e con le seguenti informazioni: n. di registro, nome del venditore/locatore, tipo di macchina, n. di matricola, anno di fabbricazione, tribunale ove si è stipulato il contratto.

#### Modulistica

• Richiesta certificazione iscrizione sui registri privilegi

## Assistenza legale

Non necessaria.

#### Costi

- Diritto di certificazione per ogni trascrizione: 3,84 € per ciascuna copia.
- Su richiesta di una delle parti che presenta la doppia nota di trascrizione, viene rilasciato il secondo esemplare con gli estremi del numero e data della trascrizione (€. 11,54 se la nota non supera le quattro facciate)

#### Dove si richiede

Tribunale di Siracusa Viale Santa Panagia, 109, Cancelleria fallimentare Livello 3 (colore verde) corpo B, Stanze n. 31 e 32, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30













#### SERVIZIO MEDIAZIONE CIVILE

#### Cos'è

L'omologa rappresenta una garanzia per l'osservanza dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, soprattutto nel caso in cui una parte non ne rispetti i termini e le condizioni.

Se tutte le parti sono assistite da avvocato, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo.

Negli altri casi occorre presentare ricorso al Presidente del Tribunale, che si pronuncia con un decreto.

## Normativa di riferimento

- Art. 60 della Legge n° 69 del 18 giugno 2009;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n° 28;
- Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito in Legge 9 agosto 2013 n° 98, art.84

## Chi può richiedere il servizio

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n°28.

#### Dove

Per l'elenco degli Organismi Mediazione si veda il sito del Ministero della Giustizia al

Registro organismi di mediazione, Elenco formatori

#### Come funziona

La mediazione si svolge presso Enti pubblici o privati iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo di mediazione prescelto fra quelli presenti nel territorio del giudice che sarebbe competente per la controversia.

Presentata la domanda, viene designato un mediatore ed è fissato, entro 30 giorni dalla domanda, un primo incontro.

Se l'incontro non si conclude con un accordo, le parti decidono se proseguire con la procedura di mediazione, oppure terminarla e andare direttamente in giudizio.

Se la procedura prosegue, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che le parti, entro 7 giorni, potranno accettare o meno.

Se la proposta viene accettata, il mediatore redige un verbale al quale è allegato il testo dell'accordo; in caso contrario il mediatore redigerà un verbale in cui dà atto del mancato accordo.

L'intero procedimento deve concludersi entro tre mesi.

Esito della mediazione

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo.

In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal Tribunale (vedi scheda Omologa del verbale di mediazione).

L'accordo così omologato costituisce titolo esecutivo.

#### Costi

Ciascun Organismo di Mediazione stabilisce le proprie tariffe entro i limiti minimi e massimi fissati da Decreto Ministeriale.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

In caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito di imposta di massimi € 500 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso, il credito di imposta è risotto alla metà.













#### **Spese** processuali

Se il provvedimento del giudice corrisponde integralmente alla proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento del contributo unificato e al pagamento dell'indennità dovuta al mediatore (e all'esperto, se nominato).

Se il provvedimento del giudice non corrisponde interamente alla proposta conciliativa, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

La mediazione è gratuita:

per le parti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio; quando è disposta dal giudice;

quando è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale e il primo incontro si conclude con un mancato accordo.

Sono dovuti esclusivamente spese di gestione amministrative molto contenute.

#### OMOLOGA DEL VERBALE DI MEDIAZIONE **SERVIZIO**

E' un'attività svolta da un soggetto estraneo alla controversia (mediatore), finalizzata alla ricerca di un accordo fra le parti o di una proposta risolutiva.

Per talune materie la mediazione preventiva è obbligatoria: in questi casi le parti devono farsi assistere da un avvocato.

#### Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n° 28;
- Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 convertito in Legge 9 agosto 2013 n° 98, art.84

Chi può richiedere il Le parti personalmente.

servizio

Dove Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione













Tribunale di Siracusa, viale santa Panagia 109, Liv. 1. Corpo B, stanza n. 24 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Come funziona

Il Giudice accerta la regolarità formale del verbale di accordo raggiunto e verifica che siano stati rispettati i principi dell'ordine pubblico e delle norme imperative, che sono quelle non derogabili dalla volontà delle parti (es. le norme che regolano il diritto di successione, il diritto di famiglia) ed emette decreto.

A seguito di tale provvedimento l'accordo intercorso tra le parti vale come titolo esecutivo.

Costi

Contributo unificato € 98,00;

Marca da € 27,00 per diritti forfetizzati;
I verbali di accordo sono esenti da tassa di registro fino a €50.000;

Tassa di registro €200 per importi superiori a €50.000.













## **ALLEGATI**













## TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO

CAUSE CON VALORE DETERMINATO					
C.U. Spese notifica					
Valore fino a € 1100	€ 43	€ 27			
Valore da € 1101 a € 5200	€ 98	€ 27			
Valore da € 5201 a € 26000	€ 237	€ 27			
Valore da € 26001 a € 52000	€ 518	€ 27			
Valore da € 52001 a € 260000	€ 759	€ 27			
Valore da € 260001 a € 520000	€ 1214	€ 27			
Valore superiore a € 520000	€ 1686	€ 27			

CAUSE CON VALORE INDETERMINABILE			
	C.U.	Spese notifica	
Processi civili ordinari	€ 518	€ 27	

CAUSE CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO			
C.U. Spese notifica			
Si considerano di valore superiore a € 520.000	€ 1686	€ 27	













PROCEDIMENTI SPECIALI				
C.U. Spese notifica Annotazioni				
Procedimenti ingiuntivi	½ contributo in base al	€ 27	Art. 13 comma 3 T.U.	
(decreti ingiuntivi)	valore	C 27	Art. 13 comma 3 1.0.	
Opposizione a decreto	½ contributo in base al	€ 27		
ingiuntivo	valore	C 27		













			La parte opponente è tenuta al
Opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale	Contributo a metà o intero	€ 27	versamento del c.u. di importo: a) corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall'applicazione dell'art. 13 comma 3 DPR 115/2002, nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del c.u; b) corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore. In questo caso il pagamento del c.u. è da imputarsi in parte alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.) in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di "pagamento integrativo" ex art. 14, comma 3 prima parte). Resta fermo che al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del c.u., deve farsi riferimento a quello maggiore fra l'importo liquidato in sede monitoria e quello richiesto in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori. (v. Nota 10/11/2015 Min. Giustizia – Direzione Gen. Giustizia Civile, v. anche













	Risposta a quesito in data 16/12/2015)













Locazione – procedimento di determinazione del canone	In base al valore	€ 27	Finanziaria 2010
Locazione – intimazione di licenza e sfratto per finita locazione (657 c.p.c.)	½ contributo in base al valore	€ 27	Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone di un anno
Locazione – sfratto per morosità (658 c.p.c.)	½ contributo in base al valore	€ 27	Il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio oltre interessi maturati sino alla domanda
Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa (cautelari in genere, sequestri, denuncia di nuova opera e danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva, provvedimenti d'urgenza)	½ contributo in base al valore	€ 27	Il contributo per i procedimenti cautelari in corso di causa è stato introdotto dalla Finanziaria 2010
Procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.	½ contributo in base al valore	€ 27	Nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo (Circ. Min. Giustizia 4.8.09)
Procedimenti possessori	½ contributo in base al valore	€ 27	Libro IV – titolo II- Capo VI- art. 703-705 Sia per la fase sommaria che per quella di cognizione si paga un solo contributo unificato (circ. 4/02)
Comodato	Contributo in base al valore	€ 27	Modifica Finanziaria 2010
Occupazione senza titolo	Contributo in base al valore	€ 27	Modifica Finanziaria 2010
Impugnazioni delibere condominiali	Contributo in base al valore	€ 27	Modifica Finanziaria 2010
Reclami	€ 147,00	€ 27	Vedi art. 13 comma 1 lett. A) T.U.













Procedimenti di cui all'art. 23 L. 689/81 e successive modiche (opposizioni a sanzioni amministrative)	Contributo in base al valore	€ 27	Finanziaria 2010
Procedimenti in camera di consiglio art 737 cpc e segg. (LIBRO IV, TITOLO II, CAPO IV)	€ 98 Art. 13, comma 1, lett. b) d.pr.115/02 C.U.modificato da 85 con art. 53 d.1 90/2014 in vigore da 25/6/2014	€ 27	Libro IV – titolo II – capo VI – art. 737-742 bis)
Istanze di sospensione su opposizione a precetto e a decreto ingiuntivo (in corso di causa)	€ 98 Art. 13, comma 1, lett. b) d.pr.115/02 C.U.modificato da 85 con art. 53 d.1 90/2014 in vigore da 25/6/2014	€ 27	
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1° comma c.p.c.	C.U. fisso 168 euro (art.13,2°com, T.U.) C.U.modificato da 146 con art. 53 d.l 90/2014 in vigore da 25/6/2014	€ 27	(art.13,2°com, T.U.)

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE				
Ricorsi per liquidazione onorario avvocati	€ 98	€ 27	ART. 702 BIS C.P.C.	
Ricorsi contro liquidazione compenso al C.T.U.	€ 98	€ 27	ART. 702 BIS C.P.C	
Opposizioni al decreto di pagamento ex art. 170 T.U.	€ 98	€ 27	ART. 702 BIS C.P.C	
Ricorsi contro commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale	€ 98	€ 27	ART. 702 BIS C.P.C	
Ricorsi contro decreto di espulsione straniero	ESENTE	NO	ART. 702 BIS C.P.C	













PROCEDURE FALLIMENTARI				
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni	
Istanze di fallimento	€ 98 salvo	€ 27		
	esenzioni o			
	riduzioni			
Reclami ex artt. 26 e 36 L.F.	€ 147,00	€ 27		
Presentazione ricorso per nomina				
professionista che svolga le				
funzioni di Organismo di	€ 98,00	€ 27,00		
Composizione della Crisi da				
Sovraindebitamento				
Presentazione ricorso per				
l'ammissione alla procedura di	€ 98,00	€ 27,00		
Composizione della Crisi da	0 7 0,00	C <b>2</b> 7 ,000		
Sovraindebitamento				
Istanza per dichiarazione stato di				
insolvenza per A.S. o per la L.C.A	€ 98,00	€ 27,00		
Istanza per concordato preventivo	€ 98,00	€ 27,00		
o fallimentare				
Ricorso per accordi di	€ 98,00	€ 27,00		
ristrutturazione (artt.182 bis e 182				
septies)				
Omologa del concordato	Contributo in	€ 27,00		
preventivo o fallimentare	base al valore			
	del ripartito			
Esdebitazione	€ 98,00	€ 27,00		
Apertura dell'amministrazione	Contributo	€ 27,00		
straordinaria	per valore	,		
	indeterminato			
L.C.A. dall'apertura della			Apposizione di bolli sui	
procedura			singoli atti	
Opposizione allo stato passivo	Contributo in	€ 27,00	<u> </u>	
- FF	base al valore	,		
	dell'importo			
	contestato			
Opposizione agli accordi di	Contributo in	€ 27,00		
ristrutturazione	base al valore	. ,		
	dell'importo			
	contestato			
Opposizione all'omologazione del	Contributo	€ 27,00		
concordato preventivo	per valore	,		
F-2	indeterminato			













FAMIGLIA				
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni	
Separazioni giudiziali	€ 98	NO		
Divorzi giudiziali	€ 98	NO		
Divorzi congiunti	€ 43	NO		
Interdizioni/inabilitazioni	ESENTE	€ 27		
Cause relative alla prole minore	ESENTE	€ 27		
di età	LOUNTE	C 21		
Modifica condizioni separazione	€ 98	NO		
e divorzio	C 70	110		
Ordini di protezione contro gli abusi famigliari	ESENTE	NO	Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchè dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.ex art. 7 legge 154/01	
Annullamento matrimonio e alimenti figli naturali maggiorenni	€ 518 (Valore indeterminato)	€ 27		

TUTELE			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni













Ricorsi su tutela	ESENTE	€ 27	
Ricorsi su potestà genitoriale	ESENTE	€ 27	
Esposti ex art. 337 c.c.	ESENTE	€ 27	
Pareri Giudice tutelare	ESENTE	€ 27	
Ricorsi su curatela	ESENTE	€ 27	
Procedimenti davanti al giudice tutelare "comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età"	ESENTE	€ 27	

ESECUZIONI IMMOBILIARI			
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni













<u> </u>			1
Pignoramenti ordinari	€ 278	€ 27	
Istanza di conversione (istanza di vendita già presentata)	ESENTE	NO	
Istanza di conversione (in assenza di istanza di vendita)	ESENTE	NO	Imposta di bollo sull'istanza
Istanza di estinzione (in assenza di istanza di vendita)	ESENTE	NO	Imposta di bollo sull'istanza
Istanza di cancellazione trascrizione da parte esecutato	ESENTE	NO	Imposta di bollo
(in assenza di istanza di vendita)		110	sull'istanza
Procedure esecutive			
immobiliari promosse dal	€ 139	€ 27	Riduzione alla metà ex art.
concessionario Equitalia Nomos			48 DPR 602/73
spa	9.1.59		
Opposizione agli atti esecutivi	€ 168	€ 27	Art. 617 c.p.c.
Opposizione all'esecuzione	Contributo in base al valore	€ 27	Art. 615 e 619 c.p.c Il contributo e i diritti si pagano al momento dell'iscrizione della causa a ruolo
Lavoro (distrazione spese in	€ 278	€ 27	
favore avvocato)	0 27 0	C 21	
Famiglia		NON	
-prole maggiorenne	€ 278	DOVUTO	
-mantenimento coniuge			
Famiglia (mantenimento della			
prole minore esente ex art. 10,	_	_	
comma 2 D.P.R. 115/02,	0	0	
qualunque sia il Giudice adito			
Circ. Min. 2/2005)			
Lavoro	Esente	Esente	

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA				
C.U. Spese notifica Annotazioni				
Cause agrarie	ESENTE	NO	Art. 409 L. 533/73	

REGISTRO STAMPA					
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni		
Procedure di registrazione di quotidiano/periodico (sia per l'iscrizione che per le variazioni)	ESENTE	NO	E' dovuta l'imposta di bollo. Inoltre, solo per le iscrizioni, € 168 sul c/c 8003 CONCESSIONI GOV. – codice tariffa 8213 Per certificazione 2 Bolli da € 16,00 e marca € 3,84		













ATTI NOTORI					
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni		
Asseverazioni e dichiarazioni sostitutive	ESENTE	NO	Bollo € 16,00 ogni 4 facciate		
Atti notori	ESENTE	NO	2 Bolli da € 16,00 Diritti di conformità € 11,54 senza urgenza e € 34,62 con urgenza		

VOLONTARIA GIURISDIZIONE					
V O DOTTIMINI GIO MISDIZIO	C.U.	Spese notifica	Annotazioni		
Procedimenti presidenziali (nomina esperto, nomina arbitro, nomina	C 00	€ 27			
liquidatore, nomina curatore	€ 98	€ 27			
speciale, ammortamenti, 476 c.p.c.)	0.00	0.05			
Ricorsi per adozione di maggiorenni	€ 98	€ 27			
Ricorsi per dichiarazione di assenza o morte presunta	ESENTE	€ 27			
Ricorsi per rettifica atti di stato civile	ESENTE	€ 27	Art. 10 c. 1 T.U		
Nomina e revoca amministratori di condominio	€ 98	€ 27			
Provvedimenti relativi a minori o interdetti	ESENTE	€ 27			
Sequestri dei beni del coniuge separato	€ 98	€ 27	Esente se il sequestro è a favore dei figli minori		
Ricorsi per riabilitazione da protesti	€ 98	€ 27			
Autorizzazioni a donazioni di organi fra persone viventi	ESENTE	NO			
Ammortamenti di titoli di credito	€ 98	€ 27			
Interventi del giudice previsti dalla legge notarile	€ 98	€ 27			
Arbitrato rituale	€ 98	€ 27			
Indennità di espropriazione: ricorso per pagamento o svincolo di somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti	€ 98	NO			
Autorizzazione a donazioni di organi tra persone viventi	ESENTE	NO			
Apertura forzata di cassette di sicurezza	€ 98	€ 27			
Altri procedimenti in camera di consiglio	€ 98	€ 27			













SUCCESSIONI – ATTI NON GIURISDIZIONALI				
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni	
Accettazione eredità con beneficio di inventario	ESENTE	NO	2 Bolli da € 16,00 + marca da € 10.62 + € 262 per trascrizione	
Rinuncia all'eredità	ESENTE	NO	Bollo € 16,00 + € 168 per registrazione per ogni rinunciante	
Esecutore testamentario	ESENTE	NO	Bollo € 16,00 + € 168 per registrazione per ogni persona	

SUCCESSIONI – PROCEDIMENTI				
	C.U.	Spese notifica	Annotazioni	
Eredità giacente	€ 98	€ 27	Art. 148 T.U.	
Apposizione e rimozione sigilli	€ 98	€ 27		
Rimozione dei sigilli apposti dall'Autorità di P.S.	€ 98	€ 27		
Richiesta inventario	€ 98	€ 27		
Fissazione del termine ex art. 481 c.c., 500 c.c., 620, 650 c.c., c.c e 702 c.c.	€ 98	€ 27		
Autorizzazione ex art. 460 c.c. e art. 747 c.p.c.	€ 98	€ 27		













# TABELLA ESECUZIONI MOBILIARI (AGGIORNATA ALLA CIRC. MIN. 17.5.2012 e alle modifiche intervenute entro l' 1/1/2014 )

Procedimento	Valore < 2500	Valore > 2500	Diritti cancelleria	Diritti copia
PPD	43 (Già 37 mod. art. 53 d.1.90/14in vigore dal 25/6/14)	139 Già 121 mod art. 53 d.l.90/14 in vigore da 25/6/14)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
PPT	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
2471 c.c. (pignoramento quote sociali )	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
1211 c.c.	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
2798 c.c.(pegno)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
Art. 137 D.Lgs 30/2005 (esec. titoli proprietà industriale)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
Art.7 R.D.L. 436/1927 ( Credito garantito da privilegio)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	si
FAMIGLIA - prole maggiorenne - mantenimento coniuge	43	139	0 Non dovuto Circ.Min. 11.5.12	No
FAMIGLIA  ( mantenimento della prole minore esente ex art. 10, comma 2 D.P.R. 115/02, qualunque sia il Giudice adito Circ.Min. 2/2005)	0	0	0	No
LAVORO	Esente (Circ.min	Esente (Circ.min	0 esente ex art. 30 d.p.r.115/02	Si Copie uso studio(libere)













	11/5/12, D.L.98/11)	11/5/12)		
LAVORO (distrazione spese in favore avv.to)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
LAVORO art. 10 L. 533/73 (conciliazioni aventi D.P.L.direzione provinciale lavoro)	0 Esente L.319/58 Art.unico	0	0 esente ex art. 30 d.p.r.115/02	Si copie uso studio
Procedimento	Valore < 2500	Valore > 2500	Diritti cancelleria	Diritti copia
PREVIDENZA- ASSISTENZA Inps,Inpdap,Inail,Cassa Edile	43	43	0 esente ex art. 30 d.p.r.115/02 - Circ. Min. 11/5/2012	Si copie uso studio
PREVIDENZA- Inps,Inpdap, Inail (D.M.10 - provv.del dirigente Ist. Previd.)	43	139	0 esente ex art. 30 d.p.r.115/02 - Circ. Min. 11/5/2012	Si copie uso studio
Art.32bis disp.att.c.p.p.(in relaz.all'art 30 DPR 115/02) Recupero crediti del difensore d'ufficio	0	0	0	Si













Art.3-5 bisL. 89/2001- in relaz all'art.265 DPR 115/02 (risarcimento x inosservanza termine ragionevole processo)	43 (nota Min. di Giust.3/4/08)	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	SI
L. Gratuito Patrocinio (spese prenotate a debito) Salvo recupero SIAMM	0	0	0	0
Art. 157 DPR 115/02  Recupero riscossione entrate(Equitalia,Soris) (spese prenotate debito) VERSATE CON F23 DOPO DEFINIZIONE proc RIDOTTE ½ (in relaz. all'art.48 DPR	0	0	0	0
Art. 610 c.p.c (valore indeterminato, C.U. dovuto dalla parte che agisce personalmente senza tramite dell'U.G.)	139 (circ. Min Giust.11/5/12)	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art.611 c.p.c (valore determinabile trattandosi di spese di esecuzione quantificabili)	43	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 612 c.p.c (valore indeterminato)	139 (fisso)	139 (fisso)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 613 c.p.c (rifissazione 612 cpc) (valore indeterminato)	0	0	16,00 (su proc. già definita)	Si
Art. 614 c.p.c. (in relaz. all'art. 612 cpc)	0	0	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 6 L. 431/98 (proroga sfratto ) (valore indeterminato )	139 (D.1.98/11)	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 6, comma 6 L 431/98 (decadenza sfratto) (valore indeterminato)	139 (D.1.98/11)	139	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si
Art. 519 c.p.c. (deposito in cancelleria )	0	0	0	0
Procedimento	Valore < 2500	Valore > 2500	Diritti cancelleria	Diritti copia













0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
		16,00	
0	0	(bollo)	Si
		già 14,62 fino al 30/6/13	
		,	
0	0	16.00	Si
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51
		già 14,62 fino al	
		30/6/13)	
43	139	27	Si
		(già 8 fino al 31/12/13)	
			~.
43	139		Si
		(gia 8 fino al 31/12/13)	
0	0		Si
		(già 8 fino al 31/12/13)	
	0 0	0     0       0     0       0     0       0     0       43     139       43     139	0       0       0         0       0       0         0       0       0         0       0       16,00 (bollo) (bollo) (già 14,62 fino al 30/6/13 )         0       0       16,00 (bollo) (già 14,62 fino al 30/6/13)         43       139       27 (già 8 fino al 31/12/13)         43       139       27 (già 8 fino al 31/12/13)













#### TABELLA OPPOSIZIONI, CONTENZIOSO ORDINARIO E PROCEDIMENTI SPECIALI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE CIVILE

Tipo procedimento	C.U.	Diritti cancelleria	Diritti copia	Cartellina
Opposizione ex art 615, 619 cpc CAUTELARE (con istanza di sospensione) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12 - previdenza - famiglia ECCETTO X FIGLI MINORI (art.19 L.74/87 in relaz all'art.6 L 898/70)	Ordinario ridotto alla metà (art.13,3°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	azzurra
Opposizione ex art 615, 619 cpc (senza istanza si sospensione) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	bianca
Opposizione ex art. 617 cpc CAUTELARE (con istanza di sospensione) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12 - previdenza - famiglia ECCETTO X FIGLI MINORI(art.19 L.74/87in relaz all'art.6 L 898/70))	C.U. fisso  168 euro  (art.13,2°com, T.U.)  C.U.modificato da 146 con art. 53 d.1 90/2014 in vigore da 25/6/2014	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	azzurra
Opposizione ex art. 617 cpc (senza istanza di sospensione) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12 - previdenza - famiglia	C.U. fisso <b>168 euro</b> (art.13,2°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	bianca
Opposizione ex art 615, 619 cpc (CAUSA DI MERITO ) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	colore dell'anno
Opposizione ex art. 617 cpc (CAUSA DI MERITO ) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12) - previdenza - famiglia(art.19 L.74/87)	C.U. fisso 168 euro (art.13,2°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	colore dell'anno
Accertamento obbligo del terzo C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)			colore Colore 15













- previdenza - famiglia		27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	dell'anno
OPPOSIZIONE collegiale (art 6,comma 3, L 431/98)	C.U. fisso  168 euro (art.13,2°com, T.U.) (qualificata come opposiz. ex art. 617 cpc)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	bianca
RECLAMO collegiale (art. 669 terdecies c.p.c.) C.U.dovuto anche in materia di - lavoro(Circ. Min.11/5/12 - previdenza - famiglia	C.U. € 147,00 art.13, comma 1, lett.b, T.U.) C.U.modificato da 85 con art. 53 d.1 90/2014 in vigore da 25/6/2014	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	azzurra
OPPOSIZIONE ex art. 56 L. 392/78 (reclamo)	C.U. € 147,00 euro (art.13, comma 1, lett.b, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	azzurra
OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE (opp. a precetto – VIII Sez. )	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	colore dell'anno
OPPOSIZIONE EX ART. 668 cpc (OPP. TARDIVA ALLA CONV - VIII Sez. Civloc.ne)	Ordinario (art.13,1°com, T.U.)	27 (già 8 fino al 31/12/13)	Si	gialla













Procedimenti in materia di lavoro, quando la parte ricorrente abbia un reddito **FAMILIARE** superiore a **34.585,23** €.

# CAUSE DI LAVORO, DECRETI INGIUNTIVI, OPPOSIZIONI A DECRETI INGIUNTIVI, PROCEDIMENTI EX ART. 700 CPC, PROCEDIMENTI EX ART. 28 ST. LAV.

valore della causa	Importo
Inferiore ad € 1.100,00	€ 21,50
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00	€ 49
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00	€ 118,50
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00	€ 259
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00	€ 379,50
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	€ 607
Superiore ad € 520.000,00	€ 843
Valore indeterminabile	€ 259
Processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (pensioni inabilità, indennità accompagnamento, accertamenti tecnici preventivi etc.)	€ 43
reclamo al collegio	€ 73,50 (49 + 50%)
istanza di sospensione	€ 49 in aggiunta al C.U. già versato per la presentazione del ricorso
Proc. Ex art. 28 St. Lav.	Esente da contributo

#### **ATTENZIONE**

PER I SOLI DECRETI INGIUNTIVI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORI (PENSIONI, INABILITA', INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ETC.) E RELATIVI PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE AGLI STESSI, L'IMPORTO DEL C.U. E' DI € 21,50











## Contributo Unificato per Decreto Ingiuntivo in materia di Lavoro

VALORE DEL PROCEDIMENTO	Importo
Fino a € 1.100	€ 21,50
da € 1.100,01 a € 5.200	€ 49
da € 5.200,01 a € 26.000	€ 118,50
da € 26.000,01 a € 52.000	€ 259
da € 52.000,01 a € 260.000	€ 379,50
da € 260.000,01 a € 520.000	€ 607
oltre € 520.000	€ 843
Indeterminato	€ 259













#### Diritti di copia e certificazione in vigore dal 15 luglio 2015

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 266-272 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; D.M. 8 gennaio 2009; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; Circolare 18 marzo 2010, n. 41305; D.M. 10 marzo 2014; Circolare 10 aprile 2014, n. 55066; D.M. 7 maggio 2015.

#### Diritto di certificazione

3,84 €

#### Diritti di Copia su Supporto Cartaceo

Numero di pagine	Copie libere senza urgenza	Copie libere con urgenza	Copie autentiche senza urgenza	Copie autentiche con urgenza
Da 1 a 4	1,44	4,32	11,54	34,62
Da 5 a 10	2,88	8,64	13,48	40,44
Da 11 a 20	5,76	17,28	15,38	46,14
Da 21 a 50	11,54	34,62	19,24	57,72
Da 51 a 100	23,07	69,21	28,85	86,55
Oltre 100	23,07 + 9,62	69,21 +28,86	28,85+11,54	86,55+34,62
	ogni ulteriori 100 o	ogni ulteriori 100 o	ogni ulteriori 100 o	ogni ulteriori 100 o
	frazione di 100	frazione di 100	frazione di 100	frazione di 100

## Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo (ove sia possibile contare il numero di pagine)

-	1 0		
N. Pagine	Diritti Copie Semplici		
1-4	€ 0,96		
5-10	€ 1,92		
11-20	€ 3,84		
21-50	€ 7,69		
51-100	€ 15,38		
Oltre le 100	€ 15,38 + € 6,41		
	ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di		
	100		

### Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo (ove NON sia possibile contare il numero di pagine)

Tipo di supporto	Diritti Copie semplici
Ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,84
Ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,76
Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore	€ 6,41
Ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,69
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 9,62
Ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,50
Ogni compact disc	€ 320,48

























#### Elenco dei codici oggetto per l'iscrizione al ruolo

Per richiedere l'iscrizione di una causa nel Ruolo Generale, ai sensi dell'articolo 168 del codice di procedura civile, è necessario specificare l'oggetto della controversia e il relativo codice numerico. L'elenco dei codici oggetto è riportato di seguito.

Materia	Materia di competenza	Codice
Agraria	Altri istituti di diritto agrario	320999
Agraria	Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto	320003
Agraria	Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi	320002
Agraria	Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto	320001
Altri istituti e leggi speciali	Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione	400999
Altri istituti e leggi speciali	Ammortamento titoli	400260
Altri istituti e leggi speciali	Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841 c.c.)	400310
Altri istituti e leggi speciali	Atti discriminatori (art. 43, 44 )	400204
Altri istituti e leggi speciali	Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 e 397 c.c. (COLLEGIO)	400230
Altri istituti e leggi speciali	Cancellazione di nome dall'elenco dei protesti (art. 12, L. n. 349/1973)	400510
Altri istituti e leggi speciali	Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)	400220
Altri istituti e leggi speciali	Dichiarazione di esecutivita del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.)	400282
Altri istituti e leggi speciali	Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato (art. 17 L. 108/96 - usura)	400511
Altri istituti e leggi speciali	Idoneità cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n. 89)	400401
Altri istituti e leggi speciali	Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n. 675/1996)	400710
Altri istituti e leggi speciali	Iscrizione Albo consulenti	400212
Altri istituti e leggi speciali	Iscrizione Registro Stampa	400000
Altri istituti e leggi speciali	Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814 c.p.c.)	400281
Altri istituti e leggi speciali	N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n. 458)	400330
Altri istituti e leggi speciali	Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)	400280
Altri istituti e leggi speciali	Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.) (COLLEGIO)	400270
Altri istituti e leggi speciali	Nomina di amministratore di condominio (art. 1 1 29, 1 ' comma c.c.)	400271
Altri istituti e leggi speciali	Nomina interprete per sordomunti (artt. 56 e 57 L. 16.2.1913 n. 89)	400402
Altri istituti e leggi speciali	Opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (art. 29 L. n. 675/1996)	400711
Altri istituti e leggi speciali	Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione, impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.)	400410
Altri istituti e leggi speciali	Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - civile - art. 126 T.U. n. 115/2002	400250













Materia	Materia di competenza	Codice
Altri istituti e leggi speciali	Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - penale - art. 99 T.U. n. 115/2002	400251
Altri istituti e leggi speciali	Procedimento di convalida (art. 14)	400202
Altri istituti e leggi speciali	Procedimento disciplinare contro notaio (COLLEGIO)	400400
Altri istituti e leggi speciali	Reclamo avverso decreto inammissibilita responsabilita civile magistrati	400100
Altri istituti e leggi speciali	Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione di ipoteca (artt. 2888 c.c. e 113 Disp. Att. c.p.c.) (COLLEGIO)	400610
Altri istituti e leggi speciali	Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105 e 1129, 3' comma c.c.) (COLLEGIO)	400272
Altri istituti e leggi speciali	Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata	400300
Altri istituti e leggi speciali	Richiesta documentazione per la successione aperta in Italia in titoli del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)	400802
Altri istituti e leggi speciali	Ricongiungimento familiare (art. 30)	400203
Altri istituti e leggi speciali	Ricorso avverso il decreto di liquidazione di compensi agli ausiliari del magistrato e ai collaboratori ex art. 170 T.U. n. 115/2002	400211
Altri istituti e leggi speciali	Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L. 443/85)	400320
Altri istituti e leggi speciali	Ricorso contro il decreto di espulsione (art. 13)	400201
Altri istituti e leggi speciali	Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato (artt. 28 e 29, L. 794/1942) (COLLEGIO)	400210
Altri istituti e leggi speciali	Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)	400240
Altri istituti e leggi speciali	Svincolo indennità L.686/1926 e L.2359/1865	400290
Altri istituti e leggi speciali	Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)	400801
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.	101003
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Querela di falso	101001
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.	101002
Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	Rogatorie civili	101011
Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione)	Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)	103001
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.	100041
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)	100001
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare	100022
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare	100021













Materia	Materia di competenza	Codice
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare	100012
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare	100011
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti al Giudice di Pace	100019
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare	100032
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare	100031
Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	Opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti al Giudice di Pace	100039
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.	102002
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.	102001
Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	Privilegio	102011
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1º grado	406999
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione assunzioni rogatorie (artt. 67 e 69 L. n. 218/95)	406001
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Azioni di nullita`, risarcimento danno e provvedimenti di urgenza legge anti trust (art. 33 L. 287/1990)	406220
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Dichiarazione di esecutivita` decisioni in materia matrimoniale e di potesta` dei genitori sui figli (Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000)	406303
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Dichiarazione di esecutivita` di decisioni straniere in materia civile e commerciale (Reg. CE 44/01 e ss. mod. ed int.)	406300
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Ln89/2001)	406401
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Esecutorieta lodo arbitrale straniero (Provv. Presidenziale)	406301
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Iscrizione albo liquidatori di avaria	406100
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Richiesta documentazione per la successione aperta all'estero in titoli del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)	406802
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia (art. 145 D.L.vo n. 385/93 - solo Roma)	406200













Materia	Materia di competenza	Codice
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (D.L.vo n. 58/98 - foro regionale)	406210
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)	406801
Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della convenzione con la Repubblica di S. Marino	406302
Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA Roma - Usi civici	Usi civici	105001
Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA, del TRAP	Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche	104001
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quella matrimoniale (art. 67 L. n. 218/95)	106502
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Azione di nullita e risarcimento in materia di tutela della concorrenza e del mercato (art. 33 L. n. 287/90)	106004
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Espropriazione	106003
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)	106002
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Opposizione alla esecutorieta dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.)	106001
Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	Opposizione avverso il decreto di esecutivita sentenze in materia civile e commerciale di cui alle convenzioni di Bruxelles e Lugano (L. 804/71)	106005
Altri istituti e leggi speciali in genere	Altri istituti e leggi speciali	109999
Altri procedimenti camerali	Altri procedimenti camerali	490999
Assistenza obbligatoria	Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria	231999
Assistenza obbligatoria	Assegno - pensione	231001
Assistenza obbligatoria	Indennita di accompagnamento	231002
Autorizzazioni processuali	Notificazione per i pubblici proclami (art.150 cpc)	401001
Autorizzazioni processuali	Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc)	401002
Cause in materia minorile	Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L. n. 184/1983 - vincolo di parentela)	412305
Cause in materia minorile	Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L. n. 184/1983 - figlio adottivo dell'altro coniuge)	412306













Materia	Materia di competenza	Codice
Cause in materia minorile	Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L. n. 184/1983 - impossibilita affidamento preadottivo)	412307
Cause in materia minorile	Affidamento minori	412400
Cause in materia minorile	Altri procedimenti	412999
Cause in materia minorile	Ammissione al matrimonio del minore (art.84)	412501
Cause in materia minorile	Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minorenne (art.262)	412502
Cause in materia minorile	Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternita o maternita riguardante minori (artt.74 e 264) (contenzioso)	412504
Cause in materia minorile	Costituzione di usufrutto	412506
Cause in materia minorile	Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne - merito (art. 269 c.p.c.)	112103
Cause in materia minorile	Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L. n. 184/1983)	412302
Cause in materia minorile	Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri in materia di adozione (art.32 L. n. 184/1983)	412309
Cause in materia minorile	Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)	112202
Cause in materia minorile	Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n. 184/1983)	412308
Cause in materia minorile	Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24 L. n. 184/1983)	412303
Cause in materia minorile	Inabilitazione di minori	112002
Cause in materia minorile	Interdizione di minori	112001
Cause in materia minorile	Misure amministrative applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 n. 1404, art 25)	412505
Cause in materia minorile	Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n. 184/1983)	412304
Cause in materia minorile	Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita (artt. 8, 9, 11 e 12 L. n. 184/1983)	412301
Cause in materia minorile	Procedimenti per l'ammissibilita dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` riguardante minori (art.274) (contenzioso)	412503
Cause in materia minorile	Regolamentazione della potesta fra genitori (art. 317 bis)	412401
Cause in materia minorile	Regolamentazione visite	412420
Cause in materia minorile	Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)	112102
Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Altro)	Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario ecc.	59999
Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Azio. Residuali)	Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c	55011
Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Inibitoria)	Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 ¿ art. 83 R.D. n. 1127/1939 ¿ L n. 52/1996, etc.)	53001
Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Istr.Preventiva)	Ispezione preventiva	52011













Materia	Materia di competenza	Codice
Cautelari A.C. di dir. soc.,di		
intermed. finan.,banc. e	Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo	52001
credit.(Istr.Preventiva)		
Cautelari A.C. di dir. soc.,di		
intermed. finan.,banc. e	Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.	51003
credit.(Sequestro)		
Cautelari A.C. di dir. soc.,di		
intermed. finan.,banc. e	Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.	51001
credit.(Sequestro)		
Cautelari A.C. di dir. soc.,di	Considerate distriction and C70 and	F4003
intermed. finan.,banc. e	Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.	51002
credit.(Sequestro)	Alterian sector to the control of th	
Contratti Bancari	Altri contratti bancari e controversie in genere di cui alla lettera e) art. 1 d.l.vo n. 5/2003	146239
	Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,	
Contratti Bancari	apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) cui non si applica il d.l.vo	146041
	n. 5/2003	
Contratti Bancari	Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n. 5/2003)	146232
Contracti Bancari	Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest., servizi	140232
	accessori,fondi di invest., gestione collettiva del	
Contratti Bancari	risparmio,gestione accentrata di strumenti finan.,vendita di	146231
	prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)	
	Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in	
Contratti Bancari	materia di controversie promosse da una banca nei confronti di	146331
	altra banca e di cui alle lettere e), f) art. 1 d.l.vo n. 5/2003	
Contratti e obbligazioni varie	Agenzia	140035
Contratti a abblicacioni coni	Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre	1.40000
Contratti e obbligazioni varie	materie	140999
Contratti e obbligazioni varie	Appalto di opere pubbliche	140021
Contratti e obbligazioni varie	Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa	140022
Contracti e obbligazioni varie	l'azione ex art. 1669 c.c.)	140022
Contratti e obbligazioni varie	Arbitraggio - Perizia contrattuale	140002
Contratti e obbligazioni varie	Arricchimento senza causa	140112
Contratti e obbligazioni varie	Assicurazione contro i danni	140051
Contratti e obbligazioni varie	Assicurazione sulla vita	140052
	Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di	
Contratti e obbligazioni varie	credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente	140041
	bancario, sconto bancario)	
Contratti e obbligazioni varie	Cessione dei crediti	140001
Contratti e obbligazioni varie	Deposito	140037
Contratti e obbligazioni varie	Fideiussione - Polizza fideiussoria	140061
Contratti e obbligazioni varie	Indebito soggettivo - Indebito oggettivo	140111
Contratti e obbligazioni varie	Locazione di beni mobili	140032
Contratti e obbligazioni varie	Mandato	140034
Contratti e obbligazioni varie	Mediazione	140036
Some action of Opposition and Control of the Contro		± 10000













Materia	Materia di competenza	Codice
Contratti e obbligazioni varie	Mutuo	140038
Contratti e obbligazioni varie	Promessa di pagamento - Ricognizione di debito	140101
Contratti e obbligazioni varie	Somministrazione	140031
Contratti e obbligazioni varie	Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto)	140033
Contratti e obbligazioni varie	Titoli di credito	140102
Contratti e obbligazioni varie	Transazione	140039
Contratti e obbligazioni varie	Vendita di cose immobili	140011
Contratti e obbligazioni varie	Vendita di cose mobili	140012
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Altri contratti atipici	143999
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Cessione di azienda	143101
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Concessione di vendita	143102
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Distribuzione	143103
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Factoring	143111
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Franchising	143112
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa	143131
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Leasing	143121
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Licenza d'uso	143104
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Noleggio	143105
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	Subfomitura	143106
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	Altri contratti d'opera	142999
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	Prestazione d'opera intellettuale	142001
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	Responsabilita professionale	142002
Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	Donazione	141001
Controversie di diritto amministrativo	Altre controversie di diritto amministrativo	180999
Controversie di diritto amministrativo	Contenzioso di diritto tributario e doganale	180021
Controversie di diritto amministrativo	Contenzioso di diritto valutario	180031
Controversie di diritto amministrativo	Contenzioso relativo a beni demaniali	180041













Materia	Materia di competenza	Codice
Controversie di diritto amministrativo	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (escluse quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie)	180001
Controversie di diritto amministrativo	Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto e quelle in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria)	180002
Controversie di diritto amministrativo	Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita	180011
Controversie di diritto amministrativo	Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A.	180051
Dir. societario - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rito	Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n. 5/2003	152999
Dir. societario - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rito	Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO)	152110
Dir. societario - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rito	Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO)	152112
Diritti reali - possesso - trascrizioni	Abitazione - Uso	130032
Diritti reali - possesso - trascrizioni	altri rapporti condominiali	130099
Diritti reali - possesso - trascrizioni	Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali	130051
Diritti reali - possesso - trascrizioni	Enfiteusi	130021
Diritti reali - possesso - trascrizioni	Proprieta	130001
Diritti reali - possesso - trascrizioni	Servitu	130041
Diritti reali - possesso - trascrizioni	Superficie	130011
Diritti reali - possesso - trascrizioni	tabelle millesimali	130052
Diritti reali - possesso - trascrizioni	Usufrutto	130031
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni	139999
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione e manutenzione)	131001
Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)	Divisione di beni non caduti in successione	131011













Materia	Materia di competenza	Codice
Diritti reali - possesso -		
trascrizioni	Usucapione - 1159	131002
(Possesso/Divisione)		
Diritti reali - possesso -		
trascrizioni	Usucapione - 1159 bis	131003
(Possesso/Divisione)		
Diritti reali - possesso -	Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e	
trascrizioni (Tutela diritti)	mobili	132001
Diritto industriale - nuovo		
rito	Altri istituti di diritto industriale	172999
Diritto industriale - nuovo		
rito	Brevetto (invenzione e modello) - Marchio	172001
Diritto industriale - nuovo		
rito	Concorrenza sleale	172011
Diritto industriale - nuovo	Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a	
		172012
rito	dominio	
Diritto industriale - nuovo	Diritto di autore	172021
rito		
Diritto industriale - nuovo	Ditta - Insegna - Denominazione sociale	172031
rito		
Diritto industriale - vecchio	Altri istituti di diritto industriale	170999
rito		
Diritto industriale - vecchio	Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullita - Decadenza	170001
rito	Brevetto (inventance e modello) indicinio ritalita Becadenta	1,0001
Diritto industriale - vecchio	Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre ipotesi	170009
rito	Brevetto (invenzione e modello) maremo. Altre ipotesi	170003
Diritto industriale - vecchio	Concorrenza sleale	170011
rito	Concorrenza sicule	170011
Diritto industriale - vecchio	Diritto di autore	170021
rito	Diritto di adtore	170021
Diritto industriale - vecchio	Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione sociale	170031
rito	Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Nagione sociale	170031
Diritto societario - ante	Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali	454000
riforma d.l.vo n. 5/2003	in materia di diritto societario	451999
Diritto societario - ante		
riforma d.l.vo n. 5/2003	Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.	451311
<u> </u>		
Diritto societario - ante	Decreto di omologa degli atti di societa di capitali	451301
riforma d.l.vo n. 5/2003		
Diritto societario - ante	Depunzia ex art. 2400 c.c. (COLLEGIO)	451313
riforma d.l.vo n. 5/2003	Denunzia ex art. 2409 c.c. (COLLEGIO)	401010
Diritto societario - ante	Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei	
riforma d.l.vo n. 5/2003	possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)	451314
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Diritto societario - ante	Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501	451312
riforma d.l.vo n. 5/2003	quinquies,2504 novies c.c., etc.)	
Diritto societario - ante	Nomina di liquidatore (artt. 2275, 2450 c.c.)	451310
riforma d.l.vo n. 5/2003		.51510













Materia	Materia di competenza	Codice
Diritto societario - ante riforma d.l.vo n. 5/2003	Ricorso al Giudice del Registro	451330
Diritto societario - ante riforma d.l.vo n. 5/2003	Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) (COLLEGIO)	451320
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Altri istituti di diritto societario	151999
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO) e contro le societa di revisione	151110
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa fiduciarie e di revisione ex art. 2, L. n. 430/1986 (COLLEGIO E RITO DEL LAVORO)	151111
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e dei consorzi (COLLEGIO)	151112
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Opposizione dei creditori alla fusione delle societa (art. 2503 c.c.)	151130
Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle societa di fatto, di persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici	151120
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003	153999
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	Cause di responsabilità contro gli organi aministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali di società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative e i revisori	153110
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)	153123
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	Cause in materia di patti parasociali	153122
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto nonché l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto societario	153120
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti	153121
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative	153112













Materia	Materia di competenza	Codice
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative	154112
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)	154123
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di patti parasociali	154122
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti	154121
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause residuali in materia di dirtto societario soggette al d.l.vo n. 5/2003	154999
Diritto societario - procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo n. 5/2003	Pagamamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto	154120
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie non Soggette)	Ricorso al giudice del Registro in materia non soggetta al d.l.vo n. 5/2003	452330
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Altre materie soggette al procedimento camerale ex artt. 28 e segg. D.l.vo n. 5/2003	453999
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Approvazione della revoca dei sindaci (art. 2400)	453421
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Convocazione di assemblea (art. 2367 c.c.)	453411
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Decreto di accertamento dello scioglimento della società (art. 2485 c.c.)	453423
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Decreto di cancellazione della società dal registro delle imprese su istanza dell'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni (art. 223 quater att. C.c.)	453424
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Decreto di omologa degli atti di società di capitali (art. 2436 c.c.)	453301
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Denunzia al tribunale (art. 2409, 2545-quinquiesdecies c.c.)	453413
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)	453314













Materia	Materia di competenza	Codice
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Nomina del rappresentante comune dei comproprietari di azioni (art. 2347 c.c.) e di quote (art. 2468 c.c.) obbligazionisti e dei possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)	453315
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Nomina di esperto (artt. 2343, 2343-bis, 2437-ter; 2501-sexies, 2545-undecies c.c., etc.)	453312
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Nomina e revoca di liquidatore (artt. 2275, 2487 c.c.)	453410
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Opposizione dei creditori alla riduzione del capitale per recesso del socio (art. 2437-quater c.c.), alla riduzione per esuberanza (artt. 2445, 2482 c.c.), alla costituzione del patrimonio destinato (art. 2447-quater c.c.), alla revoca dell	453422
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Ricorso al giudice del Registro in materia soggetta al d.l.vo n. 5/2003	453330
Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2482-bis c.c.) (COLLEGIO)	453420
Esecuzione forzata obblighi	Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare	512020
Esecuzione forzata obblighi	Rimborso spese di esecuzione (art. 614 c.p.c.)	512021
Esecuzione per consegna o rilascio	Altre ipotesi	511999
Esecuzione per consegna o rilascio	Deposito verbale adempimenti dell'Uff. Giudiziario in materia di sfratto o rilascio di immobile o di terreno, di riconsegna di cose mobili e reintegra nel possesso	511100
Esecuzione per consegna o rilascio	Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.	511012
Esecuzione per consegna o rilascio	Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998	511011
Esecuzione per consegna o rilascio	Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998	511010
Esecuzione per consegna o rilascio	Liquidazione delle spese di esecuzione ex art. 611 c.p.c	511013
Espropriazione immobiliare	Conversione del sequestro in pignoramento (artt.686, 156 att. c.p.c.)	610011
Espropriazione immobiliare	Espropriazione immobiliare	610001
Espropriazione mobiliare	Conversione del sequestro in pignoramento (artt. 686,156 att. cpc)	510011
Espropriazione mobiliare	Deposito verbale di pagamento a mani dell'Ufficiale Giudiziario	510100
Espropriazione mobiliare	Espropriazione mobiliare presso il debitore	510001
Espropriazione mobiliare	Espropriazione mobiliare presso terzi	510002
Fallimento e procedure concorsuali	Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta amministrativa o nella Amministrazione straordinaria e relativo reclamo	471403
Fallimento e procedure concorsuali	Altri istituti di diritto fallimentare	171999













Materia	Materia di competenza	Codice
Fallimento e procedure concorsuali	Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali	471999
Fallimento e procedure concorsuali	azione di inefficacia ex art. 167	171104
Fallimento e procedure concorsuali	azione di inefficacia ex art. 44	171101
Fallimento e procedure concorsuali	azione di inefficacia ex art. 64	171102
Fallimento e procedure concorsuali	azione ex artt. 72 e ss.	171103
Fallimento e procedure concorsuali	Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)	171105
Fallimento e procedure concorsuali	Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.)	171311
Fallimento e procedure concorsuali	Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.)	171321
Fallimento e procedure concorsuali	Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116)	171301
Fallimento e procedure concorsuali	Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento (COLLEGIO)	471422
Fallimento e procedure concorsuali	Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria (COLLEGIO)	471421
Fallimento e procedure concorsuali	Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa (COLLEGIO)	471420
Fallimento e procedure concorsuali	Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mobili (art. 103)	171205
Fallimento e procedure concorsuali	Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100)	171202
Fallimento e procedure concorsuali	Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)	171203
Fallimento e procedure concorsuali	Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione controllata e relativo reclamo (artt. 187 del R.D. n. 267/1942)	471410
Fallimento e procedure concorsuali	Istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo (artt. 160 del R.D. n. 267/1942)	471411
Fallimento e procedure concorsuali	Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102)	171204
Fallimento e procedure concorsuali	Istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo reclamo (art. 6-22 del R.D. n. 267/1942)	471401
Fallimento e procedure concorsuali	Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D. n. 267/1942	471402
Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)	171001
Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza	171002
Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione allo stato passivo (art. 98)	171201













Materia	Materia di competenza	Codice
Fallimento e procedure concorsuali	Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art. 142 e ss., R.D. n. 267/1942)	471430
Fallimento e procedure concorsuali	Reclamo avverso la chiusura del fallimento (artt. 118 e 119 L.F.)	471440
Famiglia	Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95)	111502
Famiglia	Adozione di maggiorenni	411620
Famiglia	Alimenti	111301
Famiglia	Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)	111999
Famiglia	Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia	411999
Famiglia	Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto lavorativo	411610
Famiglia	Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito (art. 269 c.c.)	111103
Famiglia	Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita naturale - amissibilita	411630
Famiglia	Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili	111011
Famiglia	Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio	111021
Famiglia	Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili	111012
Famiglia	Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio	111022
Famiglia	Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio - domanda congiunta (L. 121/85)	411510
Famiglia	Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L. 121/85)	111501
Famiglia	Filiazione legittima	111101
Famiglia	Filiazione naturale	111102
Famiglia	Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)	411640
Famiglia	Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c opposizione al matrimonio ex artt. 102 - 104 c.c impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss. c.c.)	111201
Famiglia	Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss. c.c., nulla osta al matrimonio dello straniero, etc.)	411650
Famiglia	Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154)	411001
Famiglia	Modifica delle condizioni di divorzio	411602
Famiglia	Modifica delle condizioni di separazione	411601
Famiglia	Mutamento di sesso	111401
Famiglia	Regime Patrimoniale della famiglia di fatto	111212
Famiglia	Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.	111211
Famiglia	Separazione consensuale	111001
Famiglia	Separazione giudiziale	111002
Famiglia	Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)	411660













Materia	Materia di competenza	Codice
Famiglia - Provvedimenti		
materia mantenimento	Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.)	16011
(Famiglia)		
Famiglia - Provvedimenti		
materia mantenimento	Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)	16001
(Famiglia)	A 55° - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	442020
Giudice tutelare	Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)	413030
Giudice tutelare	Altri istituti di competenza del giudice tutelare	413999
Giudice tutelare	Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)	413061
Giudice tutelare	Apertura della Curatela	413017
Giudice tutelare	Apertura della tutela (art. 343 c.c.)	413010
Giudice tutelare	Apertura della Vigilanza sui Minori	413018
Giudice tutelare	Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B, L. n. 1185/1967)	413040
Giudice tutelare	Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.	413014
Giudice tutelare	Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. c.c.	413015
Giudice tutelare	Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978)	413020
Giudice tutelare	Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (art. 363 c.c.)	413012
Giudice tutelare	Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 c.c., art. 45 Disp. Att. C.C.)	413002
Giudice tutelare	Provvedimenti circa l'educazione e l'amministraz di beni del minore ex art. 371 C.C.	413013
Giudice tutelare	Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore (art. 361 c.c.)	413011
Giudice tutelare	Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.)	413001
Giudice tutelare	Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 c.c.	413016
Giudice tutelare	Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n. 833/1978)	413050
Giudice tutelare	Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potesta e per l'amministrazione dei beni (art. 337 C.C.)	413003
Ingiunzioni A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Ingiunzione)	Procedimento di Ingiunzione Ante Causam	50001
Istituti di competenza esclusiva del giudice di pace	Istanza di conciliazione	108001
Lavoro dipendente da privato	Altre ipotesi	220999
Lavoro dipendente da privato	appalto di manodopera	220002













Materia	Materia di competenza	Codice
Lavoro dipendente da privato	apprendistato	220011
Lavoro dipendente da privato	avviamento obbligatorio	220004
Lavoro dipendente da privato	categoria e qualifica	220020
Lavoro dipendente da privato	contratto a termine e di formazione e lavoro	220010
Lavoro dipendente da privato	Dimissioni	220120
Lavoro dipendente da privato	lavoro interinale	220003
Lavoro dipendente da privato	Licenziamento collettivo e mobilita	220110
Lavoro dipendente da privato	Licenziamento individuale del dirigente	220103
Lavoro dipendente da privato	Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	220101
Lavoro dipendente da privato	Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo	220100
Lavoro dipendente da privato	Licenziamento individuale per giusta causa	220102
Lavoro dipendente da privato	mansione e jus variandi	220021
Lavoro dipendente da privato	patto di prova	220012
Lavoro dipendente da privato	qualificazione	220001
Lavoro dipendente da privato	retribuzione	220050
Lavoro dipendente da privato	Risarcimento danni da dequalificazione	220071
Lavoro dipendente da privato	Risarcimento danni da infortunio	220070
Lavoro dipendente da privato	Risarcimento danni:altre ipotesi	220072
Lavoro dipendente da privato	sanzione disciplinare conservativa	220040
Lavoro dipendente da privato	sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni	220060
Lavoro dipendente da privato	trasferimento del lavoratore	220030
Lavoro dipendente da privato	trasferimento di azienda	220031
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Affitto di azienda	144101













Materia	Materia di competenza	Codice
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Altri istituti del diritto delle locazioni	144999
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullita, annullamento, etc.)	144031
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo	144001
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso	144002
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Comodato di immobile urbano	144301
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n. 392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali)	144033
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Occupazione senza titolo di immobile	144401
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998	144201
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Pagamento del corrispettivo - Indennita` di avviamento - Ripetizione di indebito - Risarcimento del danno	144032
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo	144011
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Recesso dal contratto del Conduttore uso diverso	144012
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo	144021
Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso	144022
Opposizione - fase davanti al g.e.	Opposizione agli atti esecutivi immobiliari	630022
Opposizione - fase davanti al g.e.	Opposizione agli atti esecutivi mobiliari	530021
Opposizione - fase davanti al g.e.	Opposizione all'esecuzione immobiliare	630012
Opposizione - fase davanti al g.e.	Opposizione all'esecuzione mobiliare	530011
Opposizione - fase davanti al g.e.	Opposizione del terzo all'esecuzione immobiliare	630032













Materia	Materia di competenza	Codice
Opposizione - fase davanti al g.e.	Opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare	530031
Opposizione ordinanza ingiunzione	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie	232100
Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Altri istituti relativi alle persone giuridiche	150999
Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Associazione - Comitato	150001
Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Associazione in partecipazione	150002
Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Consorzio	150003
Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)	Fondazione	150004
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	230999
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	Obbligo contributivo del datore di lavoro	230010
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi	230003
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	Prestazione: malattia	230001
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai - Enpals, etc.	230002
Previdenza obbligatoria (Prestazione)	Ripetizione di indebito	230020
Procedimenti cautelari	Procedimento cautelare ante causam	310001
Procedimenti cautelari ante causam	altre ipotesi	211999
Procedimenti cautelari ante causam	art. 700 per altre ragioni	211012
Procedimenti cautelari ante causam	art. 700 per dequalificazione	211011
Procedimenti cautelari ante causam	art. 700 per licenziamento	211010
Procedimenti cautelari ante causam	sequestro conservativo	211001
Procedimenti cautelari ante causam	Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.	211002
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. residuali)	Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.)	15001













Materia	Materia di competenza	Codice
Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. residuali)	Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c	15011
Procedimenti cautelari ante causam (Inibitoria)	Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 - art. 83 R.D. n. 1127/1939 - L n. 52/1996, etc.)	13001
Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	Descrizione (Art. 161, L. n. 633/1941 - Artt. 81 e 82, R.D. n. 1127/1939 - artt. 61 e 62, R.D. n. 929/1942)	12021
Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	Ispezione preventiva	12011
Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo	12001
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.	11003
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.	11001
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/1941 - Legge Invenzioni: R.D. n. 1127/1939 - Legge Marchi: R.D. n. 929/1942 - etc.)	11011
Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.	11002
Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello	Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c.	14001
Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello	Provvedimenti cautelari in materia di tutela della concorrenza e del mercato (art. 33 L. n. 287/90)	14002
Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello	Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti Cautelari	14100
Procedimenti cautelari in genere (Altri)	Altri procedimenti cautelari	19999
Procedimenti possessori	Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.)	20011
Procedimenti possessori	Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)	20001
Procedimenti speciali (Ingiunzione)	altre ipotesi	210999
Procedimenti speciali (Ingiunzione)	Art. 28 fase di opposizione	210011
Procedimenti speciali (Ingiunzione)	Art. 28 fase sommaria	210010
Procedimenti speciali (Ingiunzione)	ex art. 15, L. n. 903/1977 (parita uomo-donna)	210013
Procedimenti speciali (Ingiunzione)	ex art. 18, 7' comma, Statuto lavoratori	210012
Procedimenti speciali (Ingiunzione)	Ingiunzione in materia di assistenza obbligatoria	210003
Procedimenti speciali (Ingiunzione)	Ingiunzione in materia di lavoro	210001













Materia	Materia di competenza	Codice
Procedimenti speciali (Ingiunzione)	Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria	210002
Procedimento di ing. ante causam	Procedimento di ingiunzione ante causam	10001
Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di locazione d'opera (art. 659 c.p.c.)	30021
Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso abitativo	30001
Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso diverso	30002
Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di licenza o di sfratto per morosita` (art. 658 c.p.c.) - uso diverso	30012
Procedimento per convalida di sfratto	Intimazione di sfratto per morosita` (art. 658 c.p.c.) - uso abitativo	30011
Procedure di vendite coattive previste dal codice civile o da leggi speciali	Altre ipotesi	520999
Procedure di vendite coattive previste dal codice civile o da leggi speciali	Esecuzione forzata per l'espropriazione del marchio	520003
Procedure di vendite coattive previste dal codice civile o da leggi speciali	Ricorso all'esattore per l'autorizzazione a trattenere la somma ricavata dalla vendita (R.D. 639/1910)	520001
Procedure di vendite coattive previste dal codice civile o da leggi speciali	Vendita del pegno	520002
Procedure di vendite coattive previste dal codice civile o da leggi speciali	Vendita di navi e aeromobili	520004
Pubblico impiego	Altre ipotesi	222999
Pubblico impiego	appalto di manodopera	222002
Pubblico impiego	apprendistato	222011
Pubblico impiego	avviamento obbligatorio	222004
Pubblico impiego	categoria e qualifica	222020
Pubblico impiego	contratto a termine e di formazione e lavoro	222010
Pubblico impiego	Dimissioni	222120
Pubblico impiego	lavoro interinale	222003
Pubblico impiego	Licenziamento collettivo e mobilita	222110
Pubblico impiego	Licenziamento individuale del dirigente	222103
Pubblico impiego	Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	222101
Pubblico impiego	Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo	222100
Pubblico impiego	Licenziamento individuale per giusta causa	222102
Pubblico impiego	mansione e jus variandi	222021
Pubblico impiego	patto di prova	222012
Pubblico impiego	qualificazione	222001













Materia	Materia di competenza	Codice
Pubblico impiego	retribuzione	222050
Pubblico impiego	Risarcimento danni da dequalificazione	222071
Pubblico impiego	Risarcimento danni da infortunio	222070
Pubblico impiego	Risarcimento danni:altre ipotesi	222072
Pubblico impiego	sanzione disciplinare conservativa	222040
Pubblico impiego	sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni	222060
Pubblico impiego	trasferimento del lavoratore	222030
Pubblico impiego	trasferimento de l'avoratore	222030
Pubblico impiego con	trasferimento di azienda	222031
pregiudiziale in materia di	Altre ipotesi	221999
efficacia, validita o interpret.	Aitre ipotesi	221333
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	appalto di manodopera	221002
efficacia, validita o interpret.	apparto di manodopera	221002
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	apprendistato	221011
efficacia, validita o interpret.	apprenaistate	221011
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	avviamento obbligatorio	221004
efficacia, validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	categoria e qualifica	221020
efficacia, validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	contratto a termine e di formazione e lavoro	221010
efficacia, validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	Dimissioni	221120
efficacia, validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	lavoro interinale	221003
efficacia, validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	Licenziamento collettivo e mobilita	221110
efficacia,validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	Licenziamento individuale del dirigente	221103
efficacia, validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo	221101
efficacia, validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo	221100
efficacia,validita o interpret.		
Pubblico impiego con		
pregiudiziale in materia di	Licenziamento individuale per giusta causa	221102
efficacia, validita o interpret.		













Materia	Materia di competenza	Codice
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validita o interpret.	mansione e jus variandi	221021
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	patto di prova	221012
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	qualificazione	221001
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	retribuzione	221050
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	Risarcimento danni da dequalificazione	221071
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validita o interpret.	Risarcimento danni da infortunio	221070
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	Risarcimento danni:altre ipotesi	221072
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	sanzione disciplinare conservativa	221040
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni	221060
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	trasferimento del lavoratore	221030
Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validita o interpret.	trasferimento di azienda	221031
Rapporto di lavoro parasubordinato	Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato	223999
Rapporto di lavoro parasubordinato	Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.	223001
Responsabilita extracontrattuale	Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)	145999
Responsabilita extracontrattuale	Azioni di competenza del Giudice di Pace	145009
Responsabilita extracontrattuale	lesione personale	145002
Responsabilita extracontrattuale	Morte	145003
Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117/1988)	145111













Materia	Materia di competenza	Codice
Responsabilita	Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048	145011
extracontrattuale	c.c.)	145011
Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita del produttore	145021
Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolose (art. 2050 c.c.)	145012
Responsabilita extracontrattuale	Responsabilita` ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.	145013
Responsabilita extracontrattuale	Rovina di edificio (art. 2053c.c.)	145014
Responsabilita extracontrattuale	solo danni a cose	145001
Stato della persona e diritti della personalita	Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita	110999
Stato della persona e diritti della personalita	Diritti della cittadinanza	110022
Stato della persona e diritti della personalita	Diritti della personalita (anche della persona giuridica) (es.: identita personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)	110011
Stato della persona e diritti della personalita	Diritti di elettorato attivo e passivo	110021
Stato della persona e diritti della personalita	Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n. 675/1996)	110031
Stato della persona e diritti della personalita	Inabilitazione (COLLEGIO)	110002
Stato della persona e diritti della personalita	Interdizione (COLLEGIO)	110001
Successioni	Accettazione eredità con beneficio di inventario (art. 484 cc)	420300
Successioni	Accettazione Esecutore Testamentario	420304
Successioni	Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di successioni	420999
Successioni	Altri istituti relativi alle successioni	129999
Successioni	Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e ss. c.p.c.)	420331
Successioni	Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita accettata con beneficio d'inventario (art. 493 c.c.)	420311
Successioni	Autorizzazioni al curatore dell'eredita giacente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.)	420303
Successioni	Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima	120001
Successioni	Divisione di beni caduti in successione	120011
Successioni	Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.)	420330
Successioni	Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.)	420302
Successioni	Nomina del curatore dell'eredita rilasciata ex art. 508 c.c.	420301













Materia	Materia di competenza	Codice
Successioni	Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.	420332
Successioni	Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredita accettata con beneficio di inventario ex art. 485 c.c.	420310
Successioni	Rinuncia Esecutore Testamentario	420305
Successioni	Rinunzia all'eredità (art. 519 cc)	420340
Successioni	Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460 cc	420326
Successioni	Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460 cc	420325
Successioni	Vendita di beni ereditari beni mobili	420320
Successioni	Vendita di beni ereditari: beni immobili (COLLEGIO)	420321













#### Modulo Suggerimenti

Al Presidente del Tribunale di Siracusa

Viale Santa Panagia, 109 96100 Siracusa (SR).

PRESENTATO DA	A (si prega di co	ompilare in st	ampatello):				
COGNOME			NOME_	NOME			
INDIRIZZO	(via,		civico,	città,	provincia,	CAP	
TELEFONO		E-M <i>A</i>	AIL				
La presente segnal riguardi direttame		_	_	are solo nel ca	aso in cui la seg	nalazione non	
COGNOME			NOME_				
DESCRIZIONE DI	ELL'EVENTO	e DATA E LU	JOGO:				
MOTIVO DELL'EI	LOGIO / RECL	AMO / RILIE	VO-SUGGERI	MENTO:			
SUGGERIMENTI	PER	IL	MIGLIOR	AMENTO	DEL	SERVIZIO	
DATA	F	IRMA					











